

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2855 del 01/06/2023
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HEA SpA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA (BO), VIALE BERTI PICHAT 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER LA NUOVA INSTALLAZIONE IPPC DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI (PUNTI 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d, 5.3.a.ii, 5.3.a.iii, 5.3.b.ii, 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ CA' PONTICELLE, VIA CANALE MAGNI (DENOMINATA "PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE PONTICELLE")
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2941 del 01/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno uno GIUGNO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 – **HEA SpA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA (BO), VIALE BERTI PICHAT 2/4 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER LA NUOVA INSTALLAZIONE IPPC DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI** (PUNTI 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d, 5.3.a.ii, 5.3.a.iii, 5.3.b.ii, 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ CA' PONTICELLE, VIA CANALE MAGNI (DENOMINATA "PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE PONTICELLE")

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda di attivazione del procedimento di autorizzazione unica di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto denominato "Comparto di sviluppo Ponticelle: piattaforma polifunzionale HEA e piattaforma bio-recupero ENI Rewind" da realizzare nel Comune di Ravenna in località Ca' Ponticelle, avanzata congiuntamente da ENI Rewind SpA e HEA SpA alla competente Regione Emilia-Romagna in data 28/10/2021 (ns. PG/2021/167343, PG/2021/167744, PG/2021/170097), comprensiva, per quanto di pertinenza di **HEA SpA**, avente sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat 2/4 (CF/PIVA 03931271203), di **domanda di rilascio di prima AIA** ai sensi della Parte II, Titolo III-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 21/2004 e smi, presentata anche per via telematica tramite il Portale Regionale IPPC-AIA in data 29/10/2021 (ns. PG/2021/168332), per l'avvio e lo svolgimento dell'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti anche pericolosi (punti 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d, 5.3.a.ii, 5.3.a.iii, 5.3.b.ii, 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

VISTI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante, tra l'altro, principi generali dell'AIA;

RICHIAMATI altresì i seguenti articoli del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi: art. 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", art. 29-quater "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", art. 29-sexies "Autorizzazione Integrata Ambientale", che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'AIA;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 6, comma 14) e dall'art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per le attività di smaltimento/recupero dei rifiuti svolte nelle installazioni IPPC, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'AIA costituisce anche autorizzazione alla realizzazione come disciplinato dall'art. 208 del predetto decreto, sostituendo ad ogni effetto autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, l'AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco di cui all'Allegato IX alla Parte II dello stesso decreto, tra cui l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che:

- il rilascio dell'AIA in oggetto costituisce endoprocedimento del procedimento di autorizzazione unica di VIA di competenza regionale ai sensi del Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, previa istruttoria del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE territorialmente competente;
- la Regione Emilia-Romagna comunicava l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web in data 08/11/2021 della documentazione oggetto di PAUR ai fini della verifica di completezza (ns. PG/2021/172520);
- la verifica di completezza con esito negativo della domanda ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi comportava l'esigenza di richiedere integrazioni documentali in data 07/12/2021 (ns. PG/2021/188102);
- a seguito della presentazione da parte dei proponenti in data 22/12/2021 e 23/12/2021 della documentazione integrativa richiesta (ns. PG/2021/196964, PG/2021/197815), veniva esperita con esito positivo la verifica di completezza documentale della domanda (ns. PG/2022/3083), per cui si provvedeva alla pubblicazione sul BURERT in data 19/01/2022 dell'avviso di avvenuto deposito anche della documentazione di AIA, ai sensi della DGR n. 1795/2016. In data coincidente, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di autorità competente del procedimento di autorizzazione unica di VIA, pubblicava sul proprio sito web l'avviso di deposito per il progetto in questione, di cui veniva data informazione nell'albo pretorio informatico del Comune di Ravenna. L'avviso al pubblico teneva luogo della comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unica di VIA, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e smi;
- al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori per l'eventuale richiesta di integrazioni veniva indetta, con nota ns. PG/2022/9348 del 21/01/2022, una Conferenza di Servizi istruttoria in modalità sincrona che si riuniva in data 14/02/2022, da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi, richiesti ai proponenti in data 16/03/2022 nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA (ns. PG/2022/44194);
- in ragione della complessità della documentazione da presentare, veniva richiesta dai proponenti una proroga temporale del termine inizialmente fissato per la presentazione delle integrazioni (ns. PG/2022/58602), concessa da ARPAE- SAC di Ravenna con nota ns. PG/2022/59789;
- a seguito della presentazione da parte dei proponenti della documentazione integrativa in data 31/05/2022 (ns. PG/2022/90620), in data 08/06/2022 (ns. PG/2022/94957), in data 16/07/2022 (ns. PG/2022/99887) e in data 17/07/2022 (ns. PG/2022/100903), la Regione Emilia-Romagna la pubblicava sul proprio sito web in data 06/07/2022 e tramite proprio apposito avviso avviava una nuova consultazione del pubblico, di cui veniva data informazione nell'albo pretorio informatico del Comune di Ravenna. In data coincidente si provvedeva alla pubblicazione sul BURERT dell'avviso al pubblico anche ai fini del procedimento di AIA;
- concluso il periodo di nuova consultazione del pubblico, veniva indetta la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona per l'esame delle integrazioni e il completamento dell'istruttoria di PAUR, le cui valutazioni e conclusioni vengono assunte anche ai fini istruttori per il rilascio dell'AIA in oggetto, che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - si insediava svolgendo una prima seduta in data 28/07/2022 (convocata con nota ns. PG/2022/104845) da cui emergevano carenze documentali delle integrazioni presentate dai proponenti;
 - a seguito di integrazioni fornite a titolo volontario dai proponenti in data 10/08/2022 (ns. PG/2022/132918), in data 09/09/2022 (ns. PG/2022/147730, PG/2022/147734, PG/2022/147739, PG/2022/147742, PG/2022/147748) e in data 22/12/2022 (ns. PG/2022/209452), si teneva in data 31/01/2023 la seduta conclusiva dei lavori convocata con nota ns. PG/2022/208321, successivamente aggiornata in data 17/05/2023 e in data 31/05/2023 in relazione alla necessità emersa nel corso della prima riunione di chiarimenti e precisazioni su alcuni aspetti presentati a titolo volontario dai proponenti in data 09/02/2023 (ns. PG/2023/23708);
- in particolare, al fine di assumere la decisione sul rilascio dell'AIA in oggetto, nell'ambito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi decisoria venivano acquisiti:

- valutazione positiva, con prescrizioni, del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011 espressa dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna ai fini della prevenzione incendi (ns. PG/2022/29519 del 22/02/2022);
 - parere favorevole espresso dalla Provincia di Ravenna con Atto del Presidente n. 88 del 17/08/2022 (ns. PG/2022/138628 del 24/08/2022);
 - parere favorevole condizionato espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna (ns. PG/2022/120607 del 20/07/2022 e ns. PG/2023/14347 del 26/01/2023);
 - parere favorevole espresso da AUSL della Romagna - Direzione Dipartimento di Sanità Pubblica per gli aspetti igienico-sanitari (ns. PG/2022/128495 del 03/08/2022);
 - parere favorevole espresso da AUSL della Romagna - Direzione Dipartimento di Sanità Pubblica sull'esercizio delle industrie insalubri di cui agli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (ns. PG/2022/131500 del 08/08/2022);
 - nulla osta condizionato dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po rilasciato con provvedimento n. 2022/221 del 22/07/2022 (ns. PG/2022/124216 del 27/07/2022 e ns. PG/2023/15133 del 27/01/2023);
 - parere favorevole espresso dal Comune di Ravenna sugli tutti gli aspetti di competenza, senza prescrizioni del Sindaco sugli aspetti di insalubrità di cui agli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PG/2023/16070 del 30/01/2023 e ns. PG/2023/21530 del 06/02/2023);
 - permesso di costruire n. 93/2022 rilasciato dal Comune di Ravenna con PG 229140 del 03/11/2022, quale titolo abilitativo edilizio da ricomprendere in AIA, con successivo chiarimento acquisito in data 30/05/2023 (ns. PG/2023/94271);
 - relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta di contributo tecnico avanzata da ARPAE – SAC di Ravenna con nota ns. PG/2022/9326 del 21/01/2022, comprensiva di parere favorevole, con prescrizioni, sul Piano di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente da inserire nell'AIA, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PG/2023/49552 del 21/03/2023);
 - nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA non pervenivano osservazioni da parte di soggetti interessati;
 - ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 8) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, vengono assunte le più recenti valutazioni e i provvedimenti adottati dall'Autorità Competente in materia di rischio di incidente rilevante (RIR), armonizzando le condizioni dell'AIA alle relative prescrizioni. In proposito, ai fini della realizzazione dell'installazione oggetto della presente AIA che si configura come nuovo stabilimento RIR di soglia superiore, risulta rilasciato Nulla Osta di Fattibilità (NOF) condizionato dal competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) dell'Emilia Romagna con verbale n. 380 del 22/06/2022 (ns. PG/2022/110967).
- L'istruttoria per il rilascio del NOF comprende la valutazione del progetto delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR n. 151/2011. Pertanto le conclusioni del CTR verranno acquisite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai fini dell'emissione del parere di cui all'art. 3, comma 3 del DPR n. 151/2011;

VISTI:

- il *Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49* in materia di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE);
- il *Decreto Legislativo 20 novembre 2008 n. 188* concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti;
- la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come

successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

VERIFICATO che il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie necessarie al rilascio dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi con la riduzione di cui all'art. 31, comma 4) della LR n. 4/2018;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "*direttiva IED*"), fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. In adeguamento a tale previsione potrà rendersi necessario valutare l'integrazione del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA;
- la corretta applicazione del suddetto art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi è ancora oggetto di approfondimenti al tavolo tecnico nazionale Ministero Ambiente-Regioni e che è contemporaneamente attivo un gruppo di lavoro regionale per la definizione dei criteri tecnici di valutazione delle proposte di monitoraggio basati anche sulle caratteristiche del sito dell'installazione, come comunicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 03/04/2018 (ns. PGRA/2018/4339) e in data 04/10/2018 (ns. PGRA/2018/13005);
- è pertanto rimandata ad apposito atto regionale l'approvazione dei criteri per l'applicazione di tale previsione normativa, degli strumenti cartografici per l'utilizzo dei dati da parte dei gestori e delle indicazioni sulle tempistiche per la presentazione delle valutazioni e proposte dei gestori (ns. PGRA/2018/13936);

VISTO il *Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, n. 141* recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in relazione all'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

VISTO il regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, adottato con *Decreto Ministeriale 15 aprile 2019, n. 95*;

PRESO ATTO degli esiti presentati con la domanda di AIA relativi alla verifica eseguita dal gestore secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del DM n. 95/2019 per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3) del DM n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione della suddetta relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e trattamento di rifiuti anche pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto è pertanto determinata secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 soprarichiamata;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG 2013/16882 del 22/01/2013 ("*Sesta Circolare IPPC*") con cui viene fornito, quale atto di indirizzo, schema di riferimento per l'AIA;

VISTI gli ulteriori atti di indirizzo regionali e, in particolare:

- *Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna*, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", che individua il portale IPPC-AIA come strumento obbligatorio, in ambito regionale, per la trasmissione tramite procedura telematica dei report annuali degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno;
- *Determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna* recante indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate;
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018* avente per oggetto "Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";
- *Determinazione n. 356 del 13 gennaio 2022 della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna* con cui è stata approvata la programmazione regionale dei controlli per le installazioni con AIA per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la DGR n. 2124/2018;
- *Nota AIA n. 1/2019* con cui la Regione Emilia-Romagna forniva chiarimenti in merito alla DGR n. 2124/2018. In particolare, nel caso di installazioni nuove autorizzate dopo l'approvazione del piano triennale, la frequenza di ispezione viene indicata nell'atto autorizzativo e vale fino alla successiva programmazione triennale;
- *Nota AIA n. 3/2019* con cui la Regione Emilia-Romagna forniva indicazioni sui criteri per l'individuazione delle prescrizioni AIA, sui parametri oggetto del piano di monitoraggio e controllo, e sulle tempistiche per la presentazione della documentazione di riesame complessivo;

CONSIDERATO che unitamente alla proposta di verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi decisoria indetta nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA regionale veniva trasmesso al gestore in data 05/05/2023 (ns. PG/2023/78573) lo schema dell'AIA per eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10, comma 5) della LR n. 21/2004 e dell'Allegato J alla DGR n. 1795/2016. Come riportato nel verbale conclusivo, in sede di Conferenza dei Servizi decisoria venivano condivise le precisazioni nonché discusse le osservazioni presentate dal gestore anche allo schema di AIA in data 15/05/2023 (PG/2023/84565) che venivano in parte accolte e quindi recepite nell'AIA;

ACQUISITE in data 31/05/2023 le conclusioni positive della Conferenza dei Servizi decisoria per il procedimento di autorizzazione unica di VIA contenute nel verbale conclusivo sottoscritto al termine dei lavori, successivamente trasmesso alla competente Regione Emilia-Romagna per l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico di VIA con deliberazione di Giunta Regionale;

DATO ATTO che rispetto agli obblighi inerenti le disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e smi, veniva acquisita la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata in data 09/12/2022, ai sensi dell'art. 88, comma 1), utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno (ns. PG/2022/202777);

RITENUTO pertanto che sussistano gli elementi per procedere al rilascio a favore di HEA dell'AIA in oggetto per l'avvio e lo svolgimento dell'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti anche pericolosi (punti 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d, 5.3.a.ii, 5.3.a.iii, 5.3.b.ii, 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) nell'installazione IPPC da realizzare in Comune di Ravenna, località Ca' Ponticelle, via Canale Magni;

DATO ATTO che la presente AIA sarà contenuta nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA citato nelle premesse, acquisendo efficacia dalla data di approvazione del PAUR stesso con deliberazione di Giunta Regionale;

CONSIDERATO che con DGR n. 527 del 03/04/2023 è stata adottata la proposta di Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2030 per cui trovano applicazione le norme di salvaguardia e le disposizioni transitorie di cui all'art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione;

SU proposta del responsabile dell'endoprocedimento di AIA, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI RILASCIARE, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 21/2004 e smi, a **HEA SpA** avente sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat 2/4 (CF/PIVA 03931271203), nella persona del suo gestore, l'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** per la realizzazione e l'esercizio della **nuova installazione IPPC di stoccaggio e trattamento di rifiuti anche pericolosi** (punti 5.1.b, 5.1.c, 5.1.d, 5.3.a.ii, 5.3.a.iii, 5.3.b.ii, 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) in Comune di Ravenna, località Ca' Ponticelle, via Canale Magni (denominata "Piattaforma polifunzionale Ponticelle");
2. Di dare atto che, ai fini della realizzazione dell'installazione IPPC in oggetto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 6, comma 14) e dall'art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs n. 152/2006 e smi la presente AIA comprende il permesso di costruire in allegato, costituendo autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi. Come successivamente chiarito dal Comune di Ravenna (ns. PG/2023/94271 del 30/05/2023), in merito alla clausola n. 10 di tale titolo abilitativo edilizio si precisa che la stessa si riferisce alla messa in esercizio delle infrastrutture relative ai rispettivi impianti di gestione dei rifiuti, oggetto dello stesso PAUR che comprende anche la presente AIA, che sono in qualche modo legate; la costruzione delle infrastrutture dei suddetti rispettivi impianti può avvenire anche in tempi diversi e conseguentemente potranno essere presentate due diverse Segnalazioni Certificate di conformità Edilizia e Agibilità (SCEA);
3. Di dare atto altresì che, trattandosi di nuovo stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante di soglia superiore, **prima di dare inizio all'attività** dell'installazione oggetto della presente AIA deve essere ottenuto il Parere Tecnico Conclusivo di cui all'art. 17, comma 2 del D.Lgs n. 105/2015 e smi, per cui il gestore è tenuto a presentare al competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato, fornendo le informazioni supplementari richieste in sede di Nulla Osta di Fattibilità (NOF) rilasciato dal CTR con verbale n. 380 del 22/06/2022. Le valutazioni di prevenzioni incendi verranno espletate nell'ambito dell'istruttoria tecnica di cui all'art. 17, comma 2) del D.Lgs n. 105/2015 e smi al termine della quale saranno comunicate le determinazioni di competenza del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
4. Di stabilire che terminati i lavori di realizzazione, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente AIA per l'esercizio dell'installazione IPPC, il gestore è tenuto a darne preventiva comunicazione ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna;
5. Di vincolare l'AIA con le relative condizioni per l'esercizio dell'installazione IPPC di cui all'Allegato parte integrante della presente determinazione, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 5.a) La gestione e la conduzione dell'installazione IPPC, comprese le azioni di adeguamento/miglioramento richieste per lo svolgimento dell'attività, devono essere attuati nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate nella Sezione D dell'Allegato alla presente AIA;
 - 5.b) La presente AIA è comunque soggetta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - 5.c) Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, ad ARPAE – SAC di Ravenna anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'AIA;
 - 5.d) In caso di modifica degli impianti, il gestore comunica le modifiche progettate per via telematica – ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna e allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna - tramite i servizi del Portale AIA-IPPC. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 11, comma 3) della LR n. 21/2004;
6. Di dare atto che le condizioni stabilite con la presente AIA tengono conto delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018;
7. Di fissare, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la **validità dell'AIA pari a 10 anni** a partire dalla data di efficacia della presente provvedimento, fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA è comunque disposto secondo quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per cui il gestore è tenuto a provvedere a termini di legge;

8. Di stabilire che **prima dell'avvio effettivo** dell'esercizio delle operazioni di stoccaggio e trattamento di rifiuti anche pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto, il gestore è tenuto a prestare a favore di questa Agenzia la dovuta garanzia finanziaria secondo i criteri e le modalità definiti nel paragrafo B3) della Sezione B dell'Allegato alla presente AIA, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento.

L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio e trattamento di rifiuti anche pericolosi oggetto della presente AIA è sospesa fino alla comunicazione di avvenuta accettazione della relativa garanzia finanziaria da parte di ARPAE – SAC di Ravenna;

9. Di dare atto che la garanzia finanziaria richiesta, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
10. Di esercitare, ai sensi dell'art. 12 della LR n. 21/2004 e smi, il monitoraggio e il controllo del rispetto delle condizioni di AIA in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29-decies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dei servizi competenti di ARPAE.
ARPAE - SAC di Ravenna, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di AIA, procederà secondo quanto stabilito nell'AIA stessa e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
11. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 20 della LR n. 4/2018, la presente AIA sarà contenuta nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA citato nelle premesse, acquisendo efficacia alla data di approvazione del PAUR stesso con deliberazione di Giunta Regionale.
La Regione Emilia-Romagna in qualità di autorità competente del procedimento di autorizzazione unica di VIA, provvederà alla pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale telematico (BURERT) del PAUR, comprensivo della presente AIA, assolvendo anche agli obblighi di pubblicizzazione di cui all'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi;
12. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;
13. Di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 7 e 36 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della proposta di Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2030 adottata con DGR n. 527 del 03/04/2023, entro 2 anni dalla data della sua approvazione dovrà essere previsto l'eventuale adeguamento della presente AIA alle disposizioni in esso contenute;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

Sezione informativa**A1) DEFINIZIONI**

Ai fini della presente AIA e ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, si intende per:

- **Inquinamento:** l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi.
- **Emissione:** lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo.
- **Attività IPPC:** attività rientrante nelle categorie di attività industriali elencate nell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- **Installazione:** l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività IPPC e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.
- **Modifica:** variazione dell'impianto, comprese la variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, che può produrre effetti sull'ambiente.
- **Modifica sostanziale:** variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che, secondo l'Autorità Competente, produce effetti negativi e significativi sull'ambiente.
- **Gestore:** qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi.
- **Migliori Tecniche Disponibili (Best Available Techniques - BAT):** la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. In particolare, si intende per:
 - *tecniche:* sia le tecniche impiegate, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
 - *disponibili:* le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
 - *migliori:* le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
- **Documento di riferimento sulle BAT (Bref):** documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13, paragrafo 6 della direttiva 2010/75/UE.
- **Conclusioni sulle BAT:** documento adottato secondo quanto specificato dall'art. 13, paragrafo 5 della direttiva 2010/75/UE (pubblicato in italiano nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) contenente le parti di un Bref riguardanti le conclusioni sulle BAT, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle BAT, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.
- **Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-Ael):** intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche.
- **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):** il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, avente per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC*) proveniente da attività IPPC, e prevede misure tese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Un'AIA può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore.
- **Autorità Competente AIA:** la pubblica amministrazione cui compete il rilascio dell'AIA (*ARPAE - SAC di Ravenna*, per l'installazione IPPC oggetto della presente AIA).
- **Ispezione ambientale:** tutte le azioni, ivi comprese le visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'Autorità Competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di AIA da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorarne l'impatto ambientale.

- **Organo di Controllo:** il soggetto (*ARPAE – ST di Ravenna*, per le installazioni soggette ad AIA di competenza di ARPAE - SAC di Ravenna) incaricato di effettuare le ispezioni ambientali per accertare, secondo quanto previsto e programmato nell'AIA e con oneri a carico del gestore:
 - il rispetto delle condizioni dell'AIA;
 - la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'Autorità Competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
- **Relazione di riferimento:** informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.
- **Acque sotterranee:** tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo.
- **Suolo:** lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi.

Le ulteriori definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente AIA sono le medesime di cui all'art. 5, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

A2) INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

A2.1) Informazioni sull'installazione

Sito

Comune di Ravenna (RA), località Ca' Ponticelle, Via Canale Magni

Installazione

La nuova installazione IPPC denominata *Piattaforma polifunzionale Ponticelle* oggetto della presente AIA si compone di un impianto di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti anche pericolosi, con operatività annua pari a 250 giorni/anno, costituito dalle seguenti sezioni impiantistiche:

- *sezione N1:* locale lavorazione rifiuti solidi sfusi e confezionati;
- *sezione N2:* sala triturazione rifiuti solidi sfusi e confezionati;
- *sezione N3:* 5 baie di stoccaggio/raggruppamento/deposito temporaneo rifiuti solidi sfusi, in area esterna sotto tettoia;
- *sezione N4:* 13 baie di stoccaggio/lavorazione/deposito temporaneo rifiuti solidi sfusi, all'interno di edificio;
- *sezione N7:* locale stoccaggio/deposito temporaneo rifiuti solidi confezionati, a terra e su scaffali, con area dedicata ai rifiuti comburenti (HP2) indipendentemente dal loro stato fisico;
- *sezione N8:* locale stoccaggio/deposito temporaneo rifiuti liquidi confezionati a terra e su scaffali, con area dedicata ai rifiuti idroreattivi (HP3/HP12) indipendentemente dal loro stato fisico;
- *sezione N9:* parco serbatoi rifiuti liquidi sfusi, costituito da 6 serbatoi dedicati allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso (infiammabili, acidi/alcalini, altobollenti), 2 serbatoi dedicati alle operazioni di miscelazione dei rifiuti e 2 serbatoi dedicati al deposito temporaneo dei rifiuti miscelati;
- *sezione N10:* locale lavorazione rifiuti liquidi e bifasici confezionati, con area dedicata al lavaggio degli imballaggi derivanti dalle lavorazioni svolte in impianto;
- *sezione N11:* stoccaggio rifiuti solidi sfusi in cassoni, in area esterna sotto tettoia.

per lo svolgimento delle seguenti attività di gestione dei rifiuti anche pericolosi:

- deposito preliminare (D15) / messa in riserva (R13) in diverse parti dell'impianto, in relazione a stato fisico, confezionamento, caratteristiche di pericolosità del rifiuto da stoccare, con capacità massima istantanea di stoccaggio fissata complessivamente pari a **6.658 t** di rifiuti anche pericolosi;
- riconfezionamento, triturazione, separazione, addensamento, umidificazione (D14/R12), raggruppamento (D13/R12), cernita (D14), con capacità massima giornaliera di trattamento fissata complessivamente pari a **450 t/giorno** di rifiuti anche pericolosi;
- miscelazione (D13/R12), con capacità massima giornaliera di trattamento fissata pari a **690 t/giorno** di rifiuti anche pericolosi;
- trattamento chimico-fisico (D9), con capacità massima giornaliera di trattamento fissata pari a **240 t/giorno** di rifiuti anche pericolosi.

La potenzialità annua di trattamento dei rifiuti nell'impianto è fissata complessivamente pari a **60.000 t/anno**, di cui al massimo 45.000 t/anno di rifiuti pericolosi.

È localizzata in adiacenza ad un'altra nuova installazione IPPC di recupero di rifiuti non pericolosi a matrice terrosa (denominata *Piattaforma bio-recupero Ponticelle*) condotta da differente gestore (ENI Rewind SpA, società costituente la stessa HEA SpA) e oggetto di propria AIA, con cui condivide alcune aree e utilities in ottica di sinergia e razionalità di infrastrutturazione complessiva del sito.

Gestore

HEA SpA (CF/PIVA 03931271203) avente sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat, n. 2/4.

Attività IPPC

L'attività prevista è riconducibile alle seguente categoria di attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi:

- **5.1.** *Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:*
 - b) trattamento chimico-fisico;*
 - c) dosaggio e miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;*
 - d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;*
- **5.3.a)** *Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:*
 - ii) trattamento chimico-fisico;*
 - iii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;*
- **5.3.b)** *Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:*
 - ii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;*
- **5.5** *Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.*

Autorizzazioni comprese e sostituite:

Ai fini dell'esercizio della nuova installazione IPPC in oggetto, la presente AIA comprende e sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni settoriali ambientali:

- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi all'esercizio di operazioni di stoccaggio (R13/D15) e pretrattamento, mediante riconfezionamento, triturazione, separazione, addensamento, umidificazione (D14/R12), raggruppamento (D13/R12), cernita (D14), miscelazione (D13/R12), trattamento chimico-fisico (D9), di rifiuti solidi e liquidi anche pericolosi;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

La presente AIA regola altresì gli scarichi idrici indiretti destinati con reti fognarie condivise con la coinsediata Piattaforma bio-recupero Ponticelle a trattamento nell'impianto TAS del Centro Ecologico Baiona gestito da HERAmbiente SpA, per cui resta ferma la responsabilità univocamente associata di ogni singolo gestore in corrispondenza del relativo punto di consegna nella rete fognaria unitaria individuato ai propri limiti di batteria a piè d'impianto, stabilendo obblighi di monitoraggio sulla base degli autocontrolli previsti per la verifica del rispetto delle specifiche di accettazione al trattamento definite dal gestore dell'impianto centralizzato di depurazione, senza indicare limiti specifici.

La presente AIA, costituendo anche autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, comprende il permesso di costruire quale titolo abilitativo edilizio.

A3) ITER ISTRUTTORIO RILASCIO AIA (nel procedimento di autorizzazione unica di VIA regionale)

- **28/10/2021** presentazione congiunta da parte dei proponenti ENI Rewind SpA e HEA SpA alla Regione Emilia-Romagna della domanda di attivazione del procedimento di autorizzazione unica di VIA (ns. PG/2021/167343, PG/2021/167744, PG/2021/170097), comprensiva, per quanto di pertinenza di **HEA SpA**, di domanda di rilascio di prima AIA, presentata in data 29/10/2021 anche per via telematica tramite Portale IPPC-AIA (ns. PG/2021/168332);
- **08/11/2021** pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna ai fini della verifica di completezza (ns. PG/2021/172520);
- **07/12/2021** richiesta integrazioni per completezza documentale inoltrata da ARPAE- SAC di Ravenna con nota ns. PG//2021/188102;
- **22/12/2021** presentazione da parte dei proponenti di parte delle integrazioni documentali richieste ai fini dell'avvio della procedura di PAUR (ns. PG/2021/196964);
- **23/12/2021** presentazione da parte dei proponenti della restante parte delle integrazioni documentali richieste ai fini dell'avvio della procedura di PAUR (ns. PG/2021/197815);
- **19/01/2022** a seguito di esito positivo della verifica di completezza documentale della domanda (ns. PG/2022/3083), pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuto deposito della documentazione di AIA. In data coincidente, la Regione Emilia-Romagna pubblicava sul proprio sito web l'avviso di deposito per il progetto oggetto di PAUR, di cui veniva data informazione nell'albo pretorio informatico

del Comune di Ravenna. L'avviso al pubblico teneva luogo della comunicazione di avvio del procedimento di PAUR;

- **14/02/2022** seduta unica della Conferenza dei Servizi istruttoria in modalità sincrona convocata con nota ns. PG/2022/9348;
- **18/02/2022** scadenza deposito degli elaborati presentati per la procedura di PAUR: nel corso del periodo di pubblicazione non perveniva alcuna osservazione da parte di soggetti interessati;
- **16/03/2022** richiesta integrazioni ai fini istruttori inoltrata da ARPAE- SAC di Ravenna nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA (PG/2022/44194);
- **06/04/2022** richiesta da parte dei proponenti di proroga temporale (90 giorni) del termine inizialmente fissato per la presentazione della documentazione integrativa (ns. PG/2022/58602), concessa da ARPAE- SAC di Ravenna con nota ns. PG/2022/59789;
- **31/05/2022** presentazione da parte dei proponenti di documentazione integrativa (ns. PG/2022/90620);
- **08/06/2022** presentazione da parte dei proponenti di documentazione integrativa (ns. PG/2022/94957);
- **16/06/2022** presentazione da parte dei proponenti di documentazione integrativa (ns. PG/2022/99887);
- **17/06/2022** presentazione da parte dei proponenti di documentazione integrativa (ns. PG/2022/100903);
- **06/07/2022** la Regione Emilia-Romagna pubblicava sul proprio sito web le integrazioni documentali agli elaborati presentati per la procedura di PAUR e tramite apposito avviso avviava una nuova consultazione del pubblico, di cui veniva data informazione nell'albo pretorio informatico del Comune di Ravenna. In data coincidente, pubblicazione sul BURERT dell'avviso al pubblico anche ai fini del procedimento di AIA;
- **21/07/2022** scadenza deposito delle integrazioni apportate agli elaborati presentati per la procedura di PAUR: nel corso del periodo di pubblicazione non perveniva alcuna osservazione da parte di soggetti interessati;
- **28/07/2022** insediamento e 1^a) seduta della Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona convocata con nota ns. PG/2022/104845 da cui emergevano carenze documentali delle integrazioni presentate;
- **10/08/2022** presentazione a titolo volontario da parte dei proponenti di documentazione integrativa contenente chiarimenti/precisazioni (ns. PG/2022/132918);
- **09/09/2022** presentazione a titolo volontario da parte dei proponenti di documentazione integrativa contenente chiarimenti/precisazioni (ns. PG/2022/147730, PG/2022/147734, PG/2022/147739, PG/2022/147742, PG/2022/147748);
- **22/12/2022** presentazione a titolo volontario da parte dei proponenti di documentazione integrativa contenente chiarimenti/precisazioni (ns. PG/2022/209452);
- **31/01/2023** 2^a) seduta (1^a riunione) della Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona convocata con nota ns. PG/2022/208321, successivamente aggiornata in relazione alla necessità di chiarimenti e precisazioni su alcuni aspetti emersi nel corso riunione;
- **09/02/2023** presentazione a titolo volontario da parte dei proponenti di documentazione integrativa contenente ulteriori chiarimenti/precisazioni (ns. PG/2023/23708);
- **05/05/2023** trasmissione da parte di ARPAE - SAC di Ravenna, unitamente alla proposta di verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi decisoria, dello schema di AIA al gestore (ns. PG/2023/78573) per eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10, comma 5) della LR n. 21/2004 e dell'Allegato J alla DGR n. 1795/2016;
- **15/05/2023** presentazione da parte del gestore di una serie di precisazioni e osservazioni anche allo schema di AIA (ns. PG/2023/84565);
- **17/05/2023** aggiornamento della 2^a) seduta della Conferenza dei Servizi decisoria (2^a riunione);
- **31/05/2023** aggiornamento della 2^a) seduta (3^a riunione) e conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona, con acquisizione del verbale conclusivo predisposto da ARPAE – SAC di Ravenna in qualità di autorità incaricata dell'istruttoria di PAUR e sottoscritto al termine dei lavori della CdS, successivamente trasmesso alla competente Regione Emilia-Romagna per l'adozione del PAUR con deliberazione di Giunta Regionale. Come riportato nel verbale conclusivo, in sede di Conferenza dei Servizi decisoria venivano condivise le precisazioni nonché discusse le osservazioni presentate dal gestore anche allo schema di AIA che venivano in parte accolte e quindi recepite nell'AIA.

Sezione finanziaria

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria al rilascio di AIA
 (ai sensi del DM 24 aprile 2008 e della DGR n. 1913/2008 e smi)

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ISTRUTTORIA PER RILASCIO AIA

C_D - Costo istruttoria per acquisizione e gestione della domanda, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio di impianto

C_D (installazione di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi non soggetto ad AIA statale)	€ 2.500
---	----------------

C_{ARIA} - Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria"

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Numero di fonti di emissioni in aria					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante	€ 200					
da 1 a 4 inquinanti	€ 800	€ 1.250	€ 2.000	€ 3.000	€ 4.500	€ 12.000
da 5 a 10 inquinanti	€ 1.500	€ 2.500	€ 4.000	€ 5.000	€ 7.000	€ 20.000
da 11 a 17 inquinanti	€ 3.000	€ 7.500	€ 12.000	€ 16.500	€ 20.000	€ 33.000
più di 17 inquinanti	€ 3.500	€ 8.000	€ 16.000	€ 30.000	€ 34.000	€ 49.000
C_{ARIA} (*)						€ 1.450

(*) tariffa calcolata come sommatoria delle cifre ottenute per ogni raggruppamento dei punti di emissione in atmosfera secondo le classi di inquinanti emessi

C_{H2O} - Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità delle acque"

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Numero di scarichi				
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8	
Nessun inquinante	€ 50	€ 100		€ 400	
da 1 a 4 inquinanti	€ 950	€ 1.500	€ 2.000	€ 5.000	
da 5 a 7 inquinanti	€ 1.750	€ 2.800	€ 4.200	€ 8.000	
da 8 a 12 inquinanti	€ 2.300	€ 3.800	€ 5.800	€ 10.000	
da 13 a 15 inquinanti	€ 3.500	€ 7.500	€ 15.000	€ 29.000	
più di 15 inquinanti	€ 4.500	€ 10.000	€ 20.000	€ 30.000	
C_{H2O}					€ 0

C_{RP/RnP} - Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "rifiuti".

Tonnellate/giorno oggetto di domanda	0	fino a 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 20	oltre 20 fino a 50	oltre 50
Rifiuti pericolosi	€ 0	€ 500	€ 1.000	€ 2.200	€ 3.200	€ 5.000
Rifiuti non pericolosi	€ 0	€ 250	€ 500	€ 1.200	€ 1.800	€ 3.000
C_{RP/RnP} operazioni R/D						€ 5.000
C_{RP/RnP} deposito temporaneo						€ 300

$$C_{RP/RnP} = € 5.000 + € 300 = € 5.300$$

C₅ - Costi istruttori per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzioni della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali

Ulteriore componente ambientale da considerare	clima acustico C_{CA}	tutela quantitativa della risorsa idrica C_{RI}	campi elettromagnetici C_{EM}	odori C_{Od}	sicurezza del territorio C_{ST}	ripristino ambientale C_{RA}
		€ 1.750	€ 3.500	€ 2.800	€ 700	€ 1.400
$C_5 (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})$						€ 2.450

C_{SGA} - Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la ridefinizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale (certificazione ISO 14001, registrazione EMAS)

$C_{SGA} = € 0$ All'atto del rilascio della presente AIA, l'impianto non risulta certificato secondo la norma ISO 14001 o registrato EMAS

C_{Dom} - Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda di rilascio determinate da particolari forme di presentazione della domanda

Tipo impianto	Domanda presentata	
	secondo le specifiche fornite dall'Autorità Competente	con copia informatizzata
Installazione di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi non soggetto ad AIA statale	€ 1.000	€ 500
C_{Dom}		€ 1.500

T_i - tariffa istruttorio per rilascio AIA

$$\begin{aligned}
 T_i &= C_D - C_{SGA} - C_{Dom} + C_{ARIA} + C_{H2O} + C_{RP/RnP} + C_5 = \\
 &= € 2.500,00 - € 0 - € 1.500,00 + € 1.450,00 + € 0 + € 5.300,00 + € 2.450,00 = € 10.200,00 \rightarrow (-10\%) \\
 &= \mathbf{€ 9.180,00}
 \end{aligned}$$

tenuto conto della corresponsione di una pluralità di oneri istruttori nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA che comprende anche la presente AIA, per cui la tariffa istruttorio relativa al rilascio di AIA è ridotta nella misura del 10% ai sensi dell'art. 31, comma 4) della LR n. 4/2018.

Il gestore ha provveduto, conformemente a quanto previsto dal DM 24 aprile 2008 con le integrazioni e adeguamenti di cui alla DGR n. 1913/2008 e smi, al pagamento delle spese istruttorie necessarie al rilascio dell'AIA, con versamento effettuato a favore di ARPAE in data 28/10/2021 (per un importo pari a € 9.180,00).

B2) Calcolo grado di complessità dell'installazione
(ai sensi della DGR n. 667/2005)

CALCOLO INDICE DI COMPLESSITÀ DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE AIA

Indicatore			Contributi corrispondenti ad un livello dell'indicatore (espresso in n. di ore)			Contributo all'indice di complessità (espresso in numero di ore)
			A (alta)	M (media)	B (bassa)	
Emissioni in atmosfera	convogliate	n° sorgenti: 3			1,5	1,5
		n° inquinanti: 1-4			1,5	1,5
		Quantità: >100.000 m³/h	7			7
	diffuse	Sì	4,5			4,5
	fuggitive	No	0			0
Bilancio idrico	consumi idrici	Quantità prelevata: 1 - 2.000 m³/d			1,5	1,5
		n° inquinanti: > 7	7			7
	scarichi idrici	Quantità scaricata: 1 - 2.000 m³/d			1,5	1,5
Produzione rifiuti		n° EER rifiuti NP: >11	7			7
		n° EER rifiuti P: >7	7			7
		Quantità annua di rifiuti prodotti: > 5.000 t	7			7
Fonti di potenziale contaminazione suolo		n° inquinanti: 0			1,5	1,5
		n° sorgenti: 0			1,5	1,5
		Area occupata: 0 m²			1,5	1,5
Rumore		n° sorgenti: >20	8			8
Totale						58
Impianto dotato di registrazione EMAS: No						x 0,6
Impianto dotato di certificazione ISO 14000: No						x 0,8
Indice di complessità delle attività istruttorie IC (espresso in numero di ore)						58

CALCOLO GRADO DI COMPLESSITÀ DELL'INSTALLAZIONE

INDICE DI COMPLESSITÀ DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE IC (ESPRESSO IN NUMERO DI ORE)	> di 80	da 40 a 80	< di 40
GRADO DI COMPLESSITÀ DELL'IMPIANTO	ALTO	MEDIO	BASSO

Ai fini del calcolo delle tariffe dei controlli programmati e per eventuali successive modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA, è pertanto da considerare un grado **MEDIO** di complessità dell'installazione.

B3) Definizione della garanzia finanziaria richiesta, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti anche pericolosi nell'installazione

DETERMINAZIONE IMPORTO GARANZIA FINANZIARIA

Operazioni di stoccaggio di rifiuti anche pericolosi

- Capacità massima istantanea di stoccaggio (D15-R13): 6.658 t (rifiuti anche pericolosi)
- Calcolo importo garanzia finanziaria: 6.658 t x 250,00 €/t = **1.664.500,00 €**

Operazioni di pretrattamento di rifiuti anche pericolosi

- Potenzialità annua di pretrattamento (D9-D13-D14-R12): 45.000 t/anno (rifiuti pericolosi)
- Potenzialità annua di pretrattamento (D9-D13-D14-R12): 15.000 t/anno (rifiuti non pericolosi)
- Calcolo importo garanzia finanziaria: 45.000 t/anno x 15,00 €/t + 15.000 t/anno x 12,00 €/t = **855.000,00 €**

Importo totale garanzia finanziaria = 1.664.500,00 € + 855.000,00 € = 2.519.500,00 €

DURATA E TERMINI GARANZIA FINANZIARIA

La garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti anche pericolosi nell'installazione IPPC oggetto della presente AIA deve avere durata pari a quella dell'AIA stessa, maggiorata di 2 anni.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE – SAC di Ravenna in data precedente alla scadenza dell'AIA, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.


CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA A CARICO DEL GESTORE

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- ✓ reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- ✓ fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Sezione di valutazione integrata ambientale**C1) INQUADRAMENTO TERRITORIALE, AMBIENTALE E DESCRIZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO****C1.1) Inquadramento territoriale e programmatico**

La nuova installazione oggetto della presente AIA, denominata *Piattaforma polifunzionale Ponticelle*, sorgerà nell'area Ca' Ponticelle in Comune di Ravenna, in adiacenza ad un'altra nuova installazione IPPC di recupero di rifiuti non pericolosi a matrice terrosa (denominata *Piattaforma bio-recupero Ponticelle*) condotta da differente gestore e oggetto di propria AIA, con cui condivide alcune aree e utilities in ottica di sinergia e razionalità di infrastrutturazione complessiva del sito.



Il sito di interesse è ubicato nell'area industriale di Ravenna, di cui la zona portuale è parte integrante e complementare, in un contesto territoriale "sensibile" e di particolare complessità per la presenza della zona turistica lungo la costa, di una pineta litoranea e di un sistema idrico caratterizzato dalle Pialasse Baiona e Piombone. La città di Ravenna è situata in direzione Sud-Ovest a pochi chilometri dall'area industriale che all'estremità Nord/Nord-Ovest confina con il Parco del Delta del Po.

In particolare, l'area interessata dalla nuova installazione oggetto della presente AIA avente estensione di circa 2 ha, escluse utilities condivise e aree comuni, si colloca tra lo Stabilimento Multisocietario ad Est e l'area artigianale Bassette di Ravenna ad Ovest, prospiciente a Via Canale Magni, nel tratto fra Rotonda degli Scaricatori e Rotonda degli Ormeggiatori; è localizzata in un contesto artigianale/industriale con abitazioni sparse in direzione Nord e Ovest, mentre i centri abitati più vicini sono Ravenna (2 km a Sud), Punta Marina a Est e Marina di Ravenna a Nord-Est a circa 4 km.

Il sito di ubicazione della nuova installazione oggetto della presente AIA fa parte del polo petrolchimico realizzato a Ravenna a metà degli anni '50 del Novecento. Nel 1983, le attività produttive passarono da Anic a Enichem, poi dagli anni Novanta si seguirono ulteriori cessioni, fino ad arrivare a Syndial (ora ENI Rewind), che ha acquisito tutte le aree, interne ed esterne allo stabilimento petrolchimico, tra cui l'area Ca' Ponticelle. In passato nell'area erano presenti 21 vasche, delimitate da argini in terra, utilizzate per la sedimentazione delle acque meteoriche dello stabilimento petrolchimico, per l'equalizzazione delle acque azotate e per processi di fitodepurazione.

Dal 1997, oltre all'attività di bonifica del suolo e risanamento ambientale (mediante capping) svolta da ENI Rewind in qualità di proprietaria del sito, l'area Ca' Ponticelle è interessata da un programma di riqualificazione produttiva che comprende una serie di interventi tra cui l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste nel Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del sub-comparto B, stralcio del PUA "Ex-Enichem", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 625 del 31/10/2018 e oggetto di Permesso di Costruire n. 65/2020 rilasciato dal Comune di Ravenna in data 04/11/2020 (comprensive di modifica della viabilità dell'area di intervento) nonché la realizzazione della nuova installazione oggetto della presente AIA.

Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali, l'area oggetto di intervento è disciplinata da:

- *Piano Strutturale Comunale (PSC)*: Spazio portuale, aree di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali, di cui all'art. 85 delle Norme di Attuazione, con perimetro di Ambiti soggetti ad attuazione indiretta a programmazione unitaria di iniziativa privata;

- *Piano Operativo Comunale (POC)*: Ambiti soggetti ad attuazione indiretta a programmazione unitaria di iniziativa privata, Area di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali, di cui all'art. 26 delle Norme di Attuazione;
- *Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)*: Spazio portuale, Aree di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali, di cui all'art. VII.1.10 c3 delle Norme di Attuazione, con perimetro di Ambiti soggetti ad attuazione indiretta a programmazione unitaria, di iniziativa privata - Pr EX-ENICHEM, nonché perimetro di Aree consolidate per attività produttive portuali con impianti a Rischio di Incidente Rilevante;

In conformità ai suddetti strumenti urbanistici comunali generali, risultano approvati due strumenti urbanistici attuativi che riguardano l'area oggetto di intervento:

- *Piano Urbanistico Attuativo (PUA) relativo ad aree ubicate in Ravenna, Via Baiona, Via Gente di Mare, Via Canale Magni, comprese nel "Programma unitario del Comparto Enichem"*, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 03/05/2016, PG 66317/2016, avente valore per le aree oggetto dell'intervento in esame di Piano Urbanistico Generale che demanda la definizione degli interventi a successivo Piano Urbanistico Attuativo;
- *Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del Sub Comparto B Ca' Ponticelle interno al PUA ex Enichem*, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 625 del 31/10/2018, PG 199015/2018, che disciplina in dettaglio le aree oggetto dell'intervento in esame.

Tali PUA consentono di insediare le attività identificate dal RUE come "PO.4 - Attività industriali in ambito portuale" con alcune limitazioni:

- gli impianti a rischio di incidente rilevante (RIR) sono ammessi se le relative aree di isodanno sono contenute all'interno del perimetro di comparto o sono comprese in aree di isodanno già presenti nell'apposito elaborato tecnico RIR allegato al PSC;
- non sono ammesse attività chimiche;
- le nuove attività non devono produrre aggravio al bilancio delle emissioni in atmosfera di ossidi di azoto e polveri in base ai criteri stabiliti dal Piano Aria Integrato Regionale.

Inoltre il comma 1 bis dell'art. IV.3.12 del RUE prevede che: *In ossequio ai principi tesi a favorire l'economia circolare espressi all'art. 14 comma 2 della L.R. 23/12/2016 n° 25, gli "impianti di recupero di rifiuti non pericolosi" anche se non individuati nelle tavole di RUE 2 ai sensi del precedente comma, sono ammessi all'interno delle aree dello Spazio Portuale o dei tessuti per attività produttive di RUE e di POC ove siano consentite attività di tipo industriale (Pr1 e PO.4) ed alle eventuali condizioni imposte dagli strumenti per detto uso. A tali impianti si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 lettera "a" del presente articolo, limitatamente a rifiuti non pericolosi.*

Prevedendo anche operazioni di stoccaggio e trattamento di rifiuti anche pericolosi, per la realizzazione della nuova installazione in oggetto si rendeva necessaria variante agli strumenti urbanistici vigenti (RUE, POC), oltre che ai Piani Urbanistici Attuativi (PUA) vigenti, attuata dal PAUR che comprende anche la presente AIA, per cui risulta espresso l'assenso dal Comune di Ravenna con Deliberazione del Consiglio Comunale PV n. 129 del 25/10/2022.

Tale variante urbanistica si sostanzia in una variante cartografica che consiste nell'apposizione della apposita simbologia che fa riferimento all'art. VIII.6.11BIS delle Norme di Attuazione del RUE – *Disposizioni per aree con attività economiche oggetto di variante urbanistica ai sensi di disposizioni di legge sovraordinate.*

Ai fini della realizzazione dell'installazione oggetto della presente AIA, che si configura anche come nuovo stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) di soglia superiore, risulta rilasciato il Nulla Osta di Fattibilità (NOF) dal competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) con verbale n. 380 del 22/06/2022, comunicando che l'intervento in termini di compatibilità territoriale non comporta l'introduzione di scenari incidentali (ovvero aree di isodanno) che fuoriescono dai confini dello stabilimento. Pertanto, in merito a quanto prescritto dalle norme urbanistiche vigenti sull'area in tema di RIR, l'intervento risulta conforme alle prescrizioni in esse contenute.

Non risultano impartite prescrizioni del Sindaco sugli aspetti di insalubrità di cui agli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 per l'esercizio della nuova installazione in oggetto qualificata come industria insalubre di prima classe, in quanto riconducibile alla lettera "B) Prodotti e materiali", numero "101. Rifiuti tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modificazioni - *trattamento, lavorazione, deposito*" dell'elenco di cui al DM 5 settembre 1994, insistendo in un'area individuata dalla pianificazione ad ospitare tale attività, la cui compatibilità con il contesto territoriale è garantita dal rispetto delle norme ambientali di settore.

L'area su cui insiste l'installazione risulta riclassificata dal *Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico* dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli come "area di potenziale allagamento", con tirante idrico atteso non superiore a 50 cm, per cui non risultano disarmonie alle indicazioni sugli accorgimenti tecnico-costruttivi e ai diversi gradi di cautela previsti in funzione del tirante idrico di riferimento, anche rispetto a quanto richiamato dal RUE del Comune di Ravenna.

Secondo il *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)* della Provincia di Ravenna, l'area oggetto di intervento appartenente all'Unità di Paesaggio denominata "Del porto e della città" che rientra interamente all'interno del Comune di Ravenna e comprende il capoluogo e tutto il territorio prospiciente al Canale Candiano fino al suo sbocco in mare, caratterizzato dalla presenza di un'ampia

area a destinazione portuale e industriale, non ricade in zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale e di particolare interesse storico-archeologico.

Le funzioni previste non contemplano attività chimiche, come definite nel PUA Ex Enichem, per cui l'intervento risulta in linea con l'azione 3.380 dell'elenco allegato alla Relazione del PTCP che prevede la "realizzazione, previa bonifica, nuova area in zona Ponticelle con esclusione di impianti chimici".

Relativamente alla verifica di conformità con il PTCP si riscontra che l'area interessata dall'intervento ricade nel "Sistema costiero" di cui all'art. 3.12 che esclude dall'applicazione degli indirizzi di cui al comma 3 dello stesso articolo "le aree dell'ambito portuale di Ravenna soggette a piani urbanistici preventivi specifici". L'ambito in oggetto è compreso nel Piano Regolatore del Porto, che subordina a Progetto Unitario per "Aree di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali".

Nell'ambito del sistema costiero vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture e attrezzature, tra cui "impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti", è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale; considerato l'espletamento della procedura di PAUR che comprende anche la presente AIA e il provvedimento di VIA, non si ravvisano difformità alle disposizioni del PTCP vigente.

Rispetto all'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti, di cui alla Variante specifica al PTCP in adeguamento al *Piano Regionale di Gestione Rifiuti* (PRGR) approvata con Deliberazione di Consiglio provinciale n. 10 del 27/02/2019, il sito in esame ricade in "area ad ammissibilità condizionata" determinata da:

- "zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" per cui, nel caso di specie, in assenza di emungimenti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5.7 delle NTA della variante al PTCP della Provincia di Ravenna stabilite per le zone di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero in cui ricade l'installazione.
- "vincolo per scopi idrogeologici" per cui l'intervento è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente. Al riguardo è da considerare che dall'esame della Tavola del RUE del Comune di Ravenna "Overlay vincoli ambientali vigenti" emerge che il sito si trova all'interno della perimetrazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico, ma che "hanno perso la caratteristica per essere assoggettate alla procedura autorizzativa del vincolo".

Relativamente alle disposizioni riportate all'art. 6.2 delle NTA del PTCP della Provincia di Ravenna, è da considerare che in merito alla gestione del rischio alluvioni, per l'installazione in oggetto ricadente in area potenzialmente interessata da "alluvioni poco frequenti" da Reticolo Secondario di Pianura (RSP) risulta espresso l'assenso dal Consorzio di Bonifica della Romagna nell'ambito della procedura di PAUR che comprende anche la presente AIA (art. 6.2, lettera a delle NTA del PTCP); sulla base dell'apposita documentazione presentata dal gestore, si prende altresì atto che l'attività dell'installazione in oggetto non reca pregiudizio alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati (art. 6.2, lettera c delle NTA del PTCP).

Dal punto di vista naturalistico, il sito in esame ricade all'esterno dei perimetri del Piano territoriale della Stazione Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna e dei siti Rete Natura 2000, costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) a cui si aggiungono le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle direttive comunitarie "Habitat" e "Uccelli". Data l'estrema vicinanza con alcuni siti Rete Natura 2000, quali in particolare dei ZSC-ZPS IT4070003 "Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo" e IT4070004 "Piasse Baiona, Risega e Pontazzo" distanti, rispettivamente, circa 300 m e circa 850 m dall'area di intervento, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA che comprende anche la presente AIA veniva predisposto specifico studio di incidenza ambientale, da cui emerge che l'intervento non presenta incidenza negativa significativa sugli habitat, sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei siti Rete Natura 2000 interessati e pertanto risulta compatibile con la corretta gestione dei Siti coinvolti come da nulla osta condizionato rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po.

In relazione a previsioni e vincoli della pianificazione in materia di tutela delle acque, l'area di interesse non ricade in zone di protezione delle acque sotterranee individuate dal *Piano di Tutela delle Acque* (PTA) della Regione Emilia-Romagna, con particolare riferimento alle aree di ricarica.

Ricade tuttavia all'interno delle aree di protezione delle acque sotterranee costiere definite dalla variante al PTCP della Provincia di Ravenna, in attuazione al PTA regionale, in considerazione delle evidenze sperimentali di subsidenza costiera e di salinizzazione delle falde per ingressione di acque marine", per cui si dispongono strette limitazioni all'emungimento di acque di falda, anche solo per la realizzazione di well point per opere di cantiere, che non trovano applicazione nel caso di specie.

In fase realizzativa non si prevede infatti il ricorso a sistemi di well point, in quanto non sono necessarie significative attività di scavo; l'installazione sorgerà interamente su un rilevato appositamente formato che porterà l'area di imposta degli edifici a circa +3,20 m s.l.m. In fase di esercizio, i fabbisogni idrici dell'installazione non comportano emungimenti di acque sotterranee.

Nell'installazione sono inoltre adottate misure per minimizzare i prelievi idrici da acquedotto che prevedono, tra l'altro, il riutilizzo di acque meteoriche.

Non risultano infine impatti diretti sulla risorsa idrica in termini di scarichi in quanto tutte le acque reflue derivanti dall'installazione sono gestite come rifiuti liquidi oppure destinate tramite tubazioni dirette al trattamento nel limitrofo impianto di depurazione centralizzato gestito da HERAmbiente SpA.

Non si ravvisano pertanto elementi significativi di interazione riconducibili all'esercizio dell'installazione rispetto alle priorità di intervento per la tutela quali-quantitativa delle acque superficiali e sotterranee. Rispetto alla pianificazione settoriale in materia di qualità dell'aria, con DGR n. 115 del 14/04/2017 veniva approvato il *Piano Aria Integrato Regionale* (PAIR 2020) che contiene le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei *valori limite* e nei *valori obiettivo* fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs n. 155/2010. Il PAIR 2020, prorogato fino all'approvazione di un nuovo Piano, continua a dispiegare i suoi effetti anche attraverso le misure straordinarie approvate nel corso dell'anno 2021. Tali misure danno attuazione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del novembre 2020, che vede coinvolta la Regione Emilia-Romagna per il superamento del valore limite giornaliero di PM₁₀, al fine di raggiungerne il rispetto nel più breve tempo possibile.

Per le emissioni in atmosfera convogliate di polveri ascrivibili all'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto trovano applicazione le misure stabilite dal PAIR 2020 per le attività produttive (art. 19 delle NTA) che prevedono la fissazione con l'AIA di valori limite di emissione avendo a riferimento l'estremo inferiore del range dei BAT-AELs.

In merito al principio del "saldo zero" di cui all'art. 20 delle NTA del PAIR 2020 e all'art. 5 (punto 5.2.2) delle Norme di Attuazione del PUA "Ex-Enichem", oltre alla prevista cessazione dell'attività del centro di stoccaggio e trattamento di rifiuti anche pericolosi gestito da HERAmbiente Servizi Industriali srl (società costituente HEA SpA con ENI Rewind SpA) nel Comparto km 2,6 a Ravenna, nell'ambito del PAUR che comprende anche la presente AIA e il provvedimento di VIA sono previsti interventi di piantumazione quali misure idonee a compensare l'effetto delle emissioni in atmosfera di PM₁₀, NO_x e contestuale assorbimento di CO₂ introdotte dalla nuova installazione in oggetto che secondo la zonizzazione regionale rientra in un'area di "*Pianura Est*" in cui si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per PM₁₀. Per la messa a dimora di specie arboree in attuazione della misura di compensazione prevista, è individuata l'area denominata "Ca' Giansanti", di proprietà dell'Amministrazione Comunale, ubicata all'interno della "Pineta di Classe", ricompresa nel Parco Regionale del Delta del Po e nell'area SIC/ZSC-ZPS – IT4070010, per cui risulta approvato dal Comune di Ravenna lo schema di convenzione per il relativo progetto di fattibilità tecnico-economica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 17/01/23, PG n. 11249/23.

Con DGR n. 527 del 03/04/2023 è stata adottata dalla Regione Emilia-Romagna la proposta di Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2030 per cui trovano applicazione le norme di salvaguardia e le disposizioni transitorie di cui all'art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione; la presente AIA viene pertanto rilasciata in base alle norme vigenti con la previsione di eventuale adeguamento al Piano approvato entro il termine assegnato.

C1.2) Inquadramento ambientale

STATO DEL CLIMA, DELL'ATMOSFERA E DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

La provincia di Ravenna, compresa fra la costa adriatica ad Est e i rilievi appenninici a Sud-Ovest, è costituita in gran parte da territorio omogeneo, distinguibile in pianura costiera, pianura interna, pianura pedecollinare e zona collinare e valliva. Da un punto di vista meteo-climatico, l'area di interesse può essere inquadrata nella pianura costiera che si spinge fino alla zona valliva.

Durante l'inverno è frequente l'afflusso di aria fredda continentale per l'azione esercitata dall'anticiclone est-europeo che favorisce condizioni di tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, frequenti gelate notturne particolarmente intense nelle ampie valli prossime alla pianura, dove con una notevole frequenza si manifestano formazioni nebbiose. In autunno e in primavera, si assiste alla presenza di masse d'aria di origine mediterranea provenienti originariamente da Est che, dopo essersi incanalate nel bacino del Mediterraneo, fluiscono sui rilievi appenninici; in tali condizioni si verificano condizioni di tempo perturbato con precipitazioni irregolari che assumono maggiore intensità in coincidenza con l'instaurarsi di una zona ciclonica sul Golfo di Genova.

Durante l'estate il territorio provinciale è interessato da flussi occidentali di provenienza atlantica associati all'anticiclone delle Azzorre che estende la sua azione su tutto il bacino del Mediterraneo; in questo periodo, in coincidenza con tempo stabile, scarsa ventilazione, intenso riscaldamento pomeridiano, si producono formazioni nuvolose che spesso danno luogo ad intensi e locali fenomeni temporaleschi.

Nella provincia di Ravenna la condizione più frequente, in tutte le stagioni, è quella di stabilità, associata ad assenza di turbolenza termodinamica e debole variazione del vento con la quota. Ciò comporta che anche in primavera ed estate, nonostante in questi periodi dell'anno si verifichino il maggior numero di condizioni di instabilità, vi siano spesso condizioni poco favorevoli alla dispersione degli inquinanti immessi vicino alla superficie.

In Emilia-Romagna, analogamente a quanto accade in tutto il bacino padano, le criticità per la qualità dell'aria riguardano gli inquinanti: polveri fini (PM₁₀, PM_{2,5}), ozono (O₃) e biossido di azoto (NO₂).

Polveri fini e O₃ interessano pressoché l'intero territorio regionale, mentre per l'NO₂ la problematica è più localizzata in prossimità dei grandi centri urbani. Tuttavia, le polveri fini e l'ozono sono inquinanti in

parte o totalmente di origine secondaria, ovvero dovuti a trasformazioni chimico-fisiche degli inquinanti primari, favorite da fattori meteorologici. Per PM_{10} la componente secondaria è preponderante, in quanto rappresenta circa il 70% del particolato totale; gli inquinanti che concorrono alla formazione della componente secondaria del materiale particolato sono ammoniaca (NH_3), ossidi di azoto (NO_x), biossido di zolfo (SO_2) e composti organici volatili (COV).

Tali condizioni di inquinamento diffuso, causate dall'elevata densità abitativa, dall'industrializzazione intensiva, dal sistema dei trasporti e di produzione dell'energia, sono favorite dalla particolare conformazione geografica che determina condizioni di stagnazione dell'aria inquinata in conseguenza della scarsa ventilazione e basso rimescolamento degli strati bassi dell'atmosfera. La Commissione Europea ha riconosciuto che le situazioni di superamento dei limiti per PM_{10} siano dovute soprattutto a condizioni climatiche avverse.

Ai fini della valutazione e gestione della qualità dell'aria, con DGR n. 2001/2011 la Regione Emilia-Romagna approvava la nuova zonizzazione elaborata in attuazione del D.Lgs n. 155/2010 che suddivide il territorio regionale in zone e agglomerati, classificando le diverse aree secondo i livelli di qualità dell'aria; sulla base dei valori rilevati dalla rete di monitoraggio, dell'orografia del territorio e della meteorologia, si individuano un agglomerato (Bologna e comuni limitrofi) e 3 macroaree di qualità dell'aria (Appennino, Pianura Est, Pianura Ovest). Il territorio del Comune di Ravenna, e quindi l'area di interesse, rientra in un'area di "Pianura Est" in cui si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per PM_{10} .

Dal rapporto di ARPAE sulla qualità dell'aria della Provincia di Ravenna, per tale inquinante emerge che nell'anno 2021 il limite della media annuale ($40 \mu g/m^3$) è rispettato in tutte le stazioni della provincia di Ravenna; il limite giornaliero (media giornaliera di $50 \mu g/m^3$ da non superare più di 35 volte in un anno) è stato superato solo nella stazione Locale industriale di Porto San Vitale. I valori guida dell'OMS ($15 \mu g/m^3$ come media annuale e $45 \mu g/m^3$ come concentrazione massima sulle 24 ore) sono stati superati in tutte le stazioni.

La media annuale, già da diversi anni, si attesta attorno al valore di $30 \mu g/m^3$, tuttavia il PM_{10} resta un inquinante critico sia per i diffusi superamenti del limite di breve periodo, sia per gli importanti effetti che ha sulla salute umana. Considerata la classificazione data a questo inquinante dallo IARC e le concentrazioni significative misurate, soprattutto in periodo invernale, la valutazione dello stato dell'indicatore non può essere considerata positiva.

Per l'analisi dei fattori di pressione sullo stato di qualità dell'aria, il PAIR 2020 presenta una stima del contributo a livello regionale alle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e gas climalteranti suddiviso per macrosettori, da cui emerge che il traffico su strada e la combustione non industriale (principalmente riscaldamento di edifici commerciali/residenziali) rappresentano le fonti principali di emissioni legate all'inquinamento diretto da PM_{10} , seguiti dai trasporti non stradali e dall'industria. Le emissioni industriali e la produzione di energia risultano invece la seconda causa di inquinamento da NO_x , che rappresentano anche un importante precursore della formazione di particolato secondario e ozono. Si nota inoltre come il principale contributo alle emissioni in atmosfera di NH_3 , importante precursore della formazione di particolato secondario, derivi dall'agricoltura. L'utilizzo di solventi nel settore industriale e civile risulta il principale responsabile delle emissioni di COV, precursori assieme agli NO_x della formazione di particolato secondario e ozono. La combustione nell'industria e i processi produttivi risultano invece la fonte più rilevante di SO_2 che, sebbene presenti una concentrazione in aria di gran lunga inferiore ai valori limite, è comunque importante precursore della formazione di particolato secondario anche a basse concentrazioni.

STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

L'area di interesse rientra nel bacino idrografico del Canale Candiano formato da diversi canali di bonifica, con caratteristiche fortemente anomale rispetto ai bacini confinanti: il Canale Candiano, che rappresenta l'asse principale del Porto di Ravenna, prima dello sbocco in mare è costituito da alvei di acqua salata o salmastra (Piallassa Baiona e Piallassa Piombone) strettamente interagenti con il mare e con i suoi movimenti di marea. Il sistema idraulico quindi risulta essere assai diverso da un normale corso d'acqua e molto più assimilabile ad una zona di estuario o di piana di marea.

Il Canale Candiano (che rappresenta il corpo idrico recettore dello scarico finale dell'impianto di depurazione centralizzato a cui sono destinate tramite tubazioni dirette le acque meteoriche di dilavamento delle coperture e della viabilità (strade e piazzali) e le acque reflue domestiche derivanti dall'installazione oggetto della presente AIA) gioca un ruolo fondamentale per la sopravvivenza delle Piallasse Baiona e Piombone, costituendone infatti l'unico collegamento con il mare, e consentendone quindi il ricambio idrico.

Dagli esiti del monitoraggio della qualità ambientale delle acque superficiali condotto da ARPAE, nei trienni 2014-2016 e 2017-2019 si mantengono giudizi dello stato ecologico e dello stato chimico in linea con la classificazione ecologica ("sufficiente") e la classificazione chimica ("buono") del Canale Candiano realizzata nel periodo 2010-2013.

Diversamente dall'asta del Candiano, la Piallassa Baiona è "area sensibile" ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. La contiguità con l'area industriale-portuale di Ravenna, unitamente al fatto di essere bacino recettore degli effluenti dei depuratori di Ravenna e Russi nonché soggetta a consistenti apporti di origine agricola, fa sì che questa "area sensibile" permanentemente eutrofizzata

mantiene un equilibrio instabile che, a seconda delle immissioni, del clima, delle maree può sconfinare facilmente in distrofia/anossie. Come confermato dal rapporto triennale 2014-2016 di ARPAE lo stato di tale corpo idrico di transizione risulta “scarso” sotto il profilo ecologico e “non buono” sotto il profilo chimico, non raggiungendo pertanto lo stato “buono” di qualità ambientale.

Dagli esiti del monitoraggio della qualità ambientale delle acque sotterranee condotto da ARPAE, nel triennio 2014-2016 risulta anche a livello locale uno stato quantitativo buono, complessivamente diffuso in tutti i corpi idrici sotterranei della provincia; per i corpi idrici sotterranei del freatico di pianura costiero, caratterizzati da elevata vulnerabilità, essendo acquiferi collocati nei primi 10-15 m di spessore della pianura ed essendo in relazione diretta con corsi d’acqua e canali superficiali, oltre che con il mare nella zona costiera, sussiste una criticità ambientale dal punto di vista qualitativo attestandosi nel triennio un giudizio “scarso” dello stato chimico per l’acquifero.

In area locale, le società coinsediate nello Stabilimento Multisocietario di Ravenna davano corso nell’anno 2005 alle attività per la bonifica della falda superficiale di sito, per cui nel settembre 2009 veniva approvato, con prescrizioni, dal Comune di Ravenna il *Progetto Operativo di Bonifica e messa in sicurezza operativa della falda superficiale sottostante lo Stabilimento Multisocietario di Ravenna*; tale documento forniva le indicazioni progettuali definitive e operative sulla base dei risultati delle campagne di monitoraggio e delle indagini complessivamente condotte per la formulazione di un modello concettuale del sito e della falda sottostante lo Stabilimento Multisocietario, che oggi si configura come modello concettuale definitivo, fondato inoltre su risultati di prove pilota che miravano ad appurare sul campo la possibilità di intervento e confermare o meno i risultati delle prove di laboratorio precedentemente eseguite.

Il sito di ubicazione della nuova installazione oggetto della presente AIA ricade in area non individuata come porzione a contaminazione specifica per cui, pur non evidenziandosi la necessità di specifici interventi di bonifica, in ottemperanza al progetto di bonifica della falda superficiale di sito sono previste periodiche attività di monitoraggio a cura della società consortile Ravenna Servizi Industriali (RSI), secondo il protocollo operativo dall’anno 2010, volte ad identificare i possibili impatti delle attività industriali sulla falda freatica, attraverso una caratterizzazione idrodinamica del flusso di falda, nonché una caratterizzazione del chimismo delle acque sotterranee.

Al fine di verificare l’efficacia dell’intervento di messa in sicurezza permanente (capping), sono altresì previste ulteriori attività di monitoraggio della falda a cura di ENI Rewind in qualità di proprietario dell’area, in accordo con quanto prescritto dal Progetto di Bonifica dell’area Ponticelle approvato dal Comune di Ravenna con Determinazione Dirigenziale n. 861/2018.

STATO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO

Da un punto di vista generale, l’area in oggetto ricade nel vasto bacino sedimentario dell’unità geomorfologica denominata Pianura Padana e più precisamente nella parte sud-orientale della stessa, delimitata a Nord dal corso del Fiume Po, a sud dalle appendici collinari dell’Appennino Romagnolo, e ad Est dal Mare Adriatico.

La morfogenesi tipica del territorio ravennate ha avuto il proprio avvio nella sedimentazione localizzata alla foce dei fiumi appenninici; l’area in esame ricade invece in una zona caratterizzata da sedimenti di provenienza padana. In prossimità dell’area di intervento risulta evidente la dinamica morfogenetica naturale, riscontrandosi la presenza del sistema di paleodune in direzione Est; tale sistema separa dal mare la laguna ad acque salmastre della Piassasse, osservabile invece in direzione Ovest. Tale assetto determina un delicato geoequilibrio tra il sistema marino e il sistema costiero; l’evoluzione geomorfologica evidenzia infatti una rilevante antropizzazione dovuta all’attuale sviluppo industriale che ne ha modificato il naturale assetto caratterizzato da un morfotipo litorale e un retrostante morfotipo a laguna salmastra.

A livello locale, il sito di ubicazione della nuova installazione oggetto della presente AIA presenta nello stato di fatto un assetto con andamento pianeggiante, con quota media di 1 m s.l.m.; tale geomorfologia locale, unitamente alla presenza di un reticolo scolante di bonifica, determina la classificazione come “area di potenziale allagamento”.

La successione stratigrafica alluvionale del territorio nei pressi del sito in esame è sede di un sistema acquifero “multifalda” (orizzonti permeabili di natura sabbiosa, intercalati da setti impermeabili a matrice argillosa), variamente collegato al più esteso sistema idrogeologico della pianura emiliano-romagnola.

Nel ravennate possono distinguersi due sistemi acquiferi sovrapposti, separati da un setto impermeabile posto approssimativamente a 100 m sotto il piano di campagna:

- il primo sistema, compreso tra la superficie e il setto, è caratterizzato dalla presenza di un insieme di falde freatiche, di limitata potenzialità e in equilibrio idrodinamico col mare, quindi soggette al rischio di intrusione salina. La porzione superficiale (tra 0 e 25-30 m circa sotto il p.c.), non connessa all’acquifero regionale, è esposta fortemente alle contaminazioni e presenta un’oscillazione stagionale marcata; la porzione più profonda (tra i 60 e i 100 m circa sotto il p.c.) mostra caratteristiche più uniformi ed è collegata all’acquifero regionale;
- il secondo sistema, compreso tra il setto impermeabile e il basamento sedimentario marino (circa a quota -400 m dal p.c.), ospita un acquifero artesianesimo molto più esteso, intensamente sfruttato nei decenni passati, anche per il ritrovamento a maggiori profondità di acqua metanifera.

L'abbattimento piezometrico conseguente al forte sfruttamento delle falde ha portato alla chiusura di molti pozzi per l'avanzamento del cuneo di acqua salata e accelerato il consolidamento delle terre sedimentarie, incrementando la subsidenza naturale (dell'ordine di qualche mm/anno) di oltre un ordine di grandezza (più di 3 cm/anno). I provvedimenti presi negli ultimi decenni al fine di contenere lo sfruttamento delle falde hanno tuttavia ridotto l'entità del fenomeno (intorno al centimetro/anno di abbassamento).

La zona risulta pertanto interessata dai fenomeni di subsidenza tipici dell'intero territorio della provincia di Ravenna, per cui assume significato rilevante la diminuzione degli emungimenti idrici dal sottosuolo.

Su scala strettamente locale, l'area di intervento è stata oggetto di indagini che hanno permesso di determinare la stratigrafia caratteristica del sito, così schematizzabile:

- 0÷2 m materiale di riporto con spessore compreso tra 0,1 e 2,0 m (sedime inertizzato);
- 2÷15 m sabbie medio-fini debolmente limose;
- 15÷20 m limo argilloso;
- 20÷30 m alternanze di livelli metrici di sabbie fini limose e limi sabbiosi;
- 30 m strato continuo di limo argilloso e argilla limosa.

L'assetto stratigrafico locale manifesta, tra 0,1 m e 2,0 m dal p.c., la presenza di materiale di riporto, costituito da sabbia fine di colore beige/nera, assimilabile al sedime inertizzato, presente su quasi tutta l'area. Sotto al riporto sono presenti terreni naturali costituiti da sabbia fine talvolta limosa o con presenza di ghiaia, che sporadicamente affiora fino a p.c. Gli strati sabbioso/limosi costituiscono la sede di una falda libera che, in corrispondenza del sito in esame, manifesta un deflusso con direzione circa Sud/ Sud-Ovest; la falda si rileva a profondità pari a circa 2 m da p.c. e si estende fino a circa 30 m di profondità, sostenuta dagli strati meno permeabili.

Per la rappresentazione dello stato di qualità del suolo nel sito di ubicazione della nuova installazione oggetto della presente AIA è da considerare che nell'area Ca' Ponticelle, occupata in passato da 21 vasche, delimitate da argini in terra, utilizzate per la sedimentazione delle acque meteoriche dello stabilimento petrolchimico, per l'equalizzazione delle acque azotate e per processi di fitodepurazione, veniva rilevata la contaminazione principalmente da mercurio, cadmio e cromo VI. Il progetto di bonifica del suolo approvato dal Comune di Ravenna in data 10/05/1999 prevedeva due fasi di realizzazione:

- la fase I, con la rimozione di alcuni argini e lo spostamento dei sedimenti di alcune vasche in vasche attigue oggetto di opere di reinterro, realizzate impiegando il terreno conforme derivante dallo smantellamento degli argini. Tali interventi di bonifica del suolo si concludevano nel 2001, come certificato dalla Provincia di Ravenna in data 27/08/2002;
- la fase II, con la rimozione dei sedimenti mediante lo svuotamento delle altre vasche presenti nell'area, la rimozione degli argini, la stabilizzazione chimica on site dei sedimenti contaminati e dei terreni contaminati di fondo vasca, per cui nel 2003 veniva definito il progetto esecutivo con il Comune di Ravenna. Nel 2008 tali interventi di bonifica del suolo venivano sospesi a causa del rinvenimento di contaminazione da diossine/furani, IPA e idrocarburi pesanti, oltre alla presenza puntuale di PVC, per cui veniva avviata una fase interlocutoria per individuare la migliore strategia di prosecuzione dell'iter di bonifica che conduceva all'approvazione da parte del Comune di Ravenna con PG 73817 del 26/05/2015 della "*Variante al Progetto Operativo di Bonifica dei sedimenti e dei terreni della zona Ponticelle, Fase II – 1° Stralcio - smaltimento dei cumuli fuori terra*". Tale attività di bonifica, eseguita prevalentemente nel periodo da dicembre 2015 a giugno 2017, veniva successivamente completata come certificato da ARPAE - SAC di Ravenna con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2396 del 20/05/2019.

Per completare il risanamento ambientale dell'Area Ponticelle, ENI Rewind presentava nel mese di ottobre 2017 la "*Variante al Progetto Operativo di Bonifica dei sedimenti e dei terreni della zona Ponticelle, Fase II – 2° Stralcio – intervento di messa in sicurezza permanente*" approvata dal Comune di Ravenna con Determinazione Dirigenziale del Servizio Tutela Ambiente e Territorio n. 861/2018 esecutiva dal 16/04/2018. Gli interventi di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) mediante capping, avviati nel marzo 2019, risultano completati come certificato da ARPAE - SAC di Ravenna con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4223 del 23/08/2021.


In relazione agli interventi di riqualificazione industriale previsti nell'area interessata dalla messa in sicurezza permanente oggetto del PAUR che comprende anche la presente AIA, risultano rielaborate le Analisi di Rischio (AdR) per il percorso di esposizione indoor specifica per gli usi e gli edifici proposti negli areali interessati, approvate dal Comune di Ravenna con Determinazione Dirigenziale del Servizio Tutela Ambiente e Territorio n. 1604/2022.

C1.3) Descrizione dell'assetto impiantistico

Si tratta di un nuovo impianto di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti anche pericolosi, con operatività annua pari a 250 giorni/anno, costituito dalle seguenti sezioni impiantistiche:

- Sezione **N1**: locale lavorazione rifiuti solidi sfusi e confezionati, che comprende apposito box e 2 baie di lavorazione (B101, B102), in cui vengono svolte operazioni di riconfezionamento (D14/R12), raggruppamento (D13/R12), addensamento (D14/R12), umidificazione (D14/R12), trattamento chimico-fisico (D9), miscelazione (D13/R12), cernita manuale (D14);
- Sezione **N2**: sala triturazione rifiuti solidi sfusi e confezionati, in cui vengono svolte operazioni di triturazione (D14/R12) e miscelazione (D13/R12);
- Sezione **N3**: 5 baie di stoccaggio/raggruppamento/deposito temporaneo rifiuti solidi sfusi aventi capacità massima istantanea di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti in ingresso complessivamente pari a 1.520 t, poste in area esterna sotto tettoia, in cui vengono svolte anche operazioni di raggruppamento (D13/R12) e deposito temporaneo dei rifiuti raggruppati;
- Sezione **N4**: 13 baie di stoccaggio/lavorazione/deposito temporaneo rifiuti solidi sfusi aventi capacità massima istantanea di stoccaggio (D15/R13) di rifiuti in ingresso complessivamente pari a 2.870 t, all'interno di edificio, in cui vengono svolte anche operazioni di raggruppamento (D13/R12), miscelazione (D13/R12), cernita manuale (D14) e di deposito temporaneo dei rifiuti raggruppati o miscelati;
- Sezione **N7**: locale stoccaggio/deposito temporaneo rifiuti solidi confezionati, a terra e su scaffali, con capacità massima istantanea di stoccaggio (D15/R13) di rifiuti in ingresso complessivamente pari a 660 t, dotato di area dedicata ai rifiuti comburenti (HP2) confezionati indipendentemente dal loro stato fisico;
- Sezione **N8**: locale stoccaggio/deposito temporaneo rifiuti liquidi confezionati, a terra e su scaffali, con capacità massima istantanea di stoccaggio (D15/R13) di rifiuti in ingresso complessivamente pari a 780 t, dotato di area dedicata ai rifiuti idroreattivi (HP3/HP12) indipendentemente dal loro stato fisico;
- Sezione **N9**: parco serbatoi rifiuti liquidi sfusi costituito da 6 serbatoi dedicati allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso (D401-A/B/C/D/E/F di volume utile pari a 120 m³ ciascuno) con capacità massima istantanea di stoccaggio (D15/R13) complessivamente pari a 720 t, 2 serbatoi dedicati alle operazioni di miscelazione (D13/R12) di rifiuti liquidi anche pericolosi (D404-A/B di volume utile pari a 10 m³ ciascuno) e 2 serbatoi dedicati al deposito temporaneo dei rifiuti miscelati (D402-A/B di volume utile pari a 120 m³ ciascuno);
Tutti i serbatoi sono in acciaio fuori terra e dotati di singolo bacino di contenimento dedicato; la capacità di contenimento di ciascun bacino è pari almeno alla capacità geometrica del serbatoio contenuto. La pavimentazione in cemento armato impermeabilizzato di ciascun bacino di contenimento è inclinata convergente verso un pozzetto periferico dotato di stacco valvolato verso l'esterno, a cui poter connettere un'autobotte dotata di sistema di pompaggio per lo svuotamento del bacino stesso dalle acque meteoriche o in caso di fuoriuscite accidentali.
I serbatoi dedicati allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso conferiti tramite autobotte presentano caratteristiche diverse in termini di materiali e dotazioni di sicurezza in funzione delle caratteristiche dei rifiuti che possono contenere; in particolare, 4 serbatoi (D401-A/B/C/D) sono dedicati allo stoccaggio di rifiuti infiammabili, 1 serbatoio (D401-F) allo stoccaggio di sostanze altobollenti, 1 serbatoio (D401-E) allo stoccaggio di rifiuti acidi/alcalini.
Per tutti i serbatoi del parco è previsto un sistema di polmonazione con azoto e captazione sfiati a guardia idraulica, convogliati a sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera costituito da filtri a carboni attivi
- Sezione **N10**: locale lavorazione rifiuti liquidi e bifasici confezionati, in cui vengono svolte operazioni di riconfezionamento (D14/R12), miscelazione (D13/R12), separazione (D14/R12), suddiviso in:
 - *zona di transito* dei contenitori dei rifiuti liquidi da sottoporre a trattamento e delle autocisterne per le operazioni di carico diretto delle stesse da fusti/cisternette;
 - *zona di pompaggio* per il trasferimento dei rifiuti liquidi alla zona serbatoi;
 - *zona di riconfezionamento* dei rifiuti liquidi (area cappata, isolabile dal resto dell'edificio per mezzo di pannelli sandwich), in cui sono svolte anche le operazioni di separazione dei rifiuti bifasici confezionati;
 - *zona di lavaggio imballaggi* (area cappata, isolabile dal resto dell'edificio per mezzo di tenda), deputata alle operazioni manuali di lavaggio tramite idropulitrice di fusti/cisternette.
- Sezione **N11**: cassoni di stoccaggio rifiuti solidi sfusi, posti in area esterna sotto tettoia, con capacità massima istantanea di stoccaggio (D15/R13) di rifiuti in ingresso complessivamente pari a 108 t (corrispondente ad un massimo di 6 cassoni di volume pari a 30 m³ ciascuno).

La nuova installazione IPPC denominata *Piattaforma polifunzionale Ponticelle* oggetto della presente AIA è localizzata in adiacenza ad un'altra nuova installazione IPPC di recupero di rifiuti non pericolosi a matrice terrosa (denominata *Piattaforma bio-recupero Ponticelle*) condotta da differente gestore e oggetto di propria AIA, con cui condivide alcune aree e utilities in ottica di sinergia e razionalità di infrastrutturazione complessiva del sito.



<p> LOCALI / IMPIANTI/ AREE AD USO ESCLUSIVO HEA</p> <p>A_{HEA} - UFFICI / SERVIZI</p> <p>B_{HEA} - MAGAZZINO / OFFICINA</p> <p>C_{HEA} - PORTALE RADIOMETRICO</p> <p>D_{HEA} - EDIFICI DI TRATTAMENTO RIFIUTI E RELATIVE PERTINENZE</p> <p> LOCALI / IMPIANTI / AREE AD USO ESCLUSIVO ENI REWIND</p> <p>A_{ER} - UFFICI / SERVIZI</p> <p>B_{ER} - MAGAZZINO / OFFICINA</p> <p>C_{ER} - BIO-LABORATORIO ANALITICO</p> <p>D_{ER} - EDIFICIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E RELATIVE PERTINENZE</p>	<p> PRINCIPALI INFRASTRUTTURE CONDIVISE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELLE DUE PIATTAFORME:</p> <p>1 - GUARDIANIA INGRESSO AUTOCARRI</p> <p>2 - GUARDIANIA INGRESSO PEDONALE / CARRABILE</p> <p>3 - PESA E UFFICIO PESA</p> <p>4 - VASCA ANTINCENDIO E GRUPPO DI POMPAGGIO</p> <p>5 - VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE E SISTEMI DI RILANCIO AD IMPIANTO TAS O A RIUTILIZZO</p> <p>6 - PIPERACK</p> <p>7 - SISTEMA DI RILANCIO ACQUE REFLUE DOMESTICHE AD IMPIANTO TAS</p>
---	---

Come rappresentato nello schema di lay-out generale sopra riportato, l'installazione oggetto della presente AIA si compone anche di utilities di esclusiva pertinenza, quali magazzini e officina (presso struttura condivisa con Piattaforma bio-recupero Ponticelle), uffici e servizi (presso palazzina uffici condivisa con Piattaforma bio-recupero Ponticelle) e portale radiometrico con relativa area dedicata alla segregazione dei rifiuti in ingresso, in caso di rilevamento di anomalie, per le successive verifiche analitiche di caratterizzazione.

Quali infrastrutture funzionali all'esercizio di entrambe le installazioni coesediate nel sito, oltre alla viabilità comune, si individuano:

- sistema di rilancio delle acque reflue domestiche al limitrofo impianto centralizzato di Trattamento Acque di Scarico (TAS) - Sezione TAPO del Centro Ecologico Baiona gestito dalla società HERAmbiente SpA;
- pesa, con relativo ufficio;
- impianto antincendio, con relativa vasca di accumulo e pompe;
- portineria / guardiania deputati a servizi di vigilanza;
- piperack;
- reti di drenaggio, vasche di raccolta e sistema di rilancio al limitrofo impianto centralizzato di Trattamento Acque di Scarico (TAS) - Sezione TAPI del Centro Ecologico Baiona gestito dalla società HERAmbiente SpA delle acque meteoriche di dilavamento strade, piazzali e coperture (tetti).

C2) VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI E CRITICITÀ INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE E PROPOSTE DEL GESTORE

Gli impatti ambientali connessi all'esercizio dell'installazione IPPC oggetto della presente AIA sono così riassumibili:

C2.1) Consumi materie prime e di servizio/ausiliarie

Per il trattamento dei rifiuti nell'installazione IPPC oggetto della presente AIA è previsto esclusivamente l'utilizzo di materie prime addensanti non costituenti rifiuto (quali ad esempio sabbia, segatura), stoccati in fusti/casse/big bags in adiacenza delle baie presenti nella sezione N2, per lo svolgimento delle operazioni di addensamento e trattamento chimico-fisico di rifiuti solidi, con un consumo annuo stimato pari a 1.000 t/anno.

In termini quantitativi, le sostanze di servizio/ausiliarie più significative utilizzate nell'installazione sono relative ai sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera, quali in particolare:

- idrossido di sodio, stoccato in 3 serbatoi ubicati in bacino di contenimento da utilizzare quale base da additivare nel liquido degli scrubber, con un consumo annuo stimato pari a 120 m³/anno;
- acido solforico, stoccato in 3 serbatoi ubicati in bacino di contenimento da utilizzare quale acido da additivare nel liquido degli scrubber, con un consumo annuo stimato pari a 100 m³/anno;
- ipoclorito di sodio, stoccato in 3 serbatoi ubicati in bacino di contenimento da utilizzare quale ossidante da additivare nel liquido degli scrubber, con un consumo annuo stimato pari a 950 m³/anno;
- carboni attivi, per la sostituzione dei filtri, con un consumo annuo stimato pari a 110 m³/anno.

Oltre a gas tecnici, quali:

- azoto, per la polmonazione del parco serbatoi rifiuti liquidi (sezione N9), con un consumo annuo stimato pari a 20.000 Nm³/anno, che sarà direttamente prodotto in sito mediante generatore di azoto;
- aria compressa, direttamente prodotta in sito;

è inoltre previsto l'utilizzo di gasolio come combustibile, limitatamente per il funzionamento dei mezzi d'opera (2 pale gommate e 1 ragno) utilizzati per la movimentazione dei rifiuti nell'installazione con un consumo annuo stimato pari a 60 m³/anno, nonché del gruppo elettrogeno di emergenza.

Non risultano consumi di combustibili in impianti termici civili, essendo prevista l'installazione di dispositivi elettrici per la climatizzazione dei locali.

C2.2) Scarichi idrici

Le acque reflue di lavaggio ed eventuali spanti derivanti dalle varie sezioni impiantistiche sono raccolti tramite apposite reti di drenaggio per essere destinati al trattamento come rifiuti liquidi; non risultano quindi scarichi di acque reflue industriali ascrivibili all'installazione in oggetto.

In particolare, le acque reflue di lavaggio ed eventuali spanti derivanti dalle sezioni N1, N2, N3, N4, N11, raccolti tramite apposita rete di drenaggio costituita da caditoie e canalette, confluiscono tramite pozzetti di rilancio ad un serbatoio di deposito temporaneo da 15 m³ (DT1) sito in adiacenza alla sezione N4.

Gli eventuali spanti derivanti dalle sezioni N7, N8, N10 sono invece raccolti tramite reti di drenaggio dedicate, afferenti a pozzetti ciechi da 2 m³ (uno per ogni sezione impiantistica) da cui vengono prelevati mediante autospurgo; completamente separati da tali reti di raccolta, nella sezione N10 sono inoltre presenti ulteriori 4 pozzetti ciechi di cui:

- uno localizzato nella zona pompaggio, per la raccolta delle acque reflue di lavaggio delle apparecchiature;
- uno localizzato nella zona lavaggio imballaggi, per la raccolta delle acque reflue di lavaggio degli imballaggi e delle superfici pavimentate;
- due localizzati nel box riconfezionamento liquidi, per la raccolta degli eventuali sversamenti.

che sono mantenuti vuoti e, in caso di necessità, i rifiuti liquidi vengono aspirati tramite autospurgo oppure tramite pompa mobile in cisternette detenute in deposito temporaneo nella sezione N8 (DT4).

Infine, per cautela, anche le acque meteoriche ricadenti nei bacini di contenimento dei serbatoi vengono raccolte nei pozzetti ciechi di cui è dotato ciascun bacino e gestite come rifiuti liquidi.

Per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture e della viabilità (strade e piazzali) sono previste due reti separate, compreso un sistema di vasche (A103-A/B/C/D) condivise con la coinsediata Piattaforma bio-recupero Ponticelle.

Le acque meteoriche di dilavamento delle coperture dei fabbricati sono destinate a riutilizzi interni al sito, fatta eccezione per i primi 5 mm che vengono avviati in via cautelativa a trattamento nell'impianto di depurazione centralizzato, unitamente all'eventuale eccedenza al riutilizzo.

In particolare, tramite la rete di raccolta dedicata, le acque meteoriche di dilavamento delle coperture di pertinenza dell'installazione oggetto della presente AIA confluiscono a gravità, attraverso il punto di consegna individuato ai propri limiti di batteria a piè d'impianto (**U.P.4**), in un pozzetto di sollevamento da cui vengono rilanciate tramite pompe sommerse nella vasca di raccolta A103-C di volume utile pari a 1.600 m³, condivisa con la coinsediata Piattaforma bio-recupero Ponticelle, fino al raggiungimento

della soglia di livello corrispondente all'accumulo di un volume pari a 116 m³ (corrispondente ai primi 5 mm di acque meteoriche uniformemente distribuite su tutta la superficie scolante servita) per essere avviate, in via cautelativa, a trattamento all'impianto TAS - sezione TAPI del Centro Ecologico Baiona gestito da HERAmbiente SpA.

Al raggiungimento di tale soglia di livello, le acque meteoriche di dilavamento delle coperture confluiscono invece nella vasca di raccolta A103-D di volume utile pari a 240 m³, condivisa con la coinsediata Piattaforma bio-recupero Ponticelle, per essere destinate tramite pompe centrifughe a riutilizzi interni al sito. La vasca A103-D funziona, in assenza di piogge, con un setpoint di livello pari ad un battente idrico di 1,5 m, mantenuto costante dall'alimentazione di acqua prelevata dall'acquedotto industriale.

Quando, al verificarsi di un evento piovoso, le acque meteoriche di dilavamento delle coperture vengono convogliate nella vasca A103-D, il riempimento prosegue fino al raggiungimento dell'alto livello nella vasca stessa (pari a circa 5 m), raggiunto il quale l'eccedenza ai riutilizzi interni confluisce alla vasca A103-C, per l'invio a trattamento all'impianto TAS - sezione TAPI del Centro Ecologico Baiona gestito da HERAmbiente SpA.

Se, durante l'evento piovoso, il livello nella vasca A103-D si abbassa a causa dei prelievi idrici, l'alto livello viene ristabilito tramite il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture, garantendone così il massimo riutilizzo e massimizzando nel contempo la capacità di laminazione del sistema.

Le acque meteoriche di dilavamento della viabilità (strade e piazzali) di pertinenza dell'installazione oggetto della presente AIA confluiscono a gravità, attraverso il punto di consegna individuato ai propri limiti di batteria a piè d'impianto (**U.P.5**), nel pozzetto di sollevamento dedicato da cui, tramite 2 vasche di raccolta (A103-A e A103-B di volume utile, rispettivamente, pari a 250 m³ e 2.550 m³) condivise con la coinsediata Piattaforma bio-recupero Ponticelle, sono inviate a trattamento all'impianto TAS - sezione TAPI del Centro Ecologico Baiona gestito da HERAmbiente SpA.

Per le acque meteoriche di dilavamento delle coperture e della viabilità (strade e piazzali), che sono destinate con rete fognaria condivisa con la coinsediata Piattaforma bio-recupero Ponticelle all'impianto TAS - sezione TAPI del Centro Ecologico Baiona gestito da HERAmbiente SpA (**punto di controllo ufficiale U.P.1**), si stima un flusso comune di scarico complessivamente pari a circa 29.884 m³/anno, sottoposto ad omologa da parte del gestore dell'impianto centralizzato di depurazione, ai fini dell'accettazione al trattamento; resta comunque ferma la responsabilità univocamente associata di ogni singolo gestore in corrispondenza del relativo punto di consegna nella rete fognaria unitaria individuato ai propri limiti di batteria a piè d'impianto (per l'installazione oggetto della presente AIA, **U.P.4** per le acque meteoriche di dilavamento delle coperture e **U.P.5** per le acque meteoriche di dilavamento di viabilità).

Per la tipologia dei flussi che vi confluiscono, tale scarico indiretto non è caratterizzato dalla presenza di sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Il sistema previsto per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture e della viabilità (strade e piazzali) consente il rispetto del principio dell'invarianza idraulica con riferimento al vincolo idraulico costituito dalla portata minima scaricabile all'impianto TAS - sezione TAPI del Centro Ecologico Baiona gestito da HERAmbiente SpA (50 m³/h).

Per le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, che sono destinate con rete fognaria condivisa con la coinsediata Piattaforma bio-recupero Ponticelle all'impianto TAS - sezione TAPO del Centro Ecologico Baiona gestito da HERAmbiente SpA (**punto di controllo ufficiale U.P.3**), si stima un flusso di scarico pari a circa 1,8 m³/giorno, per complessivi 455 m³/anno, senza specifiche di accettazione da parte del gestore dell'impianto centralizzato di depurazione; resta comunque ferma la responsabilità univocamente associata di ogni singolo gestore in corrispondenza del relativo punto di consegna nella rete fognaria unitaria individuato ai propri limiti di batteria a piè d'impianto (**U.P.6** per l'installazione oggetto della presente AIA).

Tenuto conto che tutte le acque reflue derivanti dalla nuova installazione oggetto della presente AIA vengono inviate a idoneo trattamento nel limitrofo impianto centralizzato di depurazione gestito da HERAmbiente SpA, non si configura pertanto alcun impatto diretto sulla risorsa idrica in termini di scarichi.

Emissioni nell'acqua in condizioni eccezionali prevedibili

L'intero sistema di raccolta e invio tramite tubazioni diretta delle acque reflue al limitrofo impianto centralizzato di depurazione gestito da HERAmbiente SpA è regolato da pozzetti, vasche di raccolta e da pompe di sollevamento e rilancio a trattamento.

Non sono quindi prevedibili scarichi idrici incontrollati a gravità.

In caso di evento incidentale è inoltre possibile interrompere l'invio a trattamento delle acque reflue, evitando così scarichi idrici anomali verso l'impianto centralizzato di depurazione.

In caso di incidenti che possano determinare lo sversamento su piazzali di sostanze o rifiuti potenzialmente contaminanti, è prevista l'adozione di modalità operative di intervento per intercettare e raccogliere lo spandimento prima che possa raggiungere la rete fognaria. Qualora ciò non fosse possibile, si provvederà comunque ad intercettare la rete fognaria nel pozzetto più prossimo oppure ad interrompere il sollevamento delle acque reflue di dilavamento dei piazzali alle preposte vasche di

accumulo per impedire qualsiasi conferimento anomalo all'impianto TAS - sezione TAPI, rimuovendo lo spandimento tramite autospurgo.

In caso di incendio, le acque reflue di spegnimento potranno inoltre essere raccolte nelle vasche previste per la gestione delle acque meteoriche, di volumetria complessiva pari a 4.640 m³, interrompendo l'invio verso l'impianto centralizzato di depurazione fino ad accertamento del rispetto dell'omologa definita ai fini dell'accettabilità al trattamento nell'impianto stesso.

Non sono prevedibili rilasci dalle zone di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti in quanto:

- tutte le sezioni impiantistiche sono dotate di reti di drenaggio segregate rispetto alla rete dedicata alla raccolta delle acque meteoriche;
- i serbatoi dedicati a rifiuti e chemicals sono dotati di bacini di contenimento con pozzetti di raccolta segregati rispetto alla rete fognaria.

C2.3) Consumi idrici

L'approvvigionamento idrico dell'installazione è garantito da:

- acquedotto civile per le acque ad uso industriale di processo nei sistemi di nebulizzazione per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente durante le operazioni di triturazione nella sezione N2 (con un prelievo annuo stimato pari a 300 m³/anno) e in fase di scarico dei rifiuti nelle baie delle sezioni N3, N4 (con un prelievo annuo stimato pari a 255 m³/anno) nonché ad uso domestico (con un prelievo annuo stimato pari a 455 m³/anno);
- acquedotto industriale ad uso di processo (con un prelievo annuo stimato pari a 2.780 m³/anno);

per cui non risultano interferenze in termini di prelievi con il sistema idrico superficiale e con lo stato delle risorse idriche sotterranee.

Per il funzionamento dei sistemi di nebulizzazione per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente è stata valutata la possibilità di utilizzare risorse idriche meno pregiate; la scelta di utilizzare acqua potabile deriva unicamente da ragioni di salute nell'ambiente di lavoro.

I fabbisogni di acqua ad uso industriale, per un consumo annuo stimato pari a 4.630 m³/anno, sono principalmente ascrivibili ai seguenti impieghi:

- operazioni di umidificazione dei rifiuti solidi sfusi o confezionati;
- operazioni di lavaggio presso le diverse sezioni in cui avvengono lo stoccaggio o il trattamento di rifiuti (sezioni N1, N2, N3, N4, N11);
- operazioni di trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi;
- operazioni di lavaggio imballaggi;
- reintegro degli scrubber previsti per il contenimento delle emissioni in atmosfera;

Sono previste misure per il risparmio idrico mediante il recupero delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture, per un quantitativo annuo stimato pari a 1.850 m³/anno.

Il sistema di distribuzione alle utenze delle acque industriali consente infatti la minimizzazione dei prelievi idrici da acquedotto industriale, prevedendo il riempimento con il flusso prelevato della vasca A103-D che raccoglie anche le acque meteoriche di dilavamento delle coperture destinate al riutilizzo interno, sulla base del livello dell'acqua contenuta in tale vasca.

C2.4) Emissioni in atmosfera

Emissioni in atmosfera convogliate

Le principali emissioni in atmosfera convogliate ascrivibili alla nuova installazione oggetto della presente AIA sono riconducibili a:

- punto di emissione E1 a cui afferiscono le aspirazioni ambientali della sezione N1 (locale lavorazione rifiuti solidi sfusi e confezionati) e della sezione N2 (sala triturazione di rifiuti solidi sfusi e confezionati) nonché le aspirazioni localizzate del box riconfezionamento solidi e del trituratore ubicati all'interno, rispettivamente, delle sezioni N1 e N2, dotato di sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera costituito da filtro a maniche, filtro a carboni attivi e scrubber a doppio stadio acido/basico e ossidativo.

Si garantiscono livelli emissivi conformi sia al BAT-AEL indicato per le emissioni in atmosfera convogliate di polveri risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti e dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi, sia al BAT-AEL indicato per le emissioni in atmosfera convogliate di TVOC risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico.

- punto di emissione E2 a cui afferiscono l'aspirazione ambientale della sezione N4 (edificio di stoccaggio/lavorazione di rifiuti solidi sfusi) e gli sfiati del serbatoio di deposito temporaneo dei rifiuti liquidi costituiti da acque reflue di lavaggio ed eventuali spanti (DT1), dotato di sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera costituito da filtro a maniche e scrubber a doppio stadio acido/basico e ossidativo.

Si garantiscono livelli emissivi conformi sia al BAT-AEL indicato per le emissioni in atmosfera convogliate di polveri risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti, sia al BAT-AEL indicato per le emissioni in atmosfera convogliate di TVOC risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico.

- punto di emissione E3 a cui afferiscono gli sfiati derivanti dal parco serbatoi rifiuti liquidi della sezione N9 e dal caricamento delle autocisterne nelle sezioni N9, N10 (previo passaggio in due sistemi dedicati costituiti ognuno da guardia idraulica e due filtri a carboni attivi posti in serie), l'aspirazione ambientale della sezione N10 (locale lavorazione rifiuti liquidi bifasici e confezionati), nonché le aspirazioni localizzate del box lavaggio e del box riconfezionamento liquidi ubicati all'interno della sezione N10, dotato di sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera costituito da filtro a carboni attivi e scrubber a doppio stadio acido/basico e ossidativo.

Si garantiscono livelli emissivi conformi al BAT-AEL indicato per le emissioni in atmosfera convogliate di TVOC risultanti dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico.

Il quadro emissivo autorizzato con la presente AIA per i nuovi punti di emissione in atmosfera E1, E2, E3 è definito tenendo conto dei seguenti criteri:

- Secondo le disposizioni generali di cui all'Allegato I alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per gli impianti delle installazioni soggette AIA per cui sono state emanate apposite BAT-AEL, i valori limite previsti nelle BAT-AEL, in relazione alle sostanze ivi considerate, si applicano in luogo di quelli previsti per le stesse sostanze alla Parte II del predetto allegato.
- Per la definizione del valore limite di emissione nel range di applicazione del BAT-AEL, in analogia alla Direttiva MATTM 274/2015, il limite coincide con il valore massimo del range proposto con i BAT-AEL, ad eccezione dei casi in cui:
 - il valore della norma settoriale, regionale o degli strumenti di pianificazione sia inferiore al valore massimo del range di definizione del BAT-AEL;
 - le condizioni locali e il contesto territoriale specifici che emergono durante l'istruttoria rendono opportuna la fissazione di un valore compreso nell'intervallo dei BAT-AELs.

In tali casi il valore più restrittivo proposto nella norma settoriale/regionale/strumento di pianificazione è assunto quale VLE. Analogamente valutazioni dettate da particolari condizioni locali e contesti territoriali specifici potranno determinare valori di VLE diversi dall'applicazione della regola generale sopra riportata.

Nel caso di specie, per le emissioni in atmosfera convogliate di polveri ascrivibili all'esercizio della nuova installazione IPPC in oggetto, che secondo la zonizzazione regionale rientra in un'area in cui si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per PM₁₀, trovano applicazione le misure stabilite dal PAIR 2020 per le attività produttive che prevedono la fissazione con l'AIA di valori limite di emissione avendo a riferimento l'estremo inferiore del range dei BAT-AELs.

Nell'installazione si individuano ulteriori emissioni in atmosfera convogliate con caratteristiche scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ascrivibili ai ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro costituiti dalle aspirazioni ambientali delle sezioni N7, N8 (afferenti, rispettivamente ai punti di emissione **E4**, **E5**) e al gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio di potenza termica nominale pari a circa 1.650 kWt afferente al punto di emissione in atmosfera **E6**.

Al fine di valutare gli impatti sulla componente atmosfera connessi alla realizzazione e all'esercizio della nuova installazione in oggetto e con particolare riguardo agli inquinanti ritenuti maggiormente critici nel contesto in cui si inserisce, è da considerare l'applicazione delle disposizioni previste dalla vigente pianificazione settoriale in materia di qualità dell'aria per il conseguimento di un impatto emissivo pari a zero. Oltre alla prevista cessazione dell'attività del centro di stoccaggio e trattamento di rifiuti anche pericolosi gestito da HERAmbiente Servizi Industriali srl (società costituente HEA SpA con ENI Rewind SpA) nel Comparto km 2,6 a Ravenna, nell'ambito del PAUR che comprende anche la presente AIA e il provvedimento di VIA sono previsti interventi di piantumazione quali misure idonee a compensare l'effetto delle emissioni in atmosfera di PM₁₀, NOx e contestuale assorbimento di CO₂ introdotte dalla nuova installazione.

Emissioni diffuse

Nella nuova installazione non si attendono significative emissioni in atmosfera diffuse di tipo polverulento o gassoso che, alla luce delle tecniche di contenimento previste, si limitano a:

- **ED1**: emissioni diffuse da stoccaggio di rifiuti solidi sfusi, in baie poste sotto tettoia delimitate su 3 lati da pareti (sezione N3), che ai fini della valutazione degli impatti in atmosfera vengono ricondotti a rifiuti di tipo terroso, caratterizzati da un contenuto trascurabile di sostanze potenzialmente emettabili, come ad esempio COV;
- **ED2, ED3, ED4**: sfiati da 9 serbatoi di stoccaggio chemicals per sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera (idrossido di sodio, acido solforico, ipoclorito di sodio), che si stimano di natura saltuaria in ragione della durata limitata delle operazioni di riempimento dei serbatoi;
- **ED5**: sfiati da 6 serbatoi di deposito temporaneo dei rifiuti liquidi costituiti da spurghi degli scrubber (DT2), non caratterizzati da un significativo contenuto di sostanze organiche volatili e odorogene;
- **ED6**: sfiati da serbatoio di stoccaggio gasolio (riserva di alimentazione del gruppo elettrogeno di emergenza), che si stimano di natura saltuaria in ragione dell'utilizzo del dispositivo di emergenza.

Al fine di confermare le valutazioni condotte in sede di domanda di AIA e verificare l'eventuale necessità di misure di confinamento/abbattimento, necessitano azioni di adeguamento in termini monitoraggio e caratterizzazione delle emissioni diffuse derivanti dalla sezione impiantistica N3.

Emissioni odorigene

Considerate le specifiche disposizioni introdotte sul tema dall'art. 272-bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e in attuazione a quanto indicato in proposito nelle linee di indirizzo operativo approvate da ARPAE-DT con Determinazione n. DET-2018-426 del 18/05/2018 (Linee Guida ARPAE 35/DT), nell'ambito della procedura di PAUR che comprende anche la presente AIA è stato condotto uno studio previsionale di impatto odorigeno mediante modello matematico di simulazione delle ricadute di odore al suolo da cui emerge che lo scenario di impatto odorigeno indotto dalle due nuove installazioni oggetto dello stesso PAUR, prese sia singolarmente sia cumulativamente, non evidenzia criticità ai ricettori sensibili individuati. Si evidenzia il potenziale avvicinamento delle concentrazioni di odore rispetto al limite di riferimento (3 OUE/m³) per due ricettori non residenziali presso il limitrofo Centro Ecologico Baiona gestito da HERAmbiente SpA.

Non risulta pertanto probabile e/o comprovata la presenza di molestie olfattive presso ricettori sensibili imputabile alla nuova installazione in oggetto; tuttavia è da considerare che l'area industriale in cui si inserisce risulta limitrofa ad aree artigianali e residenziali nonché particolarmente impattata dal punto di vista delle emissioni in atmosfera anche di tipo odorigeno.

Tenuto conto del tipo di impianto e in linea con le BAT di settore, risulta necessaria l'attuazione di un monitoraggio periodico delle sorgenti odorigene dell'installazione, anche al fine di valutare l'eventuale insorgere di criticità che si andrebbero a riverberare negativamente sul territorio circostante.

Emissioni fuggitive

Data la natura degli impianti presenti nell'installazione e delle sostanze trattate, non sono prevedibili emissioni in atmosfera fuggitive.

Emissioni in atmosfera in condizioni eccezionali prevedibili

I sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera risultano progettati con le opportune ridondanze al fine di consentire l'abbattimento degli inquinanti anche in caso di rottura / manutenzione di singole parti dei sistemi stessi.

Emissioni in atmosfera in condizioni eccezionali prevedibili sono pertanto riconducibili al gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio di potenza termica nominale pari a circa 1.650 kWt afferente al punto di emissione in atmosfera **E6**.

C2.5) Gestione dei rifiuti

Tutti i rifiuti in ingresso all'installazione saranno sottoposti preliminarmente ad operazioni di accettazione, affidate a specifico servizio che si avvarrà di un sistema informatico aziendale di gestione amministrativa dei rifiuti. Nella banca dati del sistema informatico vengono inserite/aggiornate tutte le informazioni relative alle omologhe in corso di validità e alle autorizzazioni del produttore, intermediario, trasportatore e destinatario dei rifiuti; tale sistema informatico provvede automaticamente alle seguenti verifiche autorizzative:

- validità dell'omologa;
- validità dell'autorizzazione al trasporto per il rifiuto conferito;
- necessità di applicare procedure particolari in fase di scarico.

Il Servizio Accettazione Rifiuti esegue le seguenti pratiche:

- controllo della corrispondenza della targa veicolo in ingresso con quanto riportato sul formulario di trasporto;
- controllo della completezza, correttezza e conformità della parte documentale;
- verifica che il carico sia presente nella programmazione;
- pesatura e controllo;
- registrazione del movimento sul Sistema informatico di gestione amministrativa dei rifiuti;
- consegna della scheda di accettazione;
- autorizzazione del mezzo all'accesso all'impianto fornendo indicazioni sul luogo di scarico.

Oltre alle operazioni di pesatura, tutti i carichi di rifiuti in ingresso vengono sottoposti al controllo radiometrico tramite portale ubicato in prossimità della pesa; in caso di necessità di isolamento di un carico di rifiuti, il mezzo viene ubicato in apposita area individuata all'interno dell'installazione.

Le operazioni di scarico dei rifiuti avvengono con la supervisione di personale dell'impianto che provvederà alle verifiche previste registrando gli esiti dei controlli sulla scheda di accettazione che riporta l'eventuale campionamento del rifiuto, l'ubicazione e la linea di trattamento di destinazione. La scheda compilata viene restituita all'autista per la consegna in pesa all'uscita dall'impianto.

Qualora il rifiuto risultasse non conforme, in quanto non gestibile presso l'impianto, il carico viene respinto indicandone le motivazioni sul formulario di identificazione del rifiuto.

Il quantitativo massimo annuo di rifiuti anche pericolosi ammesso al trattamento in impianto è fissato complessivamente pari a 60.000 t/anno, di cui al massimo 45.000 t/anno di rifiuti pericolosi.

Oltre ai rifiuti derivanti dalle operazioni di raggruppamento (D13/R12), miscelazione (D13/R12), separazione (D14/R12), trattamento chimico-fisico (D9), cernita (D14) nonché gli imballaggi derivanti

dal trattamento dei rifiuti, i rifiuti prodotti nell'installazione sono prevalentemente rappresentati dai rifiuti liquidi acquosi (EER 161001*/161002 in relazione al giudizio di classificazione) costituiti da:

- acque reflue di lavaggio ed eventuali spanti derivanti dalle varie sezioni impiantistiche detenuti in deposito temporaneo in un serbatoio da 15 m³ posto esternamente alla sezione N4 (DT1) o in cisternette nella sezione N8 (DT4) oppure allontanati tramite autospurgo al momento della loro produzione;
- acque meteoriche ricadenti nei bacini di contenimento dei serbatoi raccolte nei pozzetti ciechi di cui è dotato ciascun bacino, allontanate tramite autospurgo al momento della loro produzione;
- spurghi da pulizia reti e lavaruoate, allontanati tramite autospurgo al momento della loro produzione;
- spurghi degli scrubber detenuti in deposito temporaneo in 6 serbatoi di volume utile pari a 7 m³ ciascuno (DT2);

e da altri rifiuti derivanti dai sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera a servizio degli impianti di trattamento dei rifiuti che vengono gestiti in regime di deposito temporaneo (DT3 nella sezione N7), quali le polveri captate confezionate in big-bags (EER 191212) e i carboni attivi esausti (EER 150202*/150203 in relazione al giudizio di classificazione) qualora non allontanati al momento della loro produzione.

Ulteriori rifiuti prodotti nell'installazione che vengono gestiti in regime di deposito temporaneo in big bags e/o casse (DT3 nella sezione N7) in attesa di essere avviati a recupero/smaltimento, sono riconducibili agli imballaggi addensante e ai rifiuti da conduzione e manutenzione (stracci, DPI, ecc.).

C2.6) Emissioni sonore

In applicazione della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 e delle disposizioni in materia di inquinamento di cui alla Legge Regionale n. 15/2001, il Comune di Ravenna approvava con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28/05/2015 la Zonizzazione Acustica Comunale, ovvero la classificazione del territorio in base ai massimi livelli di inquinamento acustico ammessi, suddividendo in aree omogenee il territorio comunale come previsto dal DPCM 14/11/1997.

La nuova installazione oggetto della presente AIA si colloca in un sito esclusivamente industriale (Classe acustica VI) con limiti di immissione sonora di 70 dB(A) nel periodo sia diurno che notturno, in adiacenza ad un'area prevalentemente industriale (Classe acustica V) con limiti di immissione sonora di 70 dB(A) nel periodo diurno e di 60 dB(A) nel periodo notturno.

Nell'ambito della procedura di PAUR che comprende anche la presente AIA è stata condotta specifica valutazione previsionale di impatto acustico, seguendo la norma UNI 11143-1/5 e caratterizzando le sorgenti sonore previste per analogia a impianti/apparecchiature simili, da cui non emergono particolari problematiche sotto l'aspetto dell'inquinamento acustico connesso all'esercizio della nuova installazione oggetto della presente AIA; nell'ambito degli obblighi di monitoraggio stabiliti con la presente AIA è comunque individuata la necessità di interventi nell'ambito dell'attività di manutenzione programmata che il gestore è tenuto a svolgere affinché le apparecchiature mantengano inalterate le condizioni di efficienza acustica, in quanto le eventuali anomalie che generano rumori eccessivi possono indurre la non conformità alle norme di legge dei livelli immessi ai ricettori più prossimi non consentita.

C2.7) Consumi energetici

La nuova installazione è caratterizzata unicamente da utenze elettriche, per un consumo annuo totale di energia elettrica stimato pari a circa 4.100 MWh/anno.

Tale fabbisogno energetico sarà garantita dalla produzione di energia elettrica dell'attiguo Forno F3 del Centro Ecologico Baiona gestito da HERAmbiente SpA; è comunque prevista la connessione alla rete elettrica di distribuzione nazionale per integrazione/sostituzione in caso di insufficienza o fermata del Forno F3.

Presso l'installazione non è prevista la produzione di energia in condizioni ordinarie; è previsto esclusivamente un gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio.

C2.8) Impatto su suolo e sottosuolo

Nell'ambito della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee eseguita dal gestore in sede di domanda di AIA secondo la procedura di cui all'Allegato 1 al DM n. 95/2019, è stato valutato l'eventuale utilizzo, produzione o rilascio nell'installazione di sostanze o miscele pericolose in quantitativi superiori alle soglie fissate.

Dalla valutazione della rilevanza in termini quantitativi delle sostanze pericolose pertinenti, tale verifica ha avuto esito positivo per il gasolio e l'ipoclorito di sodio. Dall'esame delle relative proprietà chimico-fisiche emerge che dette sostanze presentano caratteristiche tali da rendere concreta la possibilità che una loro dispersione sul suolo possa determinare una contaminazione del sottosuolo e delle acque sotterranee.

Ai fini della valutazione dell'effettiva possibilità di contaminazione, vanno tuttavia tenute in considerazione sia le caratteristiche geologico/stratigrafiche e idrogeologiche del sito, sia i presidi e le modalità gestionali previsti che concorrono alla protezione ambientale.

Al riguardo è da considerare che i serbatoi di stoccaggio di tali sostanze pericolose pertinenti sono fuori terra dotati di relativi bacini di contenimento impermeabili, rendendo remota l'ipotesi di dispersioni nel suolo e nelle acque sotterranee di sostanze pericolose.

Alla luce delle misure precauzionali impiantistiche/gestionali previste e delle modalità di intervento da individuare nel Piano di Emergenza Interno nonché degli autocontrolli previsti nell'ambito degli obblighi di monitoraggio stabiliti con la presente AIA, i potenziali impatti su suolo e sottosuolo associati all'esercizio della nuova installazione possono pertanto attendersi poco significativi nelle normali condizioni operative e comunque ridotti a livelli trascurabili anche in situazioni accidentali.

C2.9) Rischio di incidente rilevante

Per quantità e tipologie di sostanze pericolose potenzialmente presenti, in particolare per i quantitativi di sostanze rientranti nelle categorie "*E2 pericoloso per l'ambiente acquatico*" e "*H2 tossicità acuta*", l'installazione oggetto della presente AIA si configura come nuovo stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante di soglia superiore, soggetto pertanto agli obblighi previsti dagli artt. 13 (Notifica), 14 (Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti) e 15 (Rapporto di Sicurezza) del D.Lgs. 105/2015 e smi.

Ai fini della realizzazione del nuovo stabilimento che, in termini di compatibilità territoriale, non comporta l'introduzione di scenari incidentali che fuoriescono dai confini dello stabilimento stesso, risulta conclusa positivamente l'istruttoria per l'esame del rapporto preliminare di sicurezza redatto dal gestore e rilasciato dal competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) con verbale n. 380 del 22/06/2022, il Nulla Osta di Fattibilità (NOF) con condizioni da assolvere in fase di redazione del rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato che il gestore è tenuto a presentare al CTR per l'ottenimento del Parere Tecnico Conclusivo di cui all'art. 17, comma 2 del D.Lgs n. 105/2015 e smi prima di dare inizio all'attività.

C3) VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE CON IDENTIFICAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE AI REQUISITI IPPC (POSIZIONAMENTO DELL'INSTALLAZIONE RISPETTO ALLE BAT)

Le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni dell'AIA.

Per la valutazione del posizionamento dell'installazione rispetto alle BAT si fa riferimento alle conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti (*BAT Conclusion Waste Treatment – BATC WT*) adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 17/08/2018.

Ai fini dell'attività di pretrattamento dei rifiuti contemplata dalla presente AIA non rivestono pertanto interesse le conclusioni sulle BAT indicate per il trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici (BAT n. 26-27-28), per il trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC (BAT n. 29-30), per il trattamento dei RAEE contenenti mercurio (BAT n. 32), per il trattamento biologico dei rifiuti (BAT n. 33, ..., 39), per la rigenerazione degli oli usati (BAT n. 42-43-44), per la rigenerazione dei solventi esausti (BAT n. 46-47), per il trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato (BAT n. 48-49), per il lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato (BAT n. 50), per la decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB (BAT n. 51), per il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa (BAT n. 52-53).

Di seguito sono riassunte in forma tabellare le conclusioni sulle BAT applicabili e da applicare nell'installazione IPPC oggetto della presente AIA, individuate con riferimento al suddetto documento, tenuto conto che:

- Dall'esercizio della nuova installazione non derivano emissioni nell'acqua identificate come rilevanti, per cui non trovano applicazione le pertinenti conclusioni generali sulle BAT per il monitoraggio (BAT n. 6-7). Le acque reflue di lavaggio ed eventuali spanti derivanti dalle varie sezioni impiantistiche sono raccolti tramite apposite reti di drenaggio per essere destinati al trattamento come rifiuti liquidi, mentre le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue domestiche derivanti dall'installazione saranno destinate tramite tubazioni dirette al trattamento nel limitrofo impianto di depurazione centralizzato. Nell'ambito degli obblighi di monitoraggio stabiliti con l'AIA sono comunque previsti autocontrolli sugli scarichi indiretti, in corrispondenza dei punti di consegna, ai fini della verifica di conformità alle specifiche di accettazione al trattamento nell'impianto di depurazione centralizzato;
- Alla luce dei processi di trattamento dei rifiuti svolti nell'installazione, che non riguardano la rigenerazione di solventi esausti, la decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, il trattamento chimico-fisico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, non trovano applicazione le conclusioni generali sulle BAT per il monitoraggio delle emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera (BAT n. 9);
- I processi di trattamento dei rifiuti svolti nell'installazione non prevedono il ricorso alla combustione in torcia, per cui non trovano applicazione le pertinenti conclusioni generali sulle BAT per le emissioni in atmosfera (BAT n. 15, 16);
- Non risultano scarichi idrici derivanti dai processi di trattamento dei rifiuti svolti nell'installazione, per cui non trovano applicazione le pertinenti conclusioni generali sulle BAT per il trattamento delle acque reflue (BAT n. 20);
- Le uniche materie prime e di servizio/ausiliarie utilizzate per il trattamento dei rifiuti nell'installazione sono costituite da addensanti non costituenti rifiuto (quali ad esempio sabbia, segatura) nelle operazioni di trattamento chimico-fisico e addensamento; alla luce della finalità intrinseca di tali operazioni (riduzione del contenuto di umidità del rifiuto senza variarne la tipologia e le caratteristiche di pericolosità nonché chimico-fisiche in caso di addensamento) non possono essere sostituite da rifiuti, per cui non trovano applicazione le conclusioni generali sulle BAT per l'efficienza nell'uso dei materiali (BAT n. 22).

BATC WT - Prestazione ambientale complessiva

BAT 1. Istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:

I. impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;

II. definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione;

III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;

IV. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- a) struttura e responsabilità,
- b) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza,
- c) comunicazione,
- d) coinvolgimento del personale,
- e) documentazione,
- f) controllo efficace dei processi,
- g) programmi di manutenzione,
- h) preparazione e risposta alle emergenze,
- i) rispetto della legislazione ambientale,

V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a:

- a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni IED *Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations*, ROM),
- b) azione correttiva e preventiva,
- c) tenuta di registri,
- d) verifica indipendente (ove praticabile) interna o esterna, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;

VI. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta direzione al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;

VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;

VIII. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'impianto in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l'intero ciclo di vita;

IX. svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;

X. gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2);

XI. inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3);

XII. piano di gestione dei residui;

XIII. piano di gestione in caso di incidente;

XIV. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12);

XV. piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr. BAT 17).

È prevista l'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO 14001 come specificatamente indicato in termini di adeguamento al paragrafo D1) dell'Allegato alla presente AIA.

Successivamente, tale SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001 dovrà essere mantenuto attivo e aggiornato, al fine di perseguire un continuo miglioramento delle performances ambientali della nuova installazione oggetto della presente AIA.

Trattandosi di nuovo stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia superiore assoggettato agli adempimenti di cui al D.Lgs n. 105/2015, è prevista l'adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGSPIR).

BATC WT - Prestazione ambientale complessiva	
BAT 2. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito:	
<p>a. Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti. Queste procedure mirano a garantire l'idoneità tecnica (e giuridica) delle operazioni di trattamento di un determinato rifiuto prima del suo arrivo all'impianto. Comprendono procedure per la raccolta di informazioni sui rifiuti in ingresso, tra cui il campionamento e la caratterizzazione se necessari per ottenere una conoscenza sufficiente della loro composizione. Le procedure di preaccettazione dei rifiuti sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.</p>	<p>È prevista l'adozione di specifiche procedure di omologa e accettazione dei rifiuti in ingresso (recependo, ove necessario, quanto stabilito nell'AIA).</p>
<p>b. Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti. Le procedure di accettazione sono intese a confermare le caratteristiche dei rifiuti, quali individuate nella fase di preaccettazione. Queste procedure definiscono gli elementi da verificare all'arrivo dei rifiuti all'impianto, nonché i criteri per l'accettazione o il rigetto. Possono includere il campionamento, l'ispezione e l'analisi dei rifiuti. Le procedure di accettazione sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.</p>	
<p>c. Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti. Il sistema di tracciabilità e l'inventario dei rifiuti consentono di individuare l'ubicazione e la quantità dei rifiuti nell'impianto. Contengono tutte le informazioni acquisite nel corso delle procedure di preaccettazione (ad esempio data di arrivo presso l'impianto e numero di riferimento unico del rifiuto, informazioni sul o sui precedenti detentori, risultati delle analisi di preaccettazione e accettazione, percorso di trattamento previsto, natura e quantità dei rifiuti presenti nel sito, compresi tutti i pericoli identificati), accettazione, deposito, trattamento e/o trasferimento fuori del sito. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.</p>	<p>È prevista l'istituzione e l'attuazione di un sistema di tracciabilità e inventario dei rifiuti che consenta la mappatura e il controllo dei quantitativi di rifiuti presenti in impianto, al fine di rendere i sistemi di verifica e contabilizzazione dei rifiuti maggiormente efficaci e tempestivamente verificabili. In particolare, tramite software gestionale, sarà possibile verificare in modo tempestivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ sezione impiantistica/corpo tecnico in cui è detenuto un determinato rifiuto, trovando riscontro sul campo mediante cartellonistica e etichettatura apposta; ○ il quantitativo istantaneo (giacenza) di rifiuti sottoposti a stoccaggio in ciascuna sezione impiantistica; ○ il quantitativo istantaneo (giacenza) di rifiuti sottoposti a lavorazione secondo ciascuna operazione di trattamento autorizzata, nonché detenuti in deposito temporaneo; ○ le fasi di stoccaggio, lavorazione ed eventuale deposito temporaneo subite da ciascun rifiuto all'interno dell'installazione e relative tempistiche; ○ i singoli rifiuti avviati ai diversi trattamenti. <p>Al momento della registrazione del rifiuto in ingresso e/o del passaggio interno da un'operazione all'altra sul registro di carico/scarico sarà riportata l'indicazione della specifica destinazione fisica (ubicazione) del rifiuto in impianto.</p>
<p>d. Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita. Questa tecnica prevede la messa a punto e l'attuazione di un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita, in modo da assicurare che ciò che risulta dal trattamento dei rifiuti sia in linea con le aspettative, utilizzando ad esempio norme EN già esistenti. Il sistema di gestione consente anche di monitorare e ottimizzare l'esecuzione del trattamento dei rifiuti e a tal fine può comprendere un'analisi del flusso dei materiali per i componenti ritenuti rilevanti, lungo tutta la sequenza del trattamento. L'analisi del flusso dei materiali si basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.</p>	<p>Dalle attività di trattamento dei rifiuti svolte nell'installazione non si generano prodotti.</p>

BATC WT - Prestazione ambientale complessiva	
BAT 2. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito:	
<p>e. Garantire la segregazione dei rifiuti. I rifiuti sono tenuti separati a seconda delle loro proprietà, al fine di consentire un deposito e un trattamento più agevoli e sicuri sotto il profilo ambientale. La segregazione dei rifiuti si basa sulla loro separazione fisica e su procedure che permettono di individuare dove e quando sono depositati.</p>	<p>A seconda delle caratteristiche dei rifiuti (stato fisico e caratteristiche di pericolo) sono previste diverse aree di stoccaggio/trattamento, dotate di specifici presidi di tutela ambientale (aspirazioni, drenaggi e contenimenti). Ogni baia/serbatoio/cassone scarrabile delle sezioni N3, N4, N9, N11 viene adeguatamente contrassegnato con idonea cartellonistica indicante la sigla di identificazione del corpo tecnico, il rifiuto stoccato (codice EER, caratteristiche di pericolo HP nel caso di rifiuti pericolosi) e il relativo regime amministrativo di detenzione.</p> <p>Le sezioni N7 e N8 vengono suddivise mediante new jersey / bandelle in aree, identificate con idonea cartellonistica, al fine di separare i rifiuti detenuti secondo le diverse operazioni di stoccaggio/deposito; su ogni partita (chiaramente identificata mediante idonea etichettatura di riconoscimento su ogni collo) viene apposta idonea etichettatura indicante il rifiuto in stoccaggio/deposito (codice EER, caratteristiche di pericolo HP nel caso di rifiuti pericolosi) e il relativo regime amministrativo di detenzione.</p> <p>In relazione ai cambi di utilizzo di baie/serbatoi, anche al fine di garantire la segregazione dei rifiuti, deve essere predisposta e adottata apposita procedura gestionale che definisce nel dettaglio le modalità di svolgimento e registrazione delle operazioni di pulizia da svolgere preventivamente al cambio di utilizzo dei corpi tecnici.</p>
<p>f. Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura. La compatibilità è garantita da una serie di prove e misure di controllo al fine di rilevare eventuali reazioni chimiche indesiderate e/o potenzialmente pericolose tra rifiuti (es. polimerizzazione, evoluzione di gas, reazione esotermica, decomposizione, cristallizzazione, precipitazione) in caso di dosaggio, miscelatura o altre operazioni di trattamento. I test di compatibilità sono sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.</p>	<p>La compatibilità dei rifiuti da miscelare viene valutata prima su base documentale ed eventualmente mediante prove di compatibilità su piccola scala, secondo specifica procedura gestionale.</p> <p>La Valutazione Tecnica della documentazione trasmessa permette di identificare i rifiuti compatibili tra loro da avviare a miscelazione già dalla fase di pre-accettazione. Tale compatibilità è inoltre valutata sulla base dei dati riportati in letteratura, in base all'esperienza sulla gestione dei singoli rifiuti ed eventualmente con il supporto di Consulenza Tecnica specifica. Inoltre, il Responsabile, per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di miscelazione nei casi in cui non vi sia certezza della piena compatibilità chimico-fisica delle sostanze, come ad esempio a seguito del primo conferimento di uno specifico rifiuto, può far eseguire delle prove sperimentali su piccole quantità dei rifiuti coinvolti in modo da escludere definitivamente la possibilità che si verifichino reazioni indesiderate.</p> <p>La Valutazione Tecnica della documentazione di omologa permette inoltre di identificare in fase di pre-accettazione la possibile destinazione di recupero/smaltimento dei rifiuti da avviare a miscelazione.</p>
<p>g. Cernita dei rifiuti solidi in ingresso. La cernita dei rifiuti solidi in ingresso mira a impedire il confluire di materiale indesiderato nel o nei successivi processi di trattamento dei rifiuti. Può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • separazione manuale mediante esame visivo; • separazione dei metalli ferrosi, dei metalli non ferrosi o di tutti i metalli; • separazione ottica, ad esempio mediante spettroscopia nel vicino infrarosso o sistemi radiografici; • separazione per densità, ad esempio tramite classificazione aerea, vasche di sedimentazione-flottazione, tavole vibranti; • separazione dimensionale tramite vagliatura/setacciatura. 	<p>In ogni lavorazione di rifiuti solidi è prevista la possibilità di una preliminare fase di selezione per la separazione di eventuali frazioni estranee indesiderate, ricompresa nell'operazione di trattamento per cui il rifiuto viene omologato.</p> <p>È inoltre previsto lo svolgimento di operazioni di cernita manuale (D14) esclusivamente su rifiuti urbani non differenziati, abbandonati sul territorio, per separare le frazioni omogenee destinate in prevalenza allo smaltimento finale.</p>

BATC WT (Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi) – Prestazione ambientale complessiva	
<p>BAT 40. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2) Monitoraggio dei rifiuti in ingresso per quanto riguarda, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il tenore di materia organica, agenti ossidanti, metalli (ad esempio mercurio), sali, composti odoriferi, • il potenziale di formazione di H₂ quando i residui del trattamento degli effluenti gassosi, ad esempio ceneri leggere, sono mescolati con acqua. 	<p>Attività di monitoraggio prevista nell'ambito della procedura di omologa (preaccettazione) adottata per la verifica dei rifiuti da sottoporre al trattamento chimico-fisico in impianto, a cui sono ammessi rifiuti solidi non esplosivi (HP1), non infettivi (HP9), non idroreattivi (HP3 o HP12); in relazione alla lavorazione ed alla successiva operazione di trattamento del rifiuto sono rilevati i parametri significativi quali tenore di materia organica, metalli o altri composti specifici sulla base del processo di origine.</p> <p>Il trattamento chimico-fisico svolto in impianto ha la finalità di rendere il rifiuto conforme alle specifiche tecniche di accettazione definite dall'impianto di destino, modificandone le caratteristiche fisiche (in particolare lo stato fisico). Tale trattamento può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riducendo il contenuto di umidità del rifiuto mediante l'aggiunta di materie prime addensanti non costituenti rifiuto (quali ad esempio segatura e sabbia); • incrementando il contenuto di umidità del rifiuto, mediante l'aggiunta di acqua industriale.

BATC WT - Prestazione ambientale complessiva	
<p>BAT 3. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:</p> <p>i) informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni; descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni; <p>ii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità; valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità; dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)] (cfr. BAT 52); <p>iii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> valori medi e variabilità della portata e della temperatura; valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità; infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività; presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri). 	<p>Non si attendono emissioni in acqua significative ascrivibili all'esercizio della nuova installazione.</p> <p>Nell'installazione si individuano emissioni in atmosfera convogliate con caratteristiche rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, riconducibili alle operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti solidi e liquidi anche pericolosi (punti di emissione in atmosfera E1, E2, E3) per cui sono fissati limiti espressi in concentrazione per i parametri individuati come pertinenti (polveri, COV, per i punti di emissione in atmosfera E1, E2; COV per il punto di emissione in atmosfera E3).</p> <p>Come specificatamente stabilito al paragrafo D1) dell'allegato alla presente AIA, necessitano informazioni sulle caratteristiche delle emissioni in atmosfera convogliate E1, E2, E3 in relazione alla presenza degli inquinanti H₂S, NH₃, COV (caratterizzazione dei singoli composti).</p>

BATC WT - Prestazione ambientale complessiva	
<p>BAT 4. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito:</p>	
<p>a. Ubicazione ottimale del deposito Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ubicazione del deposito il più lontano possibile, per quanto tecnicamente ed economicamente fattibile, da recettori sensibili, corsi d'acqua ecc., ubicazione del deposito in grado di eliminare o ridurre al minimo la movimentazione non necessaria dei rifiuti all'interno dell'impianto (onde evitare, ad esempio, che un rifiuto sia movimentato due o più volte o che venga trasportato su tratte inutilmente lunghe all'interno del sito). 	<p>La nuova installazione sorgerà in un contesto artigianale/industriale con abitazioni sparse in direzione Nord e Ovest, mentre i centri abitati più vicini sono Ravenna (2 km a Sud), Punta Marina a Est e Marina di Ravenna a Nord-Est a circa 4 km.</p> <p>All'interno del perimetro dell'installazione, gli impianti di trattamento sono localizzati in modo tale da ottimizzare la logistica interna.</p> <p>Le sezioni di lavorazione dei rifiuti solidi N1 ed N2 sono infatti ubicate in adiacenza alle sezioni di stoccaggio dei rifiuti solidi sfusi (N4) o confezionati (N7). Analogamente la sezione di lavorazione dei rifiuti liquidi N10 è ubicata in adiacenza alle sezioni di stoccaggio dei rifiuti liquidi sfusi (N9) o confezionati (N8).</p> <p>Le sezioni di stoccaggio risultano dimensionate in relazione alle condizioni operative attese.</p> <p>Sono previsti due locali dedicati allo stoccaggio di rifiuti confezionati idroreattivi (HP3 o HP12) oppure combustibili (HP2), per cui sono identificati i relativi quantitativi massimi istantanei.</p> <p>Oltre al quantitativo massimo annuo di rifiuti anche pericolosi trattabili in impianto complessivamente fissato pari a 60.000 t/anno, l'AIA fissa in complessive 6.658 t la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti anche pericolosi nell'installazione; stabilisce inoltre la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti all'interno delle varie sezioni impiantistiche (N3, N4, N7, N8, N9, N11).</p> <p>L'AIA definisce altresì i tempi massimi di permanenza dei rifiuti sia detenuti in stoccaggio, sia sottoposti al trattamento presso l'installazione.</p> <p>I quantitativi di rifiuti detenuti presso l'installazione e relativi tempi di permanenza sono oggetto di monitoraggio mediante software gestionale, al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi consentiti con l'AIA.</p> <p>I rifiuti vengono stoccati a seconda della modalità di confezionamento e delle proprie caratteristiche nelle idonee sezioni impiantistiche, prevedendo adeguata etichettatura e cartellonistica.</p> <p>Tutti i rifiuti vengono stoccati all'interno di edifici chiusi, fatta eccezione per le sezioni N3 (baie sotto tettoia) e N11 (cassoni scarrabili sotto tettoia), per cui sono previste limitazioni delle caratteristiche dei rifiuti stoccabili.</p> <p>L'AIA stabilisce specifici obblighi di monitoraggio per il funzionamento sicuro di deposito/stoccaggio dei rifiuti nell'installazione.</p> <p>Lo stoccaggio dei rifiuti solidi e liquidi, anche pericolosi, in colli è previsto all'interno delle sezioni N7, N8) per gruppi di rifiuti omogenei e compatibili, apponendo idonea etichettatura su ogni partita indicante nel caso di rifiuti pericolosi anche le caratteristiche di pericolo HP.</p>
<p>b. Adeguatezza della capacità del deposito Sono adottate misure per evitare l'accumulo di rifiuti, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> la capacità massima del deposito di rifiuti viene chiaramente stabilita e non viene superata, tenendo in considerazione le caratteristiche dei rifiuti (ad esempio per quanto riguarda il rischio di incendio) e la capacità di trattamento, il quantitativo di rifiuti depositati viene regolarmente monitorato in relazione al limite massimo consentito per la capacità del deposito, il tempo massimo di permanenza dei rifiuti viene chiaramente definito. 	
<p>c. Funzionamento sicuro del deposito Le misure comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> chiara documentazione ed etichettatura delle apparecchiature utilizzate per le operazioni di carico, scarico e deposito dei rifiuti, i rifiuti notoriamente sensibili a calore, luce, aria, acqua ecc. sono protetti da tali condizioni ambientali, contenitori e fusti e sono idonei allo scopo e conservati in modo sicuro. 	
<p>d. Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati Se del caso, è utilizzato un apposito spazio per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati.</p>	

BATC WT - Prestazione ambientale complessiva

BAT 5. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento.

Le procedure inerenti alle operazioni di movimentazione e trasferimento mirano a garantire che i rifiuti siano movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di deposito o trattamento. Esse comprendono i seguenti elementi:

- operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti ad opera di personale competente,
- operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti debitamente documentate, convalidate prima dell'esecuzione e verificate dopo l'esecuzione,
- adozione di misure per prevenire, rilevare, e limitare le fuoriuscite,
- in caso di dosaggio o miscelatura dei rifiuti, vengono prese precauzioni a livello di operatività e progettazione (ad esempio aspirazione dei rifiuti di consistenza polverosa o farinosa).

Le procedure per movimentazione e trasferimento sono basate sul rischio tenendo conto della probabilità di inconvenienti e incidenti e del loro impatto ambientale.

È prevista adeguata formazione del personale anche addetto alle operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti, debitamente registrate.

Sono previste precauzioni a livello di operatività, quali l'aspirazione di tutti i locali di lavorazione; per le operazioni di miscelazione dei rifiuti liquidi sono previsti, in particolare, uno stacco valvolato sulla mandata della pompa di scarico di ciascun serbatoio di stoccaggio per il pompaggio dei rifiuti liquidi sfusi ai serbatoi di miscelazione della sezione N9 nonché un sistema di pompaggio dei rifiuti liquidi in colli dal locale di lavorazione N10 ai serbatoi di miscelazione nella sezione N9.

Considerato l'assoggettamento agli adempimenti di cui al D.Lgs n. 105/2015 è prevista l'adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR).

BATC WT - Monitoraggio

BAT 8. Monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente

Sostanza/ parametro	Norma/e	Processo di trattamento dei rifiuti	Frequenza minima di monitoraggio (¹)
Polveri	EN 13284-1	Trattamento meccanico dei rifiuti	Una volta ogni sei mesi
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi	
TVOC	EN 12619	Trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico ⁽²⁾	Una volta ogni sei mesi
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi ⁽²⁾	
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico	

(1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.

(2) Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nei flussi degli scarichi gassosi è considerata rilevante.

Tali aspetti sono oggetto di specifici autocontrolli da parte del gestore secondo il Piano di Monitoraggio dell'installazione, parte integrante della presente AIA.

In particolare, per le emissioni convogliate in atmosfera E1, E2 in cui si identificano come rilevanti le sostanze polveri e TVOC, sono stabilite le frequenze minime di monitoraggio indicate per tali parametri.

Per l'emissione convogliata in atmosfera E3 in cui si identifica come rilevante la sostanza TVOC, è stabilita la frequenza minima di monitoraggio indicata per tale parametro.

BATC WT - Monitoraggio	
<p>BAT 10. Monitorare periodicamente le emissioni di odori. Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • norme EN (ad esempio olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione delle emissioni odorigene o la norma EN 16841-1 o -2, al fine di determinare l'esposizione agli odori), • norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, nel caso in cui si applichino metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (ad esempio per la stima dell'impatto dell'odore). <p>La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p>	<p>Dallo studio previsionale di impatto odorigeno condotto non risulta probabile e/o comprovata la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili imputabile alla nuova installazione in oggetto. L'area industriale in cui si inserisce risulta tuttavia limitrofa ad aree artigianali e residenziali nonché particolarmente impattata dal punto di vista delle emissioni in atmosfera anche di tipo odorigeno.</p> <p>Tenuto conto del tipo di impianto e in linea con le BAT, risulta necessaria l'attuazione di un monitoraggio periodico delle sorgenti odorigene, anche al fine di valutare l'eventuale insorgere di criticità che si andrebbero a riverberare negativamente sul territorio circostante.</p> <p>Tale aspetto è quindi oggetto di specifici autocontrolli ricompresi nel Piano di Monitoraggio dell'installazione, parte integrante della presente AIA. Tale obbligo di monitoraggio periodico delle emissioni odorigene potrà essere oggetto di riesame sulla base dei riscontri ottenuti e delle eventuali ricadute sul territorio (segnalazioni), tenuto conto anche degli esiti di eventuali attività di vigilanza condotte.</p>
<p>BAT 12. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un protocollo contenente azioni e scadenze, • un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10, • un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze, • un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione. 	

BATC WT - Monitoraggio	
<p>BAT 11. Monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue</p> <p>Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad esempio, fatture o contatori idonei. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione) e tiene conto di eventuali modifiche significative apportate all'impianto/installazione.</p>	<p>Tali aspetti sono oggetto di specifici autocontrolli da parte del gestore secondo il Piano di Monitoraggio dell'installazione, parte integrante della presente AIA.</p>

BATC WT – Emissioni in atmosfera	
<p>BAT 13. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito:</p>	
<p>a. Ridurre al minimo i tempi di permanenza. Ridurre al minimo il tempo di permanenza in deposito o nei sistemi di movimentazione dei rifiuti (potenzialmente) odorigeni (ad esempio nelle tubazioni, nei serbatoi, nei contenitori), in particolare in condizioni anaerobiche. Se del caso, si prendono provvedimenti adeguati per l'accettazione dei volumi di picco stagionali di rifiuti.</p>	<p>Per lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da scarti di corteccia e sughero e legno dovranno essere adottate idonee misure di prevenzione e contenimento delle emissioni in atmosfera polverulente e odorigene (ad esempio applicazione del principio di gestione dei cumuli "first in-first out"), prevedendo anche aree segregate o comunque riparate dagli agenti atmosferici.</p>
<p>b. Uso di trattamento chimico. Uso di sostanze chimiche per distruggere o ridurre la formazione di composti odorigeni (ad esempio per l'ossidazione o la precipitazione del solfuro di idrogeno).</p>	
<p>c. Ottimizzare il trattamento aerobico. In caso di trattamento aerobico di rifiuti liquidi a base acquosa, può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso di ossigeno puro, • rimozione delle schiume nelle vasche, • manutenzione frequente del sistema di aerazione. <p>In caso di trattamento aerobico di rifiuti che non siano rifiuti liquidi a base acquosa, cfr. BAT 36.</p>	

BATC WT – Emissioni nell’atmosfera	
<p>BAT 14. Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.</p> <p>a. Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse</p> <p>b. Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità</p> <p>c. Prevenzione della corrosione</p> <p>d. Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse</p> <p>e. Bagnatura</p> <p>f. Manutenzione</p> <p>g. Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti</p> <p>h. Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, <i>Leak Detection And Repair</i>)</p>	<p>Gli sfiati derivanti dal parco serbatoi rifiuti liquidi della sezione N9 soggetto a polmonazione con azoto e dal caricamento delle autocisterne nelle sezioni N9, N10 sono convogliati ad un sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera, previo passaggio in guardia idraulica e due filtri a carboni attivi posti in serie.</p> <p>Le operazioni di lavorazione dei rifiuti sono previste all'interno di edifici chiusi N1, N2, N4, N10, dotati di sistemi di aspirazione e contenimento delle emissioni in atmosfera.</p> <p>Nella sezione N11, posta in area esterna sotto tettoia, lo stoccaggio dei rifiuti solidi sfusi avviene all'interno di cassoni scarrabili.</p> <p>Sono previsti sistemi di nebulizzazione per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente in fase di scarico dei rifiuti solidi sfusi nelle baie della sezione N3, poste in area esterna sotto tettoia.</p> <p>L'installazione sarà dotata di un sistema lavaruote per i mezzi pesanti.</p> <p>Alla luce delle tecniche di contenimento previste, non si attendono significative emissioni diffuse in atmosfera, fatta salva la necessità azioni di adeguamento in termini monitoraggio e caratterizzazione delle emissioni diffuse derivanti dalla sezione impiantistica N3, al fine di confermare le valutazioni condotte in sede di domanda di AIA e verificare l'eventuale necessità di misure di confinamento/abbattimento.</p> <p>Per le apparecchiature critiche (valvole, pompe) è prevista l'implementazione di specifica procedura gestionale ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti.</p>

BATC WT – Rumore e vibrazioni	
<p>BAT 17. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito:</p> <p>I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate;</p> <p>II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni;</p> <p>III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in presenza di rimostranze;</p> <p>IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.</p> <p>BAT 18. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.</p> <p>a. Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici</p> <p>I livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la distanza fra la sorgente e il ricevente, usando gli edifici come barriere fonoassorbenti e spostando le entrate o le uscite degli edifici</p> <p>b. Misure operative</p> <p>Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ispezione e manutenzione delle apparecchiature; ● chiusura di porte e finestre nelle aree al chiuso, se possibile; ● apparecchiature utilizzate da personale esperto; ● rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne, se possibile; ● misure di contenimento del rumore durante le attività di manutenzione, circolazione, movimentazione e trattamento <p>c. Apparecchiature a bassa rumorosità</p> <p>Possono includere motori a trasmissione diretta, compressori, pompe e torce</p> <p>d. Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni</p> <p>Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● fono-riduttori; ● isolamento acustico e vibrazionale delle apparecchiature,; ● confinamento in ambienti chiusi delle apparecchiature rumorose; ● confinamento in ambienti chiusi delle apparecchiature rumorose; <p>e. Attenuazione del rumore</p> <p>È possibile ridurre la propagazione del rumore inserendo barriere fra emittenti e riceventi (ad esempio muri di protezione, terrapieni ed edifici)</p>	<p>Il rumore è oggetto di specifici autocontrolli ricompresi nel Piano di Monitoraggio dell'installazione, parte integrante della presente AIA.</p> <p>Non si attendono particolari problematiche sotto l'aspetto dell'inquinamento acustico connesso all'esercizio della nuova installazione; nell'ambito degli obblighi di monitoraggio stabiliti con la presente AIA sono comunque individuate attività di manutenzione che il gestore è tenuto a svolgere affinché le apparecchiature mantengano inalterate le condizioni di efficienza acustica.</p>

BATC WT – Emissioni nell'acqua	
BAT 19. Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.	
<p>a. Gestione dell'acqua Il consumo di acqua viene ottimizzato mediante misure che possono comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piani per il risparmio idrico (ad esempio definizione di obiettivi di efficienza idrica, flussogrammi e bilanci di massa idrici), • uso ottimale dell'acqua di lavaggio (ad esempio pulizia a secco invece che lavaggio ad acqua, utilizzo di sistemi a grilletto per regolare il flusso di tutte le apparecchiature di lavaggio), • riduzione dell'utilizzo di acqua per la creazione del vuoto (ad esempio ricorrendo all'uso di pompe ad anello liquido, con liquidi a elevato punto di ebollizione) 	<p>Le operazioni di pulizia nelle sezioni N7, N8 saranno effettuate a secco. Sono previste misure per il risparmio idrico mediante il recupero delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture. Il previsto sistema di distribuzione alle utenze delle acque industriali consentirà la minimizzazione dei prelievi idrici da acquedotto industriale, prevedendo il riempimento con il flusso prelevato della vasca A103-D che raccoglie anche le acque meteoriche di dilavamento delle coperture destinate al riutilizzo interno, sulla base del livello dell'acqua contenuta in tale vasca. Per il funzionamento dei sistemi di nebulizzazione è stata valutata la possibilità di utilizzare risorse idriche meno pregiate; la scelta di utilizzare acqua potabile deriva unicamente da ragioni di salute nell'ambiente di lavoro. Tutte le sezioni impiantistiche vengono dotate di idonea pavimentazione impermeabile con sistemi di raccolta dei reflui. Tutte le operazioni di stoccaggio e pretrattamento dei rifiuti sono previste all'interno di edifici chiusi, ad eccezione delle sezioni di stoccaggio dei rifiuti solidi sfusi N3 (in baie) e N11 (in cassoni scarrabili), poste in area esterna comunque sotto tettoia. Le acque reflue di lavaggio ed eventuali spanti derivanti dalle varie sezioni impiantistiche sono raccolti tramite apposite reti di drenaggio per essere destinati al trattamento come rifiuti liquidi. Per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture e della viabilità (strade e piazzali) sono previste due reti separate, compreso un sistema di vasche condivise con la coinsediata Piattaforma bio-recupero Ponticelle, con avvio tramite tubazione diretta all'impianto TAS - sezione TAPI per il trattamento chimico-fisico prima dello scarico in acque superficiali. Con rete fognaria dedicata, condivisa con la coinsediata Piattaforma bio-recupero Ponticelle, le acque reflue domestiche sono avviate tramite tubazione diretta all'impianto TAS - sezione TAPO per il trattamento chimico-fisico-biologico prima dello scarico in acque superficiali. In caso di incendio, le acque di spegnimento potranno essere raccolte nelle vasche per la gestione delle acque meteoriche, di volumetria complessiva pari a 4.640 m³, interrompendo l'invio verso l'impianto centralizzato di depurazione fino ad accertamento del rispetto dell'omologa definita ai fini dell'accettabilità al trattamento nell'impianto stesso. Tutti i sistemi di stoccaggio sono previsti fuori terra; nel sito è altresì minimizzato l'utilizzo di collegamenti interrati.</p>
<p>b. Ricircolo dell'acqua I flussi d'acqua sono rimessi in circolo nell'impianto, previo trattamento se necessario. Il grado di riciclo è subordinato al bilancio idrico dell'impianto, al tenore di impurità (ad esempio composti odorigeni) e/o alle caratteristiche dei flussi d'acqua (ad esempio al contenuto di nutrienti)</p>	
<p>c. Superficie impermeabile A seconda dei rischi che i rifiuti presentano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, la superficie dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ad esempio aree di ricezione, movimentazione, deposito, trattamento e spedizione) è resa impermeabile ai liquidi in questione</p>	
<p>d. Tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di traccimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi A seconda dei rischi posti dai liquidi contenuti nelle vasche e nei serbatoi in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sensori di troppopieno, • condutture di troppopieno collegate a un sistema di drenaggio confinato (vale a dire al relativo sistema di contenimento secondario o a un altro serbatoio), • vasche per liquidi situate in un sistema di contenimento secondario idoneo; il volume è normalmente dimensionato in modo che il sistema di contenimento secondario possa assorbire lo sversamento di contenuto dalla vasca più grande, • isolamento di vasche, serbatoi e sistema di contenimento secondario (ad esempio attraverso la chiusura delle valvole) 	
<p>e. Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti A seconda dei rischi che comportano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, i rifiuti sono depositati e trattati in aree coperte per evitare il contatto con l'acqua piovana e quindi ridurre al minimo il volume delle acque di dilavamento contaminate</p>	
<p>f. La segregazione dei flussi di acque Ogni flusso di acque (ad esempio acque di dilavamento superficiali, acque di processo) è raccolto e trattato separatamente, sulla base del tenore in sostanze inquinanti e della combinazione di tecniche di trattamento utilizzate. In particolare i flussi di acque reflue non contaminati vengono segregati da quelli che necessitano di un trattamento)</p>	
<p>g. Adeguate infrastrutture di drenaggio L'area di trattamento dei rifiuti è collegata alle infrastrutture di drenaggio. L'acqua piovana che cade sulle aree di deposito e trattamento è raccolta nelle infrastrutture di drenaggio insieme ad acque di lavaggio, fuoriuscite occasionali ecc. e, in funzione dell'inquinante contenuto, rimessa in circolo o inviata a ulteriore trattamento</p>	
<p>h. Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e la riparazione delle perdite Il regolare monitoraggio delle perdite potenziali è basato sul rischio e, se necessario, le apparecchiature vengono riparate. L'uso di componenti interrati è ridotto al minimo. Se si utilizzano componenti interrati, e a seconda dei rischi che i rifiuti contenuti in tali componenti comportano per la contaminazione del suolo e/o delle acque, viene predisposto un sistema di contenimento secondario per tali componenti</p>	
<p>i. Adeguata capacità di deposito temporaneo Si predispongono un'adeguata capacità di deposito temporaneo per le acque reflue generate in condizioni operative diverse da quelle normali, utilizzando un approccio basato sul rischio (tenendo ad esempio conto della natura degli inquinanti, degli effetti del trattamento delle acque reflue a valle e dell'ambiente ricettore). Lo scarico di acque reflue provenienti dal deposito temporaneo è possibile solo dopo l'adozione di misure idonee (ad esempio monitoraggio, trattamento, riutilizzo)</p>	

BATC WT – Emissioni da inconvenienti e incidenti	
<p>BAT 21. Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente</p> <p>a. Misure di protezione Le misure comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • protezione dell'impianto da atti vandalici, • sistema di protezione antincendio e antiesplorazione, contenente apparecchiature di prevenzione, rilevazione ed estinzione, • accessibilità e operabilità delle apparecchiature di controllo pertinenti in situazioni di emergenza <p>b. Gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti Sono istituite procedure e disposizioni tecniche (in termini di possibile contenimento) per gestire le emissioni da inconvenienti/incidenti, quali le emissioni da sversamenti, derivanti dall'acqua utilizzata per l'estinzione di incendi o da valvole di sicurezza</p> <p>c. Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un registro/diario di tutti gli incidenti, gli inconvenienti, le modifiche alle procedure e i risultati delle ispezioni, • le procedure per individuare, rispondere e trarre insegnamento da inconvenienti e incidenti. 	<p>Oltre alla realizzazione di 2 guardiane, nel sito sono previste misure di sicurezza quali sistemi di controllo degli accessi, antintrusione e videosorveglianza. È inoltre previsto un sistema antincendio, con relativa vasca di accumulo delle acque antincendio.</p> <p>Considerata l'assoggettabilità agli adempimenti di cui al D.Lgs n. 105/2015 in materia di Rischio di Incidente Rilevante, tra cui l'adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR), è prevista la predisposizione e l'adozione dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano di Emergenza Interno; • Procedura di Gestione delle emergenze contenente, tra l'altro, la descrizione delle misure da adottare in caso di sversamenti accidentali per la prevenzione e il contenimento di potenziali impatti ambientali; • Procedura per l'investigazione e l'analisi degli eventi incidentali; • Modulo specifico per la rilevazione di eventi incidentali e analisi delle cause; • Registro di tutti gli incidenti, quasi incidenti ed eventi anomali in cui vengono annotate tutte le segnalazioni pervenute o riscontrate dall'esercizio attraverso il Modulo specifico e in cui vengono puntualmente identificate le azioni correttive o i trattamenti pianificati.

BATC WT – Efficienza energetica	
<p>BAT 23. Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, applicare entrambe le tecniche indicate di seguito.</p> <p>a. Piano di efficienza energetica Nel piano di efficienza energetica si definisce e si calcola il consumo specifico di energia della (o delle) attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (ad esempio, consumo specifico di energia espresso in kWh/tonnellata di rifiuti trattati) e pianificando obiettivi periodici di miglioramento e relative azioni. Il piano è adeguato alle specificità del trattamento dei rifiuti in termini di processi svolti, flussi di rifiuti trattati ecc.</p> <p>b. Registro del bilancio energetico Nel registro del bilancio energetico si riportano il consumo e la produzione di energia (compresa l'esportazione) suddivisi per tipo di fonte (ossia energia elettrica, gas, combustibili liquidi convenzionali, combustibili solidi convenzionali e rifiuti). I dati comprendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. informazioni sul consumo di energia in termini di energia erogata; ii. informazioni sull'energia esportata dall'installazione; iii. informazioni sui flussi di energia (ad esempio, diagrammi di Sankey o bilanci energetici) che indichino il modo in cui l'energia è usata nel processo. <p>Il registro del bilancio energetico è adeguato alle specificità del trattamento dei rifiuti in termini di processi svolti, flussi di rifiuti trattati ecc.</p>	<p>Tali aspetti energetici, compreso il consumo specifico di energia elettrica riferito all'unità di rifiuto in ingresso, sono oggetto di specifici autocontrolli da parte del gestore secondo il Piano di Monitoraggio dell'installazione, parte integrante della presente AIA, anche al fine di individuare eventuali criticità e ricorrere ad elementi di miglioramento.</p>

BATC WT – CONCLUSIONI GENERALI – Riutilizzo degli imballaggi	
<p>BAT 24. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1). Gli imballaggi (fusti, contenitori, IBC, pallet ecc.), quando sono in buone condizioni e sufficientemente puliti, sono riutilizzati per collocarvi rifiuti, a seguito di un controllo di compatibilità con le sostanze precedentemente contenute. Se necessario, prima del riutilizzo gli imballaggi sono sottoposti a un apposito trattamento (ad esempio, ricondizionati, puliti).</p>	<p>Nella sezione N10 è previsto apposito box per il lavaggio degli imballaggi in buono stato per favorire il loro eventuale riutilizzo dopo recupero in impianti terzi.</p>

BATC WT – Emissioni nell'atmosfera

BAT 25. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-simili, applicare la BAT 14d e nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

- a. Ciclone
- b. Filtro a tessuto
- c. Lavaggio a umido (*wet scrubbing*)
- d. Iniezioni d'acqua nel frantumatore

Livello di emissione associato alle BAT (BAT AEL)
per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri
risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti

Parametro	Unità di misura	BAT AEL (media del periodo di campionamento)
Polveri	mg/Nm ³	2-5

BAT 31. Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

- a. Adsorbimento.
- b. Biofiltro.
- c. Ossidazione termica.
- d. Lavaggio ad umido (*wet scrubbing*).

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT AEL)
per le emissioni convogliate nell'atmosfera di TVOC
risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico

Parametro	Unità di misura	BAT AEL (media del periodo di campionamento)
TVOC	mg/Nm ³	10-30

BAT 41. Per ridurre le emissioni di polveri, composti organici e NH₃ nell'atmosfera, applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

- a. Adsorbimento.
- b. Biofiltro.
- c. Ossidazione termica.
- d. Lavaggio ad umido (*wet scrubbing*).

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT AEL)
per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri
risultanti dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi

Parametro	Unità di misura	BAT AEL (media del periodo di campionamento)
Polveri	mg/Nm ³	2-5

Le operazioni di trattamento fisico-chimico di rifiuti solidi e/o pastosi e di trattamento meccanico di rifiuti anche con potere calorifico sono svolte all'interno delle sezioni N1, N2 che prevedono sistemi di aspirazione e convogliamento afferenti al punto di emissione in atmosfera **E1**, dotato di sistema di abbattimento costituito da filtro a maniche, filtro a carboni attivi e scrubber a doppio stadio acido/basico e ossidativo

All'interno della sezione N4, in cui sono svolte operazioni riconducibili al trattamento meccanico di rifiuti anche con potere calorifico, è previsto un sistema di aspirazione e convogliamento afferente al punto di emissione in atmosfera **E2**, dotato di sistema di abbattimento costituito da filtro a maniche e scrubber a doppio stadio acido/basico e ossidativo.

Con tali configurazioni dei sistemi di abbattimento, per le emissioni in atmosfera convogliate E1, E2 si garantiscono livelli emissivi di TVOC in linea al BAT-AEL indicato e livelli emissivi di polveri conformi all'estremo inferiore del range dei BAT-AELs indicati.

BATC WT – Emissioni nell'atmosfera

BAT 45. Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

- a. Adsorbimento
- b. Condensazione criogenica
- c. Ossidazione termica
- d. Lavaggio a umido (*wet scrubbing*)

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT AEL)
per le emissioni convogliate nell'atmosfera di TVOC risultanti
dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico

Parametro	Unità di misura	BAT AEL (media del periodo di campionamento)
TVOC	mg/Nm ³	5-30

All'interno della sezione N10, in cui sono svolte operazioni riconducibili al trattamento fisico-chimico di rifiuti con potere calorifico, è previsto un sistema di aspirazione e convogliamento afferente al punto di emissione in atmosfera **E3**, dotato di sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera costituito da filtro a carboni attivi e scrubber a doppio stadio acido/basico e ossidativo.

Con tale configurazione del sistema di abbattimento, per l'emissione in atmosfera convogliata E3 si garantiscono livelli emissivi di TVOC conformi al BAT-AEL indicato.

Sezione di adeguamento/miglioramento dell'installazione e condizioni di esercizio**D1) PIANO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA**

Dalla valutazione integrata ambientale e con particolare riferimento al posizionamento dell'installazione rispetto alle BAT di cui alla precedente Sezione C risulta verificata l'adeguatezza ai requisiti della normativa IPPC, restando da valutare la necessità di integrazione del Piano di Monitoraggio dell'installazione in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, compresa eventuale proposta contenente modalità di svolgimento, frequenze e parametri, relativi a specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, con l'indicazione, se del caso, delle modalità di valutazione sistematica del rischio di contaminazione, secondo criteri e tempistiche definiti con apposito atto regionale da emanare.

Nella considerazione che trattasi di nuova installazione e anche sulla base delle proposte avanzate dal gestore, si individuano alcune azioni di **adeguamento/miglioramento anche di tipo gestionale** da attuare come di seguito prescritto:

1. **Prima dell'avvio dell'esercizio dell'installazione** deve essere formalizzato il Regolamento recante la definizione delle modalità e delle competenze per la gestione delle aree e delle utilities comuni, condivise con la coinsediata nuova installazione IPPC di recupero di rifiuti non pericolosi (denominata *Piattaforma bio-recupero Ponticelle*) condotta da differente gestore e oggetto di propria AIA.
2. L'apposita procedura gestionale per il controllo radiometrico dei rifiuti in ingresso deve essere trasmessa ad ARPAE - ST di Ravenna ai fini della condivisione, **prima dell'avvio dell'esercizio dell'installazione**.
A tal fine, tale procedura gestionale dovrà essere oggetto di sola comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (per via telematica tramite Portale AIA-IPPC), senza comportare aggiornamento dell'AIA.
3. Dovranno essere intraprese e completate **entro 18 mesi** dalla messa in esercizio dell'installazione tutte le azioni necessarie all'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO 14001. Successivamente, tale SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001 dovrà essere mantenuto attivo e aggiornato, al fine di perseguire un continuo miglioramento delle performances ambientali della nuova installazione oggetto della presente AIA.
4. Al termine di un periodo di valutazione fissato pari ai **primi 3 anni decorrenti dalla messa a regime** dell'impianto, che consentirà di acquisire informazioni utili per la caratterizzazione delle emissioni e per suffragare, nonchè verificare sperimentalmente, i dati utilizzati nelle simulazioni modellistiche condotte in sede di domanda di AIA, il gestore dovrà presentare entro i successivi 60 giorni, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi svolti sulle emissioni odorigene. L'obbligo di monitoraggio periodico delle emissioni odorigene stabilito nella presente AIA potrà essere oggetto di riesame sulla base dei riscontri ottenuti e delle eventuali ricadute sul territorio (segnalazioni), tenuto conto anche degli esiti di eventuali attività di vigilanza condotte.
5. Al termine di un periodo di valutazione fissato pari ai **primi 3 anni decorrenti dalla messa a regime** dell'impianto, il gestore dovrà presentare entro i successivi 60 giorni, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti degli autocontrolli svolti ai fini conoscitivi sui punti di emissione in atmosfera E1, E2, E3 per i parametri H₂S, NH₃, COV (caratterizzazione dei singoli composti), comprensiva di valutazioni in merito alla necessità o meno di mantenere tali monitoraggi.
Trattandosi di mera attuazione di prescrizione stabilita con l'AIA, eventuali modifiche al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA dovranno essere oggetto di sola comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (per via telematica tramite Portale AIA-IPPC).
6. **Prima dell'avvio dell'esercizio dell'installazione** deve essere presentata ad ARPAE - ST di Ravenna, ai fini della condivisione, una proposta di monitoraggio e caratterizzazione delle emissioni diffuse derivanti dalla sezione impiantistica N3, prevedendo una frequenza almeno semestrale per i primi 3 anni di attività.
Al termine di un periodo di valutazione fissato pari ai **primi 3 anni decorrenti dalla messa a regime** dell'impianto, il gestore dovrà presentare entro i successivi 60 giorni, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti degli autocontrolli svolti sulle emissioni diffuse, comprensiva di valutazioni in merito alla necessità o meno di adottare misure di confinamento/abbattimento.

Trattandosi di mera attuazione di prescrizione stabilita con l'AIA, le eventuali modifiche impiantistiche/gestionali individuate dovranno essere oggetto di sola comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (per via telematica tramite Portale AIA-IPPC).

D2) CONDIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE

D2.1) Finalità

Quanto riportato nei successivi paragrafi della Sezione D, definisce le condizioni e le prescrizioni che il gestore deve rispettare per l'esercizio dell'installazione; è importante ricordare che costituisce modifica da richiedere (tramite i servizi del Portale AIA-IPPC) e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi ogni variazione degli impianti, anche in termini gestionali e di condizioni di funzionamento nonché delle relative attività di monitoraggio, rispetto a quanto definito nella presente AIA.

In merito agli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, secondo quanto riportato nei successivi paragrafi dedicati al monitoraggio, il gestore dovrà provvedere a verifiche periodiche come ivi indicato, secondo le modalità operative, le metodiche analitiche e le relative procedure di valutazione specificate nel paragrafo D3) della presente Sezione D).

Ove previsto e ritenuto necessario, nel seguito si provvede a regolamentare le situazioni diverse dal normale funzionamento dell'installazione, prevedendo le eventuali misure da adottare.

D2.2) Condizioni relative alla gestione dell'installazione

L'installazione deve essere esercitata nel rispetto di quanto indicato nel precedente paragrafo C3 in relazione alle BAT applicabili e secondo tutte le procedure di carattere gestionale inserite nel Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO 14001 che il gestore intende adottare, per cui è fatto salvo quanto specificatamente stabilito nel Piano di Adeguamento/Miglioramento dell'installazione di cui al paragrafo D1) dell'Allegato alla presente AIA.

L'installazione deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto.

Tutte le strutture e gli impianti dovranno essere mantenute in buone condizioni operative e di pulizia, garantendo un agevole accesso a tutte le aree aziendali.

Nelle eventuali modifiche degli impianti, da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:

- ✓ ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
- ✓ ridurre la produzione di rifiuti soprattutto pericolosi;
- ✓ ottimizzare i recuperi comunque intesi;
- ✓ diminuire le emissioni in atmosfera, anche migliorando il rendimento dei sistemi di contenimento.

Al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni specifiche inerenti al monitoraggio ambientale e al monitoraggio e controllo dell'installazione, il gestore deve verificare preventivamente le capacità e le dotazioni dei laboratori a cui intende affidare le attività di campionamento e analisi correlate alla presente AIA, privilegiando i laboratori di analisi accreditati.

Il gestore deve fornire all'Organo di Controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle condizioni stabilite nell'AIA.

Per la nuova installazione deve essere definito e adottato un Piano di Emergenza Interno che codifica le casistiche emergenziali da gestire, indicando le relative modalità di intervento, comprese le misure di prevenzione. Oltre alle misure di intervento in emergenza in merito al rischio idrogeologico dell'area, tale Piano deve prevedere la gestione degli incendi, con adozione di adeguati presidi ambientali e intercettazione delle reti fognarie per il contenimento delle acque antincendio.

La gestione delle aree e delle utilities comuni, condivise con la coinsediata installazione condotta da differente gestore e oggetto di propria AIA, deve essere effettuata nel rispetto dell'apposito Regolamento sottoscritto fra le parti, riportante il dettaglio della suddivisione delle competenze sugli aspetti sia ambientali, sia di sicurezza, compresa la regolamentazione degli accessi al sito.

D2.3) Comunicazioni e requisiti di notifica e informazione

Il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna il completamento degli interventi e/o azioni di adeguamento/miglioramento indicati nel paragrafo D1) dell'Allegato alla presente AIA.

Come previsto dall'art. 29-sexies, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, deve essere redatta **annualmente** dal gestore una relazione descrittiva delle attività di monitoraggio richieste dall'AIA (REPORT ANNUALE), contenente la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nell'AIA stessa, nonché un'analisi dell'andamento dei dati con approfondimento in merito ad eventuali anomalie.

Tale Report Annuale dovrà essere trasmesso **entro il 30 aprile dell'anno successivo**, ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna e al Comune di riferimento.

Una volta disponibili saranno forniti al gestore i modelli standard per il reporting dei dati. Fino a quel tempo i dati del monitoraggio vengono forniti sulla base di formati standard eventualmente già in uso ovvero su modelli predisposti dal gestore stesso.

Si rammenta che tale Report Annuale è specifico delle attività di monitoraggio e pertanto non dovrà essere utilizzato per comunicazioni ulteriori non espressamente richieste.

Nel Report Annuale, che deve essere compilato in ogni parte pertinente riportando anche i valori pari a zero, devono essere inseriti anche gli interventi di manutenzione/ripristino e le pulizie annuali degli impianti di trattamento.

In attuazione dei contenuti della Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna, si rammenta che lo strumento obbligatorio per l'invio dei report annuali delle installazioni IPPC è il portale IPPC-AIA; il caricamento sul portale dei files elaborati dal gestore deve avvenire con le modalità riportate nell'Allegato 1 di detta determinazione.

Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente ARPAE - SAC e ST di Ravenna, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente.

In particolare, entro il giorno successivo all'evento, il gestore è tenuto a comunicare ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, tramite PEC e per vie brevi, l'accadimento di eventi incidentali quali incendi, allagamenti o altri eventi non prevedibili conseguenti ad incidenti/anomalie che possano causare emissioni accidentali in aria, acqua, suolo con potenziali impatti sull'ambiente.

D2.4) Emissioni in atmosfera (aspetti generali, limiti, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

Aspetti generali

Le emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione oggetto della presente AIA sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito indicati, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- Migliori Tecniche Disponibili (BAT) individuate sulla base dei criteri citati nel paragrafo C3) dell'AIA;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 2236/2009 e smi in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera recante interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera elaborati dal Comitato Regionale contro l'inquinamento Atmosferico della Regione Emilia-Romagna (CRIAER);
- specifiche tecniche indicate dal gestore in merito ai processi e all'efficienza dei sistemi di abbattimento.

Per le emissioni in atmosfera convogliate denominate **E1, E2, E3** sono fissati limiti espressi in concentrazione con riferimento al funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come valore medio di 3 misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna.

I valori limite di emissione indicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.

In considerazione delle caratteristiche scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, sono altresì autorizzate, senza indicare limiti specifici e nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, le emissioni in atmosfera convogliate provenienti da:

- aspirazioni per ricambio aria degli edifici delle sezioni N7 e N8 (**E4, E5**)
- gruppo elettrogeno alimentato a gasolio (**E6**) avente potenza termica nominale pari a circa 1.650 kWt.

Salvo quanto stabilito nelle successive prescrizioni, le emissioni in atmosfera di tipo diffuso sono riconducibili:

- **ED1**: emissioni diffuse da stoccaggio di rifiuti solidi sfusi, in baie poste sotto tettoia delimitate su 3 lati da pareti (sezione N3);
- **ED2, ED3, ED4**: sfiati da 9 serbatoi di stoccaggio chemicals per sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera (idrossido di sodio, acido solforico, ipoclorito di sodio);
- **ED5**: sfiati da 6 serbatoi di deposito temporaneo dei rifiuti liquidi costituiti da spurghi degli scrubber (DT2);
- **ED6**: sfiati da serbatoio di stoccaggio gasolio (riserva di alimentazione del gruppo elettrogeno di emergenza).

Nel caso di eventuali modifiche degli impianti, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di diminuire le emissioni in atmosfera di polveri.

Limiti

I valori limite di emissione di seguito indicati si applicano ai "periodi di normale funzionamento" dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

Punto di emissione E1

Aspirazioni da edificio N1, box riconfezionamento solidi N1, edificio N2, trituratore N2 (filtro a maniche + 2 filtri a carboni attivi in serie + scrubber a doppio stadio acido/basico ossidativo)

Portata massima [Nm ³ /h]	44.400	30.500 (solo aspirazioni ambientali da N1, N2)
Altezza minima [m]	15,4	
Temperatura [°C]	ambiente	
Durata [h/anno]	2.000	6.760
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]		
Polveri	2	
COV	30	

Punto di emissione E2

Aspirazione da edificio N4 e sfiati da serbatoio di deposito temporaneo DT1 (filtro a maniche + scrubber a doppio stadio acido/basico ossidativo)

Portata massima [Nm ³ /h]	66.500
Altezza minima [m]	15,9
Temperatura [°C]	ambiente
Durata [h/anno]	8.760
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	
Polveri	2
COV	30

Punto di emissione E3

Sfiati da parco serbatoi N9, sfiati caricamento autocisterne N9, N10, aspirazione da edificio N10, box lavaggio N10, box riconfezionamento N10 (2 filtri a carboni attivi in serie + scrubber a doppio stadio acido/basico ossidativo)

Portata massima [Nm ³ /h]	10.000	7.000
Altezza minima [m]	14,3	
Temperatura [°C]	ambiente	
Durata [h/giorno]	2.000	6.760
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]		
COV	30	

Prescrizioni

1. Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto non deve avere durata superiore a **1 mese**.
2. Per i filtri a maniche installati sui punti di emissione in atmosfera **E1, E2** è previsto un sistema di monitoraggio in continuo della perdita di carico, tramite la misura della caduta di pressione con strumentazione installata a monte e a valle degli stessi (misuratori di pressione puntuali o differenziali). I valori misurati devono essere registrati dal sistema di controllo dell'impianto (PLC locale o DCS); le registrazioni, mantenute per almeno 3 anni, sono rese disponibili agli organi di controllo.
3. Per gli scrubber installati sui punti di emissione in atmosfera **E1, E2, E3** è previsto un sistema di monitoraggio in continuo tramite sonde di pH e RedOx, che devono essere sottoposti a verifica e taratura con frequenza almeno annuale o secondo quanto indicato dal costruttore se più frequente. I valori misurati devono essere registrati dal sistema di controllo dell'impianto (PLC locale o DCS); le registrazioni, mantenute per almeno 3 anni, sono rese disponibili agli organi di controllo.
Deve essere altresì effettuata una verifica almeno **settimanale** del funzionamento delle pompe di ricircolo del liquido di abbattimento, oltre ai parametri di corretto funzionamento previsti dal costruttore.

4. Deve essere adottata apposita procedura gestionale contenente i valori target dei parametri di corretto funzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera (filtri a maniche e scrubber) oggetto di monitoraggio in continuo.
5. La data, l'orario, il risultato delle misure discontinue di autocontrollo delle emissioni in atmosfera che il gestore è tenuto ad effettuare secondo il Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su un apposito registro delle emissioni in atmosfera con pagine numerate e bollate da ARPAE-ST di Ravenna e firmato dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.
Su tale registro devono essere annotate le sostituzioni dei filtri a carboni attivi installati sui punti di emissione **E1**, **E3** che dovranno essere effettuate con cadenza almeno **annuale** e le manutenzioni dei filtri a maniche installati sui punti di emissione **E1**, **E2** che dovranno essere effettuate con cadenza almeno **annuale**.
È fatto altresì obbligo di registrare, anche su supporto informatico, i periodi di funzionamento del dispositivo di emergenza costituito dal gruppo elettrogeno afferente al punto di emissione in atmosfera **E6**, fatte salve le prove di funzionalità dello stesso.
6. Per i punti di emissione in atmosfera **E1**, **E2**, **E3** deve essere espletata la procedura prevista ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 3 autocontrolli per i parametri autorizzati nei primi 10 giorni decorrenti dalla messa a regime dell'impianto (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).
7. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti possibili atti a prevenire eventuali emissioni maleodoranti e a limitare le emissioni diffuse polverulente nonché a mantenere costantemente in efficienza i sistemi di contenimento previsti.

Monitoraggio

Per le emissioni in atmosfera, il Piano di Monitoraggio dell'installazione prevede i seguenti autocontrolli da parte del gestore:

Aspetto ambientale		Autocontrollo	Misura	Frequenza	Registrazione dati
EMISSIONI IN ATMOSFERA CONVOGLIATE	Punto di emissione E1	Verifica di conformità ai valori limite di emissione	Portata	semestrale	Rapporto di prova + Registro emissioni
			Polveri		
			COV (espresso come C)		
		Indagine conoscitiva	H ₂ S	semestrale (*)	Rapporto di prova
			NH ₃		
			COV (caratterizzazione dei singoli composti)		
		Verifica del corretto funzionamento del filtro a maniche	Caduta di pressione (valore target individuato in apposita procedura gestionale)	in continuo	Sistema di controllo impianto (PLC locale o DCS)
		Verifica del corretto funzionamento dello scrubber	pH, RedOx (valori target individuati in apposita procedura gestionale)	in continuo	Sistema di controllo impianto (PLC locale o DCS)
		Manutenzione filtro a maniche	-	almeno annuale	Registro emissioni
Sostituzione filtro a carbone attivi	-	almeno annuale	Registro emissioni		

Aspetto ambientale		Autocontrollo	Misura	Frequenza	Registrazione dati
EMISSIONI IN ATMOSFERA CONVOGLIATE	Punto di emissione E2	Verifica di conformità ai valori limite di emissione	Portata	semestrale	Rapporto di prova + Registro emissioni
			Polveri		
			COV (espresso come C)		
		Indagine conoscitiva	H ₂ S	semestrale(*)	Rapporto di prova
			NH ₃		
			COV (caratterizzazione dei singoli composti)		
		Verifica del corretto funzionamento del filtro a maniche	Caduta di pressione (valore target individuato in apposita procedura gestionale)	in continuo	Sistema di controllo impianto (PLC locale o DCS)
	Verifica del corretto funzionamento dello scrubber	pH, RedOx (valori target individuati in apposita procedura gestionale)	in continuo	Sistema di controllo impianto (PLC locale o DCS)	
	Manutenzione filtro a maniche	-	almeno annuale	Registro emissioni	
	Punto di emissione E3	Verifica di conformità ai valori limite di emissione	Portata	semestrale	Rapporto di prova + Registro emissioni
			COV (espresso come C)		
		Indagine conoscitiva	H ₂ S	semestrale (*)	Rapporto di prova
			NH ₃		
			COV (caratterizzazione dei singoli composti)		
		Verifica del corretto funzionamento dello scrubber	pH, RedOx (valori target individuati in apposita procedura gestionale)	in continuo	Sistema di controllo impianto (PLC locale o DCS)
Manutenzione filtro a maniche		-	almeno annuale	Registro emissioni	
Sostituzione filtro a carbone attivi	-	almeno annuale	Registro emissioni		
Punto di emissione E6	Ore di funzionamento dispositivo di emergenza	-	in caso di funzionamento, escluse prove di funzionalità	Registro emissioni	
	Manutenzione periodica gruppo elettrogeno	-	almeno semestrale	Supporto informatico	
EMISSIONI ODORIGENE	Campagna di misura delle unità odorigene in corrispondenza delle sorgenti emmissive significative	Odore	semestrale (**)	Supporto informatico + Rapporto di prova	

(*) tale frequenza di monitoraggio potrà essere oggetto di riesame sulla base degli esiti degli autocontrolli svolti nei primi 3 anni decorrenti dalla messa a regime dell'impianto, per cui è fatto salvo quanto specificatamente stabilito nel Piano di Adeguamento/Miglioramento dell'installazione di cui al paragrafo D1 dell'Allegato alla presente AIA.

(**) tale obbligo di monitoraggio periodico delle emissioni odorigene potrà essere oggetto di riesame sulla base dei riscontri ottenuti e delle eventuali ricadute sul territorio (segnalazioni), tenuto conto anche degli esiti di eventuali attività di vigilanza condotte, per cui è fatto salvo quanto specificatamente stabilito nel Piano di Adeguamento/Miglioramento dell'installazione di cui al paragrafo D1 dell'Allegato alla presente AIA.

Requisiti di notifica specifici

- Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, la data di messa in esercizio dell'impianto afferente ai nuovi punti di emissione in atmosfera **E1, E2, E3**.
- I risultati delle misurazioni delle emissioni in atmosfera convogliate **E1, E2, E3** effettuate all'atto della messa a regime devono essere trasmessi tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, entro 60 giorni decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto.
- Le date dei campionamenti per il monitoraggio delle emissioni odorigene dovranno essere preventivamente comunicate ad ARPAE ST di Ravenna, almeno **15 giorni** prima di ogni campionamento.
- Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ARPAE – SAC e ST di Ravenna devono essere informate tramite PEC entro le 8 ore successive. In tali casi può essere disposta la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
- Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna entro 24 ore dall'accertamento.

D2.5) Scarichi idrici (aspetti generali, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

Aspetti generali

Le acque reflue di lavaggio ed eventuali spanti derivanti dalle varie sezioni impiantistiche sono raccolti tramite apposite reti di drenaggio per essere destinati al trattamento come rifiuti liquidi; non risultano quindi scarichi di acque reflue industriali ascrivibili all'installazione in oggetto.

Tutte le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue domestiche derivanti dalla nuova installazione oggetto della presente AIA vengono inviate a idoneo trattamento nel limitrofo impianto centralizzato di depurazione gestito da HERAmbiente SpA (impianto di Trattamento Acque di Scarico, denominato TAS) costituito da due sezioni dedicate al trattamento di acque reflue caratterizzate da una significativa componente organica (linea di Trattamento Acque di Processo Organiche, denominata TAPO) e di acque reflue di natura inorganica (linea di Trattamento Acque di Processo Inorganiche (TAPI) per il trattamento, rispettivamente, chimico-fisico-biologico e chimico-fisico, prima dello scarico in acque superficiali.

In particolare, gli scarichi idrici indiretti derivanti dall'esercizio dell'installazione IPPC oggetto della presente AIA sono:

- Acque meteoriche di dilavamento delle coperture e della viabilità (strade e piazzali), destinate con rete fognaria condivisa con la coinsediata Piattaforma bio-recupero Ponticelle a trattamento nell'impianto TAS - sezione TAPI del Centro Ecologico Baiona gestito da HERAmbiente SpA. Nel **punto di controllo ufficiale U.P.1**, tale flusso di scarico comune è sottoposto ad omologa da parte del gestore dell'impianto centralizzato di depurazione, ai fini dell'accettazione al trattamento. Resta comunque ferma la responsabilità univocamente associata di ogni singolo gestore in corrispondenza del relativo punto di consegna nella rete fognaria unitaria individuato ai propri limiti di batteria a piè d'impianto (per l'installazione oggetto della presente AIA, **U.P.4** per le acque meteoriche di dilavamento delle coperture e **U.P.5** per le acque meteoriche di dilavamento di viabilità);
- Acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, destinate con rete fognaria condivisa con la coinsediata Piattaforma bio-recupero Ponticelle all'impianto TAS - sezione TAPO del Centro Ecologico Baiona gestito da HERAmbiente SpA (**punto di controllo ufficiale U.P.3**), senza specifiche di accettazione da parte del gestore dell'impianto centralizzato di depurazione. Resta comunque ferma la responsabilità univocamente associata di ogni singolo gestore in corrispondenza del relativo punto di consegna nella rete fognaria unitaria individuato ai propri limiti di batteria a piè d'impianto (**U.P.6** per l'installazione oggetto della presente AIA);

per cui si stabiliscono obblighi di monitoraggio sulla base degli autocontrolli previsti per la verifica del rispetto delle specifiche di accettazione al trattamento definite dal gestore dell'impianto centralizzato di depurazione, senza indicare limiti specifici.

Requisiti di notifica specifici

- Devono essere comunicate ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna le date di attivazione degli scarichi idrici indiretti verso l'impianto centralizzato di depurazione.

Monitoraggio

Per la matrice scarichi idrici, il Piano di Monitoraggio dell'installazione prevede i seguenti autocontrolli da parte del gestore:

Aspetto ambientale		Autocontrollo	Frequenza	Registrazione dati
SCARICHI IDRICI	U.P. 4	Volume	in continuo	Supporto informatico
	U.P. 5	Parametri di accettazione impianto TAS – Sezione TAPI	quadrimestrale (*)	Supporto informatico + Rapporto di prova
		Volume	in continuo	Supporto informatico
	U.P. 6	Volume	in continuo	Supporto informatico

(*) in concomitanza con i monitoraggi svolti da ENI Rewind sugli analoghi punti di campionamento

I campionamenti dei flussi di scarico vengono effettuati in corrispondenza dei punti di controllo/consegna individuati nell'apposita planimetria della rete fognaria di sito allegata al Regolamento recante la definizione delle modalità e delle competenze per la gestione delle aree e delle utilities comuni, condivise con la coinsediata Piattaforma bio-recupero Ponticelle.

Il gestore provvede altresì con frequenza **semestrale** al controllo visivo con verifica di funzionalità delle valvole poste sulla rete fognaria, con frequenza **quadrimestrale** al controllo visivo dei pozzetti di monitoraggio e con frequenza **annuale** alla pulizia mediante autospurgo di pozzetti ciechi, pozzetti di rilancio e grate di raccolta.

Deve essere prevista una verifica visiva almeno **mensile** dello stato della rete di raccolta spanti e acque reflue di lavaggio connessa al serbatoio di deposito temporaneo (DT1) e del sistema di canalette e griglie di raccolta connessa a pozzetti ciechi, al fine di verificarne l'effettiva pulizia.

Con frequenza almeno **annuale** dovrà essere assicurata la pulizia periodica dei pozzetti degrassatori e fosse Imhoff di pertinenza.

Tali verifiche/manutenzioni dovranno essere annotate su apposito Registro delle manutenzioni.

Oltre all'esecuzione delle prove di funzionamento, manutenzioni ordinarie e straordinarie delle pompe di sollevamento e rilancio secondo quanto previsto nel Regolamento recante la definizione delle modalità e delle competenze per la gestione delle aree e delle utilities comuni, sono in capo alla coinsediata ENI Rewind SpA le periodiche verifiche visive di integrità e prove di tenuta/collaudi delle vasche di raccolta delle acque meteoriche presenti nel sito (denominate A103-A/B/C/D).

D2.6) Emissioni nel suolo (aspetti generali, limiti, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

Aspetti generali

L'esercizio dell'installazione non comporta, in condizioni di normale funzionamento, alcuna emissione nel suolo.

Prescrizioni

- Devono essere mantenute tutte le precauzioni previste in termini impiantistici e gestionali per prevenire o quanto meno minimizzare i possibili effetti di eventi incidentali che possano interessare suolo e sottosuolo.

Requisiti di notifica specifici

- Qualora vengano utilizzate/prodotte nuove sostanze pericolose pertinenti ai sensi del DM n. 95/2019 che possono modificare quanto dichiarato dal gestore in sede di domanda di AIA deve essere aggiornata la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, trasmettendone gli esiti ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna.

La relazione contenente gli esiti di tale verifica deve elencare nominalmente tutte le sostanze pericolose utilizzate, riportando le relative specifiche indicazioni di pericolo (che non possono essere di "gruppo" e generiche), nonché indicare i relativi quantitativi annui massimi utilizzati. Andranno allegare le schede di sicurezza aggiornate e per ogni sostanza riportate le modalità di stoccaggio e uso.

Tale verifica deve essere condotta considerando tutte le sostanze utilizzate durante la gestione dell'installazione; al riguardo, si precisa che l'affidamento di eventuali attività comportanti l'impiego di sostanze pericolose a soggetti terzi non esonera il gestore dalle valutazioni e dalle responsabilità inerenti la tutela del suolo e delle acque sotterranee.

La relazione contenente gli esiti delle verifiche di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee dovrà pertanto risultare completa di tutte le informazioni relative a sostanze, quantitativi previsti, modalità di gestione e deposito all'interno del sito, al fine del corretto posizionamento dell'installazione ai sensi dell'art. 29 sexies del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

- Fatti salvi gli adempimenti in materia di bonifica di siti contaminati di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., il gestore è tenuto a relazionare all'interno del Report Annuale su eventuali fenomeni di contaminazione della falda riscontrati nel sito nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte dalla società consortile Ravenna Servizi Industriali (RSI) secondo quanto previsto nel *Progetto Operativo di Bonifica e messa in sicurezza operativa della falda superficiale sottostante lo Stabilimento Multisocietario di Ravenna* e da ENI Rewind in qualità di proprietario dell'area, in accordo con quanto prescritto dal Progetto di Bonifica dell'area Ponticelle approvato dal Comune di Ravenna con Determinazione Dirigenziale n. 861/2018.

Monitoraggio

Per la matrice suolo e sottosuolo, il Piano di Monitoraggio dell'installazione prevede i seguenti autocontrolli a carico del gestore:

- Deve essere registrato con frequenza almeno **annuale** il consumo di ciascuna sostanza pericolosa pertinente ai sensi del DM n. 95/2019 utilizzata nel corso dell'anno.
- Con frequenza almeno **mensile** devono essere svolte verifiche visive di integrità del parco serbatoi per rifiuti liquidi sfusi (sezione N9), dei serbatoi di stoccaggio chemicals e di deposito temporaneo dei rifiuti liquidi costituiti da spurgo scrubber (DT2) e acque di lavaggio (DT1), mentre con frequenza almeno **settimanale** devono essere svolte verifiche visive di integrità sui relativi bacini di contenimento.
- Le aree impermeabilizzate interessate allo scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti devono essere sottoposte a periodico controllo visivo ed eventuale manutenzione, al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici.

D2.7) Rumore (aspetti generali, limiti, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

Aspetti generali

I valori limite di rumorosità e le prescrizioni che il gestore è tenuto a rispettare per le emissioni sonore sono individuati sulla base di:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. recante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- DPCM 14 novembre 1997 determinante valori limite delle sorgenti sonore;
- LR Emilia-Romagna n. 15 del 09/05/2011 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 recante criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico;
- Classificazione Acustica del Comune di Ravenna, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28/05/2015 e s.m.i.

Le modifiche alle sorgenti sonore comportano aggiornamento di:

- documentazione di impatto acustico con la caratterizzazione delle sorgenti sonore come da norma tecnica;
- "planimetria delle sorgenti di rumore", prodotta in scala adeguata e leggibile con l'esatta collocazione di tutte le sorgenti sonore in una pianta dell'installazione (descritte in apposita legenda) e una planimetria da cui sia desumibile la collocazione delle sorgenti rispetto ai principali ricettori.

Tali documenti aggiornati dovranno essere tenuti in copia presso l'installazione, a disposizione dell'Autorità preposta al controllo.

Limiti

I rilievi delle verifiche acustiche dovranno essere confrontati con i valori limite di classe acustica secondo la vigente Zonizzazione Acustica Comunale e, dove applicabile, con i valori limite di immissione differenziale.

Prescrizioni

1. **Entro 4 mesi** dall'avvio dell'esercizio dell'installazione, deve essere trasmessa ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna e al Comune di competenza, la documentazione relativa al collaudo acustico; i rilievi della rumorosità emessa e immessa dovranno prendere in esame il periodo di riferimento sia diurno, sia notturno.
2. Il gestore è tenuto ad intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamenti che comportino incrementi di rumorosità avvertibili da sopralluoghi per controlli visivi e uditivi, annotando le manutenzioni straordinarie effettuate su apposito documento/albo consultabile, mantenuto a disposizione dell'autorità di controllo.

Requisiti di notifica specifici

- Dovrà essere data comunicazione ad ARPAE - ST di Ravenna almeno **15 giorni** prima dell'inizio di ogni rilevazione strumentale.

- Fatto salvo quanto specificatamente prescritto al precedente punto 1), gli esiti delle misurazioni/elaborazioni effettuate dovranno essere comunicati, fornendo copia conforme della documentazione, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna e al Comune di competenza anche attraverso il Report annuale.
- Eventuali modifiche impiantistiche che comportino l'introduzione o la variazione di sorgenti sonore significative devono essere oggetto di richiesta e valutazione ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, comprensiva di valutazione previsionale di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui alla DGR n. 673/2004.

Monitoraggio

Per la matrice rumore, il Piano di Monitoraggio dell'installazione prevede i seguenti autocontrolli a carico del gestore:

1. Nell'ambito dell'attività di manutenzione programmata, devono essere effettuati interventi a cadenza **annuale** rivolti alle apparecchiature che costituiscono le sorgenti sonore, affinché mantengano inalterata la massima efficienza e non vengano generati livelli sonori superiori a quelli rilevati in sede di collaudo, dovuti al malfunzionamento. Per le operazioni di valutazione preventiva dello stato di efficienza delle macchine e apparecchiature occorre riferirsi a metodiche di controlli preventivi non casuali anche strumentali non invasivi quali ad esempio la norma UNI ISO 18434/2011. Tale verifica dello stato di efficienza delle macchine dovrà essere oggetto di registrazione su apposito documento/albo consultabile, mantenuto a disposizione dell'autorità di controllo.
2. Con frequenza **triennale** deve essere effettuato un monitoraggio acustico comprensivo di caratterizzazione delle sorgenti sonore e verifica di conformità ai limiti, mediante rilevazione strumentale e aggiornamento della valutazione di impatto acustico.

D2.8) Gestione rifiuti (aspetti generali, limiti, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

Aspetti generali

Nell'installazione la gestione dei rifiuti è regolata da apposite procedure del Sistema di Gestione Ambientale adottato e comunque svolta nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, in conformità alle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) individuate sulla base dei criteri citati nel precedente paragrafo C3) del presente Allegato all'AIA.

Secondo la vigente normativa in materia di radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs n. 101/2020 e smi, la classificazione dei residui dalle attività NORM (Naturally Occurring Radioactive Material) è in capo a chi gestisce l'attività stessa, pertanto nell'installazione oggetto della presente AIA si potranno ricevere esclusivamente residui già classificati come esenti ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n. 101/2020 e smi (tramite i valori di concentrazione o, se superiori, dalle stime di dose) accompagnati da debita documentazione che ne attesti l'esenzione.

I rifiuti prodotti nell'installazione devono essere avviati a impianti esterni autorizzati per il loro recupero ovvero, in subordine, il loro smaltimento.

La classificazione e la gestione dei rifiuti prodotti nell'installazione deve avvenire secondo quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico.

In attesa del conferimento a terzi per le opportune operazioni di recupero/smaltimento finale dei rifiuti prodotti nell'installazione, è consentito il deposito temporaneo, per categorie omogenee, nelle preposte aree individuate in apposita planimetria, purché attuato in conformità a quanto previsto dall'art. 185-bis, del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Nel caso di eventuali modifiche degli impianti, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi.

Prescrizioni

L'esercizio dell'impianto di stoccaggio (D15-R13) e pretrattamento (D9-D13-D14-R12) di rifiuti anche pericolosi oggetto della presente AIA è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Non possono essere conferiti in impianto rifiuti pericolosi classificati come esplosivi (con caratteristiche di pericolo HP1).
2. Non possono essere conferiti in impianto rifiuti pericolosi classificati come infettivi (con caratteristiche di pericolo HP9).
3. Non possono essere conferiti in impianto rifiuti comburenti (con caratteristiche di pericolo HP2) solidi sfusi.
4. Possono essere conferiti in impianto rifiuti idroreattivi (con caratteristiche di pericolo HP3 o HP12) esclusivamente confezionati, per essere sottoposti esclusivamente a operazioni di stoccaggio (D15/R13).

5. Ai sensi del D.Lgs n. 101/2020 e smi, si potranno accettare in impianto, stoccare/trattare e successivamente inviare ad altri impianti (sia come singolo rifiuto, sia come rifiuto miscelato o trattato con altri rifiuti) residui NORM esenti, qualora rispettino le seguenti condizioni in ingresso:
 - se destinati in discarica o riutilizzati nella costruzione di strade: presentare la metà dei valori di concentrazione dei materiali (50% dei valori di allontanamento), a meno delle valutazioni di dose che dovranno essere condotte dall'Esperto in Radioprotezione (paragrafo 4, punto 4 dell'Allegato II, Sezione II al D.Lgs n. 101/2020 e smi);
 - se destinati ad incenerimento: fare riferimento solo alla valutazione di dose, indipendentemente dalle concentrazioni dei residui (paragrafo 4, punto 5 dell'Allegato II, Sezione II al D.Lgs n. 101/2020 e smi);
 - in caso di fanghi petroliferi umidi: la documentazione di omologa deve contenere i necessari riferimenti ai diversi valori di concentrazione previsti (paragrafo 4, punto 3 dell'Allegato II, Sezione II al D.Lgs n. 101/2020 e smi);
6. Nell'installazione non possono essere accettati rifiuti provenienti da impianti di lavorazioni minerarie ex Titolo V del D.Lgs n. 101/2020 e smi (attività di estrazione di minerali di uranio e torio), da impianti nucleari e da attività lavorative ex art. 20 del D.Lgs n. 101/2020 e smi aventi valori di concentrazione di radioattività tali da comportare il superamento dei livelli di esenzione in termini di dose efficace per l'individuo rappresentativo della popolazione pari a 0,3 mSv/anno.
7. Su tutti i carichi di rifiuti in ingresso all'impianto viene effettuato il controllo radiometrico, tramite portale installato prima della pesa. In caso di necessità di isolamento di un carico di rifiuti, il mezzo viene ubicato in apposita area individuata all'interno dell'installazione. La gestione del portale e delle relative risultanze deve avvenire in conformità con quanto previsto dal D.Lgs n. 101/2020.

Le modalità operative per lo svolgimento delle attività collegate al programma di sorveglianza radiometrica dei carichi di rifiuti in ingresso attraverso l'utilizzo di un sistema di controllo automatico per la rilevazione di radioattività (portale) corredato da un sistema di controllo manuale tramite strumentazione portatile, ove previsto dalla norma, sono definite in apposita procedura gestionale, redatta da un Esperto in Radioprotezione, tenendo conto che:

- il piano formativo deve essere annualmente definito e registrato;
 - per la gestione delle segnalazioni di allarme del portale deve essere dettagliato in particolare:
 - come e chi effettua le operazioni per determinare i radioisotopi e le concentrazioni (Bq/kg) che hanno prodotto il segnale di allarme e chi applica i criteri di accettazione;
 - in caso di positività alla radioattività di un carico, come viene dimostrato e da chi, prima dell'accettazione;
 - il rispetto del livello di esenzione in termini di dose efficace per il lavoratore impegnato nelle operazioni di trattamento, pari a 0,3 mSv/anno;
 - i criteri in base ai quali sono definite le soglie di allarme settate nel portale.
8. Deve essere adottata specifica procedura operativa per la gestione dei rifiuti NORM dove:
 - elencare i potenziali residui (con relativi codici EER) provenienti da industrie/attività NORM e le possibili lavorazioni a cui possono essere sottoposti in impianto (in particolar modo operazioni di miscelazione e raggruppamento), nonché i potenziali destini finali dei rifiuti esitanti dai trattamenti previsti su tali residui.
 - fornire indicazioni specifiche sulla gestione, in caso di anomalie radiometriche segnalate dal portale, dei residui contenenti radionuclidi di origine naturale in ingresso all'impianto, al fine di poter respingere il carico a seguito delle verifiche condotte dall'Esperto di Radioprotezione o procedere alla comunicazione di rinvenimento di materiale radioattivo ai sensi dell'art. 204, comma 5) del D.Lgs n. 101/2020 e smi indicando le modalità di allontanamento che si intendono applicare;

qualora tali indicazioni non siano ricomprese nella procedura gestionale prevista per il controllo radiometrico dei rifiuti in ingresso.

9. In ciascuna delle 5 baie presenti nella sezione impiantistica **N3** sono ammesse operazioni di **deposito preliminare (D15)** oppure, in alternativa, di **messa in riserva (R13)** di rifiuti solidi sfusi in ingresso, pericolosi e non pericolosi, per una **capacità massima istantanea di stoccaggio (D15/R13)** fissata complessivamente pari a **1.520 tonnellate**.
Nella sezione impiantistica N3 non possono essere stoccati rifiuti pericolosi classificati come infiammabili (HP3).
10. In ciascuna delle 13 baie presenti nella sezione impiantistica **N4** sono ammesse operazioni di **deposito preliminare (D15)** oppure, in alternativa, di **messa in riserva (R13)** di rifiuti solidi sfusi in ingresso, pericolosi e non pericolosi, per una **capacità massima istantanea di stoccaggio (D15/R13)** fissata complessivamente pari a **2.870 tonnellate**.
11. Ogni baia delle sezioni impiantistiche N3, N4 deve essere adeguatamente contrassegnata con idonea cartellonistica indicante la sigla di identificazione del corpo tecnico, il rifiuto stoccato (codice EER, caratteristiche di pericolo HP nel caso di rifiuti pericolosi) e il relativo regime

amministrativo di stoccaggio (D15 oppure R13).

I cambi di utilizzo di tali baie per lo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti (codici EER) oppure per operazioni di stoccaggio diverse (D15-R13) devono essere gestiti in modo da evitare qualunque promiscuità tra i rifiuti stoccati, garantendone la tracciabilità. Ogni volta che una baia viene svuotata e destinata ad un diverso rifiuto o ad una diversa operazione di stoccaggio, si deve provvedere ad una preventiva pulizia della baia; tali operazioni di pulizia devono essere opportunamente documentate tramite registrazioni da mantenere a disposizione degli organi di controllo.

12. Nella sezione impiantistica **N7** sono ammesse operazioni di **deposito preliminare (D15)** oppure, in alternativa, di **messa in riserva (R13)** di rifiuti solidi confezionati in ingresso, pericolosi e non pericolosi, per una **capacità massima istantanea di stoccaggio (D15/R13)** fissata complessivamente pari a **660 tonnellate**.

Nella sezione N7 possono essere stoccati, in area dedicata, rifiuti comburenti (HP2) confezionati (indipendentemente dal loro stato fisico), per una quantitativo massimo istantaneo pari a 60 tonnellate.

In parte della sezione N7 sono individuate aree dedicate al deposito in contenitori, in attesa del conferimento agli impianti di destinazione finale, di rifiuti lavorati in impianto per cui HEA SpA si configura come detentore e di rifiuti prodotti dal pretrattamento di rifiuti nell'installazione per cui HEA SpA si configura come produttore; sono altresì individuate apposite aree dedicate al deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti prodotti nell'installazione.

13. Nella sezione impiantistica **N8** sono ammesse operazioni di **deposito preliminare (D15)** oppure, in alternativa, di **messa in riserva (R13)** di rifiuti liquidi confezionati in ingresso, pericolosi e non pericolosi, per una **capacità massima istantanea di stoccaggio (D15/R13)** fissata complessivamente pari a **780 tonnellate**.

Nella sezione N8 possono essere stoccati, in area dedicata, rifiuti idroreattivi (HP3 o HP12) confezionati (indipendentemente dal loro stato fisico), per un quantitativo massimo istantaneo pari a 15 tonnellate.

In parte della sezione N8 sono individuate aree dedicate al deposito in contenitori, in attesa del conferimento agli impianti di destinazione finale, di rifiuti lavorati in impianto per cui HEA SpA si configura come detentore e di rifiuti prodotti dal pretrattamento di rifiuti nell'installazione per cui HEA SpA si configura come produttore; sono altresì individuate apposite aree dedicate al deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti prodotti nell'installazione.

14. Nelle sezioni impiantistiche di stoccaggio dei rifiuti solidi e liquidi in colli (N7, N8) vengono applicate le seguenti modalità di gestione:

- lo stoccaggio avviene per gruppi di rifiuti omogenei e compatibili come definito dal Responsabile Impianto nella modulistica di sistema;
- il giorno stesso di ricezione del rifiuto, l'intera partita viene chiaramente identificata mediante idonea etichettatura di riconoscimento su ogni collo (inteso come pedana, big bag, cisternetta);
- è adottata idonea procedura gestionale atta a garantire i controlli all'interno dei corridoi mantenuti tra i rifiuti stoccati e, in caso di anomalie, l'immediato intervento per il ripristino delle corrette condizioni di stoccaggio;
- i rifiuti in contenitori vengono stoccati in modo da presentare sempre un lato accessibile ad un operatore per l'effettuazione dei controlli;
- i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani e il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo apposti corridoi d'ispezione per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento;
- in caso di stoccaggio a terra, le pedane vengono stoccate in file doppie e presentano sempre un lato verificabile. Tra una doppia fila e l'altra viene lasciato un corridoio di ispezione per consentire il passaggio di personale anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento;
- in caso di stoccaggio a terra, i big bag contenenti i rifiuti sono posizionati con o senza pedana, disposti su più file affiancate;
- i recipienti sono provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto nonché di mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione.

All'interno delle sezioni N7, N8, le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15).

Le operazioni di stoccaggio (D15/R13) dei rifiuti in ingresso svolte nella sezione N7 devono essere fisicamente separate dalle aree individuate all'interno dello stesso locale per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.

Le sezioni N7 e N8 vengono suddivise mediante new jersey / bandelle in aree, identificate con idonea cartellonistica, al fine di separare i rifiuti detenuti secondo le diverse operazioni di stoccaggio/deposito; su ogni partita (chiaramente identificata mediante idonea etichettatura di riconoscimento su ogni collo) viene apposta idonea etichettatura indicante il rifiuto in

stoccaggio/deposito (codice EER, caratteristiche di pericolo HP nel caso di rifiuti pericolosi) e il relativo regime amministrativo di detenzione.

15. Nei serbatoi **D401-A/B/C/D/E/F** presenti nella sezione impiantistica **N9** sono ammesse esclusivamente operazioni di **deposito preliminare (D15)** oppure, in alternativa, di **messa in riserva (R13)** di rifiuti liquidi sfusi in ingresso, pericolosi e non pericolosi, per una **capacità massima istantanea di stoccaggio (D15/R13)** fissata complessivamente pari a **720 tonnellate**. In particolare, i serbatoi D401-A/B/C/D sono attrezzati per lo stoccaggio di rifiuti infiammabili, mentre i serbatoi D401-F e D401-E sono attrezzati per lo stoccaggio, rispettivamente, di sostanze altobollenti e di rifiuti acidi/alcalini. Rifiuti liquidi che non presentano le predette caratteristiche (infiammabili, altobollenti, acidi/alcalini) possono essere stoccati indifferentemente in ciascuno dei 6 serbatoi.
Nella sezione N9 possono essere stoccati rifiuti comburenti (HP2) liquidi sfusi esclusivamente all'interno di un serbatoio, per un quantitativo massimo pari a **180 t**.
Il volume di rifiuto liquido stoccato in ciascun serbatoio deve essere al massimo pari al 90% della capacità geometrica del serbatoio stesso.
Ogni serbatoio deve essere adeguatamente contrassegnato con idonea cartellonistica indicante la sigla di identificazione del corpo tecnico, il rifiuto stoccato (codice EER, caratteristiche di pericolo HP nel caso di rifiuti pericolosi) e il relativo regime amministrativo di stoccaggio (D15 oppure R13).
I cambi di utilizzo di tali serbatoi per lo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti (codici EER) oppure per operazioni di stoccaggio diverse (D15-R13) devono essere gestiti in modo da evitare qualunque promiscuità tra i rifiuti stoccati, garantendone la tracciabilità. Ogni volta che un serbatoio viene svuotato e destinato ad un diverso rifiuto o ad una diversa operazione di stoccaggio, si deve provvedere ad una preventiva pulizia del serbatoio; tali operazioni di pulizia devono essere opportunamente documentate tramite registrazioni da mantenere a disposizione degli organi di controllo.
16. Nella sezione impiantistica **N11** sono ammesse esclusivamente operazioni di **deposito preliminare (D15)** oppure, in alternativa, di **messa in riserva (R13)** di rifiuti solidi in ingresso anche pericolosi conferiti in cassoni scarrabili, per una **capacità massima istantanea di stoccaggio (D15/R13)** fissata complessivamente pari a **108 tonnellate**.
Nella sezione impiantistica N11 non possono essere stoccati rifiuti pericolosi classificati come infiammabili (HP3).
Ogni cassone scarrabile deve essere adeguatamente contrassegnato con idonea cartellonistica indicante il rifiuto stoccato (codice EER, caratteristiche di pericolo HP nel caso di rifiuti pericolosi) e il relativo regime amministrativo di stoccaggio (D15 oppure R13).
Deve essere garantito un idoneo corridoio di ispezione tra i cassoni.
17. La **capacità massima istantanea di stoccaggio (D15/R13)** di rifiuti anche pericolosi nell'impianto è fissata complessivamente pari a **6.658 tonnellate**.
18. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, a reazioni violente reazioni incontrollate o di decomposizione con sviluppo di gas e/o vapori, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.
19. Durante le operazioni di stoccaggio, carico/scarico e movimentazione dei rifiuti deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché ogni inconveniente igienico-ambientale dovuto a cattivi odori o rumori.
20. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo, i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi.
21. Nelle aree previste per lo stoccaggio di rifiuti fermentescibili sfusi si deve provvedere all'eventuale controllo della temperatura degli stessi (ad esempio, mediante umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti); stesso dicasi per altre tipologie di rifiuti sfusi molto alcalini che possono instaurare reazioni responsabili di elevate temperature nei cumuli (ad esempio cumuli di ceneri pesanti e scorie).
22. Nelle diverse sezioni di stoccaggio/deposito dei rifiuti devono essere apposte idonee tabelle che riportano le norme di comportamento per il personale addetto.
23. Per lo stoccaggio dei rifiuti di cui ai codici EER 030101 (scarti di corteccia e sughero), 030301 (scarti di corteccia e legno) dovranno essere adottate idonee misure di prevenzione e contenimento delle emissioni in atmosfera polverulente e odorigene (ad esempio applicazione del principio first-in, first out), prevedendo anche aree segregate o comunque riparate da eventi atmosferici, esplicitate in apposita procedura/istruzione operativa comprensiva delle attività di verifica effettuate e relative registrazioni nonché le eventuali azioni da intraprendere nel caso di anomalie rilevate in merito ai fenomeni di fermentazione/autocombustione.

24. Per lo stoccaggio dei rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce (codice EER 040108) e dell'industria tessile (codice EER 040210) dovranno essere adottate idonee misure di prevenzione e contenimento delle emissioni in atmosfera odorigene, prevedendo anche aree segregate o comunque tamponate esplicitate in apposita procedura/istruzione operativa comprensiva delle attività di verifica effettuate e relative registrazioni.
25. I rifiuti urbani non differenziati (**EER 200301**) sono ammessi al **deposito preliminare (D15)** in impianto (nella sezione N4 o N11, se conferiti sfusi e nella sezione N7, se conferiti in colli), per essere sottoposti alla successiva **cernita manuale (D14)** nella sezione N1 (all'interno del box di lavorazione, se conferiti in colli) e nella sezione N4 (se conferiti sfusi), per la separazione di frazioni omogenee destinate, previa caratterizzazione e riclassificazione da parte di HEA SpA (in qualità di nuovo produttore), in prevalenza allo smaltimento finale. Si tratta esclusivamente di rifiuti abbandonati sul territorio provinciale il cui produttore risulta essere il gestore del servizio di raccolta, per cui deve essere predisposta, d'intesa con esso, apposita procedura relativa alle modalità di gestione (flussi e tracciabilità) di tali rifiuti abbandonati.
26. Nelle sezioni impiantistiche N1, N3, N4 è ammesso lo svolgimento di operazioni di **raggruppamento (D13/R12)** che consistono nella commistione di rifiuti con medesimo codice EER e, se pericolosi, medesime caratteristiche di pericolo (HP), ma diverso produttore, finalizzata all'ottimizzazione del trasporto presso altri impianti cui i rifiuti sarebbero stati inviati singolarmente, fermo restando che tale condizione deve essere debitamente supportata da documentazione che dimostri tale finalità esclusiva da mantenere presso l'installazione a disposizione degli organi di controllo.
- Per il rifiuto raggruppato in uscita dall'impianto:
- HEA SpA si configura quale produttore;
 - rimangono invariate le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità rispetto ai rifiuti in ingresso;
 - rimane invariato il codice EER rispetto ai rifiuti in ingresso.
- I rifiuti solidi sfusi sono ammessi in impianto direttamente secondo l'operazione di raggruppamento a cui sono destinati (D13 oppure, in alternativa, R12). Nelle sezioni N3, N4, il raggruppamento dei rifiuti solidi sfusi avviene direttamente nella baia di ricevimento; terminata l'operazione, il rifiuto raggruppato è sottoposto al deposito temporaneo in altra baia della stessa sezione impiantistica.
- Previo stoccaggio nella sezione N7, il raggruppamento dei rifiuti solidi confezionati avviene all'interno dell'apposito box di lavorazione della sezione N1; terminata l'operazione, il rifiuto raggruppato è sottoposto al deposito temporaneo in colli nella sezione N7 o sfuso nella sezione N4.
- Deve essere garantita la tracciabilità dei produttori primari dei rifiuti che hanno concorso alla produzione del rifiuto raggruppato.
27. È ammesso lo svolgimento di operazioni di **riconfezionamento (D14/R12)** di rifiuti solidi in colli e di rifiuti liquidi in colli, rispettivamente nelle sezioni impiantistiche N1 (all'interno dell'apposito box di lavorazione) e N10 (all'interno dell'apposita zona delimitata sotto cappa di aspirazione), con la finalità di rendere il rifiuto conforme alle specifiche tecniche di accettazione e di trattamento definite dagli impianti di destino, in termini di quantità massima per collo o tipologia di imballaggio.
- Tutte le operazioni di riconfezionamento sono effettuate su singoli flussi di rifiuti (ossia con medesimo codice EER e medesimo produttore). Il riconfezionamento è pertanto un pretrattamento che non altera le caratteristiche del rifiuto, modificando solamente le modalità di confezionamento del rifiuto stesso.
- I rifiuti in ingresso da sottoporre a riconfezionamento in impianto vengono stoccati (D15/R13) nelle sezioni impiantistiche N7 (se solidi o liquidi comburenti) e N8 (se liquidi non comburenti); in base allo stato fisico del rifiuto in ingresso e al tipo di confezionamento, si effettuano le seguenti lavorazioni di riconfezionamento (D14/R12):
- riconfezionamento di rifiuti solidi in fusti: il rifiuto solido, solido polverulento e/o fangoso conferito in colli viene trasferito in fusti, impiegando le attrezzature disponibili (carrello elevatore, padella guida, tramoggia);
 - riconfezionamento di rifiuti solidi in big bag: il rifiuto solido, solido polverulento e/o fangoso conferito in colli viene trasferito in big bag, impiegando le attrezzature disponibili (carrello elevatore, girafusti, tramoggia);
 - riconfezionamento di rifiuti solidi in cassoni: il rifiuto solido, solido polverulento e/o fangoso conferito in colli viene trasferito in cassoni, impiegando le attrezzature disponibili (carrello elevatore, caricatore, girafusti);
 - riconfezionamento di rifiuti liquidi da fusti, cisternette e/o piccoli contenitori: il rifiuto liquido viene riconfezionato, mediante aspirazione o pompa o manuale, prevalentemente in cisternette.
- Per il rifiuto riconfezionato in uscita dall'impianto:

- HEA SpA si configura quale detentore;
- rimangono invariate le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità rispetto ai rifiuti in ingresso;
- rimane invariato il codice EER rispetto ai rifiuti in ingresso.

In attesa di essere inviato all'impianto di destinazione finale, il rifiuto riconfezionato viene detenuto (secondo l'operazione D14 o R12 cui è stato sottoposto in impianto) nella sezione N7 (se solido) o nella sezione N8 (se liquido), ad eccezione dei rifiuti liquidi caricati direttamente su autocisterna.

28. All'interno della sezione N1 è ammesso lo svolgimento di operazioni di **addensamento (D14/R12)** di rifiuti solidi sfusi e confezionati, con la finalità di ridurre il contenuto di umidità del rifiuto senza cambiarne lo stato fisico, mediante l'aggiunta di materie prime addensanti non costituenti rifiuto (quali ad esempio segatura e sabbia), per renderlo conforme alle specifiche tecniche di accettazione e di trattamento per l'impianto di destino finale.

L'aggiunta di addensante non deve determinare un aumento ponderale del rifiuto superiore al 20% del suo peso iniziale.

Tutte le operazioni di addensamento sono effettuate su singoli flussi di rifiuti (ossia con medesimo codice EER e medesimo produttore). L'addensamento è quindi un pretrattamento che non altera le caratteristiche del rifiuto, modificando in maniera non sostanziale solamente lo stato fisico, che comunque non muta.

Qualora non ammessi direttamente secondo l'operazione di trattamento cui sono destinati, i rifiuti in ingresso da sottoporre a addensamento in impianto possono essere preventivamente stoccati (D15/R13) in baia nella sezione N4 o in cassone scarrabile nella sezione N11 (se sfusi) oppure all'interno della sezione N7 (se confezionati).

L'operazione di addensamento di rifiuti solidi in colli ricomprende anche l'eventuale sconfezionamento del rifiuto; sono altresì ammesse all'operazione di addensamento anche le frazioni solide derivanti dall'operazione di separazione svolta in impianto.

L'addensamento dei rifiuti solidi sfusi avviene all'interno delle 2 baie di lavorazione (B101, B102) presenti nella sezione N1. Le materie prime addensanti vengono conservate in impianto in colli (sacchi, big bag) nei pressi delle baie stesse. Viene pesato l'addensante, per garantire un aumento ponderale del rifiuto massimo pari al 20% del suo peso iniziale, e lo si aggiunge al rifiuto all'interno della baia, mescolandolo con un sistema di carico mobile a benna mordente.

L'addensamento dei rifiuti solidi in colli avviene in cassoni o fusti all'interno del box di lavorazione presente nella sezione N1, in cui vengono trasportate le materie prime addensanti, pesandole per garantire un aumento ponderale del rifiuto massimo pari al 20% del suo peso iniziale. Si aggiunge l'addensante al rifiuto con sistemi idonei al tipo di confezionamento e lo si mescola mediante idonei sistemi in relazione al tipo di confezionamento finale.

Per il rifiuto addensato in uscita dall'impianto:

- HEA SpA si configura quale detentore;
- rimangono invariate le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità rispetto ai rifiuti in ingresso;
- rimane invariato il codice EER rispetto ai rifiuti in ingresso.

In attesa di essere inviato all'impianto di destinazione finale, il rifiuto addensato viene detenuto (secondo l'operazione D14 o R12 cui è stato sottoposto in impianto) nella sezione N7 (se confezionato) o nella sezione N4 (se sfuso).

29. All'interno della sezione N1 è ammesso lo svolgimento di operazioni di **umidificazione (D14/R12)** di rifiuti solidi sfusi e confezionati mediante aggiunta di acqua industriale, con la finalità di incrementare il contenuto di umidità del rifiuto ed evitarne la polverosità senza cambiarne lo stato fisico.

L'aggiunta di acqua industriale non deve determinare un aumento ponderale del rifiuto superiore al 20% del suo peso iniziale.

Tutte le operazioni di umidificazione sono effettuate su singoli flussi di rifiuti (ossia con medesimo codice EER e medesimo produttore). L'umidificazione è quindi un pretrattamento che non altera le caratteristiche del rifiuto, modificando in maniera non sostanziale solamente lo stato fisico, che comunque non muta.

Qualora non ammessi direttamente secondo l'operazione di trattamento cui sono destinati, i rifiuti in ingresso da sottoporre a umidificazione in impianto possono essere preventivamente stoccati (D15/R13) in baia nella sezione N4 o in cassone scarrabile nella sezione N11 (se sfusi) oppure all'interno della sezione N7 (se confezionati).

L'operazione di umidificazione di rifiuti solidi in colli ricomprende anche l'eventuale sconfezionamento del rifiuto.

L'umidificazione dei rifiuti solidi sfusi avviene all'interno delle 2 baie di lavorazione (B101, B102) presenti nella sezione N1. L'acqua industriale viene versata direttamente all'interno della baia, dosandola mediante contaltri o pesandola preventivamente per garantire un aumento ponderale del rifiuto al massimo pari al 20% del suo peso iniziale. Si mescola quindi l'acqua aggiunta mediante un sistema di carico mobile a benna mordente.

L'umidificazione dei rifiuti solidi in colli avviene in cassoni o fusti all'interno del box di lavorazione presente nella sezione N1, versando direttamente sul rifiuto l'acqua industriale, dosata mediante contaltri o pesata preventivamente per garantire un aumento ponderale del rifiuto al massimo pari al 20% del suo peso iniziale; si mescola quindi l'acqua aggiunta mediante idonei sistemi in relazione al tipo di confezionamento finale.

Per il rifiuto umidificato in uscita dall'impianto:

- HEA SpA si configura quale detentore;

- rimangono invariate le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità rispetto ai rifiuti in ingresso;

- rimane invariato il codice EER rispetto ai rifiuti in ingresso.

In attesa di essere inviato all'impianto di destinazione finale, il rifiuto umidificato viene detenuto (secondo l'operazione D14 o R12 cui è stato sottoposto in impianto) nella sezione N7 (se confezionato) o nella sezione N4 (se sfuso).

30. All'interno della sala di triturazione (sezione N2) è ammesso lo svolgimento di operazioni di **triturazione (D14/R12)** di rifiuti solidi sfusi e confezionati, con la finalità di ridurre le dimensioni, senza modificarne la natura chimica, per renderlo conforme alle specifiche tecniche di accettazione definite dagli impianti di destino finale.

Qualora non ammessi direttamente secondo l'operazione di trattamento cui sono destinati, i rifiuti in ingresso da sottoporre a triturazione in impianto possono essere preventivamente stoccati (D15/R13) in baia nella sezione N4 o in cassone scarrabile nella sezione N11 (se sfusi) oppure all'interno della sezione N7 (se confezionati).

Le operazioni di mera triturazione sono effettuate su singoli flussi di rifiuti (ossia con medesimo codice EER e medesimo produttore).

L'operazione di triturazione di rifiuti solidi in colli ricomprende anche l'eventuale sconfezionamento del rifiuto; sono altresì ammesse all'operazione di triturazione anche le frazioni solide derivanti dall'operazione di separazione svolta in impianto.

I rifiuti solidi da sottoporre a triturazione (D14/R12), ivi compresi i rifiuti infiammabili garantendo adeguate condizioni di sicurezza, vengono trasferiti all'interno della sezione N2 su una platea posta in prossimità del tritratore e successivamente, dopo aver bloccato le porte di accesso alla sala di triturazione, caricati nella parte superiore della tramoggia mediante l'ausilio di benna a polipo. Per limitare la possibile presenza di nubi di polvere, è presente un sistema di nebulizzazione di acqua posto attorno al tritratore, da attivare durante le fasi di triturazione. Il rifiuto triturato che cade dalla camera di macinazione viene raccolto, tramite nastro trasportatore, all'interno di un cassone scarrabile; sono presenti delle fotocellule che rilevano la presenza del cassone, impedendo l'avvio dell'impianto in caso di non corretto posizionamento del cassone.

Per il rifiuto triturato in uscita dall'impianto:

- HEA SpA si configura quale detentore;

- rimangono invariate le caratteristiche chimiche e di pericolosità rispetto ai rifiuti in ingresso;

- rimane invariato il codice EER rispetto ai rifiuti in ingresso.

In attesa di essere inviato all'impianto di destinazione finale, il rifiuto triturato viene detenuto (secondo l'operazione D14 o R12 cui è stato sottoposto in impianto) nella sezione N7 (se confezionato) o nella sezione N4 (se sfuso).

31. Nella sezione N10 (all'interno dell'apposita zona delimitata sotto cappa di aspirazione) è ammesso lo svolgimento su rifiuti bifasici confezionati di operazioni di **separazione (D14/R12)** delle due fasi per avviarle distintamente a successive lavorazioni in impianto (frazione liquida a miscelazione, frazione solida a miscelazione o addensamento o triturazione o trattamento chimico-fisico) oppure a impianti di destino esterni.

Tutte le operazioni di separazione sono effettuate su singoli flussi di rifiuti (ossia con medesimo codice EER e medesimo produttore).

L'operazione di separazione di rifiuti bifasici in colli ricomprende anche l'eventuale riconfezionamento del rifiuto.

I rifiuti in ingresso da sottoporre a separazione in impianto vengono stoccati (D15/R13) nelle sezioni impiantistiche N7 (se solidi o liquidi comburenti) e N8 (se liquidi non comburenti); in base alla posizione della fase liquida, si effettuano le seguenti lavorazioni di separazione (D14/R12):

- separazione con fase liquida surnatante

La fase liquida surnatante (quantitativamente predominante o meno) viene trasferita in altri contenitori (fusti e/o cisternette) manualmente o mediante una delle pompe presenti nella sezione N10, procedendo come segue:

- i rifiuti da lavorare vengono prelevati dalle suddette aree di stoccaggio e trasportati all'interno del locale di lavorazione nell'apposita zona delimitata sotto cappa di aspirazione;
- si inserisce un filtro sul tubo di aspirazione, per garantire l'aspirazione della sola fase liquida;
- non appena riempiti, si richiudono i contenitori e li si deposita in ordine nell'area ad essi destinata.

- separazione con fase solida in sospensione:

La fase liquida posizionata sotto ad una fase solida in sospensione (quantitativamente predominante o meno) viene trasferita in altri contenitori (fusti e/o cisternette) impiegando una delle pompe presenti nella sezione N10, procedendo come segue:

- i rifiuti da lavorare vengono prelevati dalle suddette aree di stoccaggio e trasportati all'interno del locale di lavorazione nell'apposita zona delimitata sotto cappa di aspirazione;
- si inserisce un filtro sul tubo di aspirazione, per garantire l'aspirazione della sola fase liquida, rompendo lo strato superiore di rifiuto solido;
- non appena riempiti, si richiudono i contenitori e li si deposita in ordine nell'area ad essi destinata.

A seguito della separazione si ottengono due frazioni distinte di rifiuto:

- *rifiuto costituito dalla frazione quantitativamente predominante* (solida o liquida) del rifiuto in ingresso. Tale frazione ha caratteristiche conformi con quelle del rifiuto originario (rispetto alle condizioni di omologa) e può essere inviata all'impianto di destino o a lavorazione interna.

Per tale frazione:

- HEA SpA si configura quale detentore;
 - rimangono invariate le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità rispetto al rifiuto in ingresso;
 - rimane invariato il codice EER rispetto al rifiuto in ingresso.
- *rifiuto costituito dalla frazione quantitativamente non predominante* (solida o liquida) del rifiuto in ingresso. Tale frazione ha caratteristiche diverse da quelle del rifiuto originario e può essere inviata all'impianto di destino o a lavorazione interna, previa caratterizzazione mediante analisi e classificazione; in tal caso, per il rifiuto separato HEA SpA si qualifica quale produttore, attribuendo un appropriato codice EER del capitolo 19.02.

In attesa di essere inviate a impianto di destinazione finale, le frazioni separate vengono detenute in deposito (se frazione predominante, secondo l'operazione D14 o R12 cui il rifiuto bifasico è stato sottoposto in impianto oppure se frazione non predominante, gestita in deposito temporaneo) nelle sezioni N7 o N8; qualora liquida, la frazione predominante può anche essere direttamente caricata su autobotte.

La predominanza quantitativa viene definita su base ponderale (peso) con riferimento allo stato fisico del rifiuto in ingresso.

32. La capacità massima giornaliera di trattamento di rifiuti anche pericolosi nell'impianto mediante operazioni di **riconfezionamento (D14/R12)**, **triturazione (D14/R12)**, **separazione (D14/R12)**, **addensamento (D14/R12)**, **umidificazione (D14/R12)**, **raggruppamento (D13/R12)**, **cernita (D14)** è fissata complessivamente pari a **450 t/giorno**.

33. All'interno della sezione N1 è ammesso lo svolgimento di operazioni di **trattamento chimico-fisico (D9)**, con capacità massima giornaliera di trattamento fissata pari a **240 t/giorno** di rifiuti solidi sfusi e confezionati anche pericolosi, avente la finalità di rendere il rifiuto conforme alle specifiche tecniche di accettazione definite dall'impianto di destino, modificandone le caratteristiche fisiche (in particolare lo stato fisico).

Deve essere predisposto un documento procedurale che argomenta le finalità del trattamento chimico-fisico dei rifiuti in relazione ai successivi destini di smaltimento finale dei rifiuti trattati.

Tale trattamento può avvenire:

- riducendo il contenuto di umidità del rifiuto mediante l'aggiunta di materie prime addensanti non costituenti rifiuto (quali ad esempio segatura e sabbia);
- incrementando il contenuto di umidità del rifiuto, mediante l'aggiunta di acqua industriale.

Nel trattamento chimico-fisico l'aggiunta di addensante/acqua determina un aumento ponderale del rifiuto superiore al 20% del suo peso iniziale, con modifica dello stato fisico; in caso contrario, si tratterebbe delle operazioni di addensamento/umidificazione.

Tutte le operazioni di umidificazione sono effettuate su singoli flussi di rifiuti (ossia con medesimo codice EER e medesimo produttore).

Qualora non ammessi direttamente secondo l'operazione di trattamento cui sono destinati, i rifiuti in ingresso da sottoporre al trattamento chimico-fisico in impianto possono essere preventivamente stoccati (D15) in baia nella sezione N4 o in cassone scarrabile nella sezione N11 (se sfusi) oppure all'interno della sezione N7 (se confezionati).

L'operazione di trattamento chimico-fisico di rifiuti solidi in colli ricomprende anche l'eventuale sconfezionamento del rifiuto; sono altresì ammesse all'operazione di trattamento chimico-fisico anche le frazioni solide derivanti dall'operazione di separazione svolta in impianto.

Il trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi sfusi avviene all'interno delle 2 baie di lavorazione (B101, B102) presenti nella sezione N1. L'addensante o l'acqua industriale vengono versati direttamente all'interno della baia, mescolando con un sistema di carico mobile a benna mordente, fino al raggiungimento delle caratteristiche fisiche desiderate.

Il trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi in colli avviene in cassoni o fusti all'interno del box di lavorazione presente nella sezione N1, versando direttamente sul rifiuto l'addensante o l'acqua industriale, mescolando mediante idonei sistemi in relazione al tipo di confezionamento finale, fino al raggiungimento delle caratteristiche fisiche desiderate.

Per il rifiuto trattato in uscita dall'impianto:

- HEA SpA si configura quale produttore;
- rimangono invariate le caratteristiche di pericolosità rispetto ai rifiuti in ingresso, cambia lo stato fisico;
- rimane invariato il codice EER rispetto ai rifiuti in ingresso.

Al termine del pretrattamento, in attesa di essere inviato all'impianto di destinazione finale, il rifiuto trattato viene detenuto in deposito temporaneo nella sezione N7 (se confezionato) o nella sezione N4 (se sfuso).

34. Nei 2 serbatoi D404-A/B della sezione N9 è ammesso lo svolgimento di operazioni di **miscelazione (D13/R12)** con capacità massima giornaliera di trattamento fissata pari a **240 t/giorno** di rifiuti liquidi anche pericolosi che, rispetto al divieto di cui all'art 187 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, possono avvenire:

- in deroga, ossia tra rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolo oppure tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;
- non in deroga, ossia tra rifiuti non pericolosi oppure tra rifiuti pericolosi aventi le medesime caratteristiche di pericolo;

finalizzate alla razionalizzazione del trasporto dei rifiuti destinati allo stesso impianto di incenerimento (R1/D10) e all'ottenimento di un rifiuto con caratteristiche ottimizzate per il successivo trattamento termico.

L'impianto di destino deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutte le tipologie di rifiuti (codici EER) che compongono la miscela, anche in termini di caratteristiche di pericolo. La miscelazione può essere attuata solo tra rifiuti compatibili sotto l'aspetto chimico-fisico, in particolare rifiuti che in seguito a miscelazione non diano luogo a reazioni incontrollate o di decomposizione con sviluppo di gas e/o vapori.

Fatta salva la non ammissibilità in impianto di rifiuti con caratteristiche di pericolo HP1 e HP9, sono ammessi alla miscelazione in impianto rifiuti liquidi pericolosi con caratteristiche di pericolo diverse da HP2, HP12 – limitatamente ai rifiuti che liberano gas tossici a contatto con l'acqua, HP 15 – limitatamente ai rifiuti che possono dare origine ad una delle predette classi di pericolo.

I rifiuti liquidi in ingresso da sottoporre a miscelazione in impianto vengono stoccati (D15/R13) nei serbatoi D401-A/B/C/D/E/F oppure nella sezione N8 qualora confezionati.

Per il pompaggio dei rifiuti liquidi sfusi ai serbatoi di miscelazione D404-A/B, è predisposto uno stacco valvolato sulla mandata della pompa di scarico di ciascun serbatoio di stoccaggio D401-A/B/C/D/E/F.

Il trasferimento dei rifiuti liquidi in colli ai serbatoi di miscelazione D404-A/B avviene tramite apposito sistema di pompaggio presente nella sezione N10. L'operazione di miscelazione di rifiuti liquidi in colli ricomprende anche l'eventuale sconfezionamento del rifiuto.

Le operazioni di miscelazione avvengono sulla base delle informazioni riportate nelle ricette definite dal Responsabile Impianto, che può eseguire delle prove sperimentali su piccole quantità di rifiuti in modo da escludere la possibilità che si verifichino reazioni indesiderate, a conferma delle valutazioni preliminari effettuate in fase di omologa. Tali prove di miscelazione sono effettuate su indicazione del Responsabile Impianto in base ai criteri di compatibilità chimica esplicitati in apposita procedura gestionale.

Le caratteristiche della miscela risultante sono definibili a priori sulla base delle informazioni relative ad ogni singolo rifiuto, raccolte in fase di omologa per il conferimento in impianto.

Per il rifiuto miscelato in uscita dall'impianto:

- HEA si configura quale produttore;
- alla miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso viene attribuito il codice EER 190204*;
- alla miscela contenente esclusivamente rifiuti non pericolosi viene attribuito il codice EER 190203.

Al termine del pretrattamento, in attesa di essere inviato all'impianto di destinazione finale, il rifiuto miscelato viene trasferito tramite pompaggio e detenuto in deposito temporaneo nei serbatoi D402-A/B della stessa sezione N9.

35. Nelle sezioni N1, N2, N4 è ammesso lo svolgimento di operazioni di **miscelazione (D13/R12)** con capacità massima giornaliera di trattamento fissata pari a **450 t/giorno** di rifiuti solidi anche pericolosi che, rispetto al divieto di cui all'art 187 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, possono avvenire:

- in deroga, ossia tra rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolo oppure tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;
- non in deroga, ossia tra rifiuti non pericolosi oppure tra rifiuti pericolosi aventi le medesime caratteristiche di pericolo;

finalizzate alla razionalizzazione del trasporto dei rifiuti indirizzati allo stesso impianto di destinazione finale, incenerimento (R1/D10) o discarica (D1/D5), e all'ottenimento di un rifiuto

con caratteristiche ottimizzate per il destino finale.

L'impianto di destino deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutte le tipologie di rifiuti (codici EER) che compongono la miscela, anche in termini di caratteristiche di pericolo. Esclusivamente per le miscele prodotte ai fini dello smaltimento in discarica, i rifiuti omologati per le operazioni di miscelazione devono essere compatibili ai criteri di ammissibilità dell'impianto di destinazione finale della miscela (condizioni dell'autorizzazione vigente e della notifica, qualora destinati ad impianti esteri).

La miscelazione può essere attuata solo tra rifiuti compatibili sotto l'aspetto chimico-fisico, in particolare rifiuti che in seguito a miscelazione non diano luogo a reazioni incontrollate o di decomposizione con sviluppo di gas e/o vapori.

Fatta salva la non ammissibilità in impianto di rifiuti con caratteristiche di pericolo HP1 e HP9, sono ammessi alla miscelazione in impianto rifiuti solidi pericolosi con caratteristiche di pericolo diverse da HP2, HP12 – limitatamente ai rifiuti che liberano gas tossici a contatto con l'acqua, HP 15 – limitatamente ai rifiuti che possono dare origine ad una delle predette classi di pericolo.

I rifiuti solidi in ingresso da sottoporre a miscelazione in impianto vengono stoccati (D15/R13) in baia nella sezione N4 o in cassone scarrabile nella sezione N11 (se sfusi) oppure all'interno della sezione N7 (se confezionati), fatta eccezione per i rifiuti solidi sfusi sottoposti a miscelazione direttamente nella baia di ricevimento della sezione N4 che sono ammessi in impianto direttamente secondo l'operazione di miscelazione a cui sono destinati (D13 oppure, in alternativa, R12)

Possono essere destinati alla miscelazione anche i rifiuti costituiti dalla frazione solida derivante dalla separazione di rifiuti bifasici svolta in impianto e dagli imballaggi di tipologia diversa prodotti da lavorazioni interne.

L'operazione di miscelazione di rifiuti solidi in colli ricomprende anche l'eventuale sconfezionamento del rifiuto.

L'operazione di miscelazione (D13/R12) dei rifiuti solidi può essere svolta:

- all'interno locale di lavorazione dei rifiuti solidi (sezione N1), miscelando direttamente i rifiuti all'interno di cassoni o altri contenitori idonei, adottando le percentuali di miscelazione definite dalla ricetta;
- nella sala di triturazione (sezione N2), in due modalità distinte:
 - ognuno dei singoli flussi è triturato singolarmente e successivamente i flussi, nelle quantità definite dalla ricetta, sono miscelati all'interno del cassone sottostante il tritratore utilizzando la benna a polipo del mezzo presente nella sezione N2;
 - si esegue la triturazione alternata dei singoli flussi, che pertanto saranno depositati all'interno della sezione di triturazione, come descritto nella ricetta, e l'operatore addetto alla miscelazione provvederà ad alimentare alternativamente il tritratore con i diversi flussi. In tal modo i rifiuti sono già miscelati all'interno del cassone sottostante il tritratore;
- con una combinazione delle due modalità suddette;
- direttamente in baia nella sezione N4.

Le operazioni di miscelazione avvengono sulla base delle informazioni riportate nelle ricette definite dal Responsabile Impianto, che può eseguire delle prove sperimentali su piccole quantità di rifiuti in modo da escludere la possibilità che si verifichino reazioni indesiderate, a conferma delle valutazioni preliminari effettuate in fase di omologa. Tali prove di miscelazione sono effettuate su indicazione del Responsabile Impianto in base ai criteri di compatibilità chimica esplicitati in apposita procedura gestionale.

Le caratteristiche della miscela risultante sono definibili a priori sulla base delle informazioni relative ad ogni singolo rifiuto, raccolte in fase di omologa per il conferimento in impianto.

Per il rifiuto miscelato in uscita dall'impianto:

- HEA si configura quale produttore;
- alla miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso viene attribuito il codice EER 190204* o 191211*;
- alla miscela contenente esclusivamente rifiuti non pericolosi viene attribuito il codice EER 190203 o 191212.

Al termine del pretrattamento, in attesa di essere inviato all'impianto di destinazione finale, il rifiuto miscelato viene detenuto in deposito temporaneo nelle baie della sezione N4.

Qualora attuata la miscelazione direttamente nella baia di ricevimento della sezione N4, il rifiuto miscelato è sottoposto al deposito temporaneo in altra baia della stessa sezione impiantistica.

36. Tutte le operazioni di miscelazione (R12/D13) svolte in impianto sono annotate su apposito Registro delle Miscelazioni, da mantenere a disposizione degli organi di controllo.

In dettaglio le operazioni di miscelazione svolte in impianto sono riportate nelle *Ricette di Miscelazione* collegate alla *Miscela Standard* definita sul Registro delle Miscelazioni.

La miscelazione viene definita mediante la creazione di una Miscela Standard, che viene sottoposta ad analisi di classificazione. La Miscela Standard viene classificata come non pericolosa se ottenuta dalla miscelazione di soli rifiuti non pericolosi, altrimenti come pericolosa,

attribuendo le medesime caratteristiche di pericolo HP dei rifiuti costituenti la miscela stessa.

La Miscela Standard è definita riportando le seguenti informazioni:

- le caratteristiche del rifiuto prodotto dalla miscelazione (codice EER, caratteristiche di pericolo HP);
- il gruppo di tipologie di rifiuti (codici EER) ammessi alla miscelazione;
- se la miscelazione avviene in deroga o non in deroga.

Per ogni tipologia di Miscela Standard sono allegati al Registro i seguenti documenti:

- copia della Scheda Descrittiva (documento di sistema recante le informazioni indicate precedentemente, nonché l'operazione e l'attività da cui si genera, ecc.), richiamata nell'intestazione della pagina del registro;
- copia del Rapporto di Prova delle analisi eseguite sul rifiuto;
- l'omologa/dichiarazione di accettazione degli impianti di destino e le relative eventuali limitazioni indicate;
- notifica transfrontaliera in caso di smaltimenti presso impianti esteri.

Ad ogni Miscela Standard saranno associate sul Registro:

- le singole Ricette di Miscelazione;
- il numero progressivo associato alla Ricetta di Miscelazione con il relativo quantitativo prodotto;
- il codice di movimento generato a sistema di ogni Ricetta di Miscelazione.

Ogni Ricetta di Miscelazione (collegata ad una Miscela Standard) definisce univocamente i seguenti dati:

- Ubicazione dei rifiuti inseriti in miscela;
- Descrizione dei rifiuti in ingresso alla miscelazione (produttore, denominazione, codice EER – per i rifiuti presi in carico direttamente nell'operazione di miscelazione saranno assegnati in automatico dal sistema di tracciabilità in funzione dell'ubicazione);
- Quantità dei rifiuti introdotti nella miscela (in peso o in percentuale);
- Quantità di rifiuto prodotto;
- Esiti della eventuale prova di compatibilità effettuata.

La verifica della rispondenza di ciascuna ricetta di miscelazione alla miscela standard è eseguita a priori: il responsabile impianto in base alle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, desumibili dalla documentazione di omologa e in base alle caratteristiche definite per la specifica miscela standard, definisce i rapporti di miscelazione tra i rifiuti al fine di generare un rifiuto rispondente ai parametri tecnici definiti per la miscela standard.

All'interno di specifica procedura sono definite le modalità di campionamento rappresentative (ad es. per cumuli, ecc. dandone descrizione anche relativamente al dimensionamento in termini volumetrici) ai fini della verifica della caratterizzazione dei flussi in uscita come da Piano di Monitoraggio inserito in AIA.

37. Deve essere predisposto un documento procedurale contenente le specifiche per ogni impianto di destinazione delle miscele ovvero contenente le tabelle con l'indicazione dei parametri che devono essere stati analizzati durante la fase di caratterizzazione analitica e classificazione del rifiuto da parte del produttore o del detentore, dati che devono essere resi disponibili durante la fase di omologazione del rifiuto in impianto.
38. Non sono ammissibili miscele di rifiuti molto eterogenei tra loro come ad es. inerti e biodegradabili o rifiuti non combustibili, dirette ad impianti di combustione (R1/D10).
39. La gestione degli oli usati è realizzata, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi tra loro, secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 179, comma 1) del D. Lgs n. 152/2006 e smi.
Gli oli usati sono ammessi in impianto alle operazioni di miscelazione (R12/D13) finalizzate all'ottimizzazione del trasporto presso impianti di recupero energetico/termodistruzione (R1/D10) qualora la rigenerazione sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, per cui deve essere mantenuta evidenza documentale a disposizione degli organi di controllo.
È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti.
40. In attuazione della gerarchia di gestione dei rifiuti, sono ammessi alle operazioni di miscelazione in impianto esclusivamente rifiuti costituiti da frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati, per cui deve essere mantenuta evidenza documentale a disposizione degli organi di controllo.
41. I rifiuti di cui al codice EER 191212 ammessi alle operazioni di miscelazione (R12/D13) in impianto sono costituiti esclusivamente da sovralli/scarti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti.
42. Deve essere adottata apposita procedura gestionale contenente le modalità adottate per lo stoccaggio e il riconfezionamento dei rifiuti di refrigeranti di cui al codice EER 140601*.
43. Deve essere adottata apposita istruzione operativa che garantisce il controllo/verifica dell'assenza di amianto nei rifiuti di cui ai codici EER 170503*, 170507*, 191301* destinati alle

- operazioni di miscelazione in impianto.
44. È fatto salvo il rispetto della disciplina comunitaria relativa agli inquinanti organici persistenti, per cui è adottata apposita procedura gestionale in fase di omologa dei rifiuti in impianto.
45. In ogni lavorazione di rifiuti solidi è prevista un'eventuale fase preliminare di selezione per la separazione di eventuali frazione estranee indesiderate, ricompresa nell'operazione di trattamento per cui il rifiuto viene omologato.
46. Dalle lavorazioni di riconfezionamento, triturazione, addensamento, umidificazione, separazione, miscelazione, trattamento chimico-fisico si possono generare imballaggi di tipologia diversa, classificati da HEA SpA in qualità di produttore con idonei codici EER del capitolo 15, che possono essere sottoposti a successive operazioni di miscelazione o triturazione (D14/R12) in impianto oppure avviati a recupero/smaltimento esterno, previo deposito temporaneo prima della raccolta. Se in buono stato, gli imballaggi prodotti vengono inviati a recupero esterno, previo lavaggio nella sezione N10 (all'interno dell'apposita zona delimitata sotto cappa di aspirazione).
47. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti anche pericolosi ammessi al trattamento in impianto mediante operazioni di **miscelazione (D13/R12), trattamento chimico-fisico (D9), riconfezionamento (D14/R12), triturazione (D14/R12), separazione (D14/R12), addensamento (D14/R12), umidificazione (D14/R12), raggruppamento (D13/R12), cernita (D14)**, previo eventuale stoccaggio (D15/R13), è fissato complessivamente pari a **60.000 t/anno**, di cui al massimo **45.000 t/anno** di rifiuti pericolosi.
48. Le tipologie di rifiuti anche pericolosi ammesse alle operazioni di stoccaggio e/o trattamento in impianto sono esclusivamente quelle elencate nella tabella riportata in Allegato 1 alla presente AIA.
- Per i rifiuti indicati con il codice EER XXYY99 nei formulari e nel registro di carico/scarico deve comunque essere indicata la descrizione qualitativa dei rifiuti stessi. Sono ammessi anche rifiuti con provenienza extraregionale garantendo comunque la priorità alle utenze locali e regionali, alla luce del principio di prossimità nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti urbani e speciali nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico, della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, dell'economicità della gestione nonché dell'equa ripartizione dei carichi ambientali.
- Non sono consentite operazioni di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi provenienti da altre regioni.
49. Devono essere adottate apposite procedure gestionali in cui sono esplicitate, oltre alle fasi di preaccettazione, accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso (comprese le modalità gestionali adottate per garantire un'efficace segregazione temporanea dei rifiuti non conformi all'omologa di accettazione in impianto), le modalità gestionali e operative adottate per l'esercizio delle varie sezioni impiantistiche secondo le condizioni stabilite nell'AIA, comprese le procedure relative alla gestione delle situazioni di emergenza.
50. Nei locali di lavorazione dei rifiuti solidi e liquidi (sezioni N1 e N10) e nella sala di triturazione (sezione N2) non sono presenti rifiuti se non durante le operazioni di trattamento; qualora eventuali esigenze di lavorazione o di tempistiche determinino la presenza di rifiuti all'interno di tali locali (ad esempio mancato completamento della lavorazione nel turno di lavoro giornaliero e ripresa nel giorno successivo) si dovrà provvedere ad identificarli mediante adeguata cartellonistica e a mantenere attivo il sistema di aspirazione ambientale.
51. Deve essere adottata apposita procedura gestionale che definisce nel dettaglio le modalità di svolgimento e registrazione delle operazioni di pulizia da svolgere preventivamente al cambio di utilizzo di serbatoi e baie per essere destinati ad una diversa tipologia di rifiuto o di operazione di stoccaggio oppure trattamento.
52. Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti. In particolare, per ognuna delle attività di gestione dei rifiuti autorizzate nell'impianto devono essere tenuti registri di carico/scarico distinti, su cui annotare le movimentazioni dei rifiuti relative alle diverse sezioni impiantistiche di stoccaggio (D15/R13) e di trattamento (D9-D13-D14-R12). Al momento della registrazione del rifiuto in ingresso e/o del passaggio interno da un'operazione all'altra sul registro di carico/scarico sarà riportata l'indicazione della specifica destinazione fisica (ubicazione) del rifiuto in impianto.
53. Deve essere istituito e attuato un sistema di tracciabilità e inventario dei rifiuti che consenta la mappatura e il controllo dei quantitativi di rifiuti presenti in impianto, al fine di rendere i sistemi di verifica e contabilizzazione dei rifiuti maggiormente efficaci e tempestivamente verificabili. In particolare, tale sistema deve consentire di verificare in modo tempestivo:
- sezione impiantistica/corpo tecnico in cui è detenuto un determinato rifiuto, trovando riscontro sul campo mediante cartellonistica e etichettatura apposta;

- il quantitativo istantaneo (giacenza) di rifiuti sottoposti a stoccaggio in ciascuna sezione impiantistica;
 - il quantitativo istantaneo (giacenza) di rifiuti sottoposti a lavorazione secondo ciascuna operazione di trattamento autorizzata, nonché detenuti in deposito temporaneo;
 - le fasi di stoccaggio, lavorazione ed eventuale deposito temporaneo subite da ciascun rifiuto all'interno dell'installazione e relative tempistiche;
 - i singoli rifiuti avviati ai diversi trattamenti.
54. La documentazione di esenzione ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n. 101/2020 e smi che accompagna i "residui NORM esenti" deve essere conservata nel sistema di tracciabilità dell'impianto e mantenuta a disposizione degli organi di controllo.
55. Tutti i rifiuti non pericolosi in ingresso su cui viene operata la messa in riserva (**R13**) non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
56. Tutti i rifiuti pericolosi in ingresso su cui viene operata la messa in riserva (**R13**) non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **6 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
57. Tutti i rifiuti in ingresso su cui viene operato il deposito preliminare (**D15**) non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
58. Tutti i rifiuti su cui vengono operate lavorazioni non potranno rimanere sottoposti al trattamento (**D9-D13-D14-R12**) presso l'impianto per un periodo complessivo superiore a **6 mesi** (comprensivo di eventuale deposito temporaneo), tenuto conto anche di eventuali passaggi interni da un'operazione di trattamento all'altra sul registro di carico/scarico.
59. Per gli oli usati gestiti in impianto secondo operazioni di smaltimento D deve essere mantenuta evidenza documentale a disposizione degli organi di controllo dell'impraticabilità tecnica alla rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti e al recupero energetico, a causa della loro composizione.
60. Per gli Pneumatici Fuori Uso (PFU) di cui al codice EER 160103 ammessi allo stoccaggio (R13) in impianto deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo l'evidenza documentale della non idoneità al riutilizzo o alla ricostruzione.
61. Lo stoccaggio dei **RAEE** (di cui ai codici EER 080317*, 080318, 160209*, 160210, 160211*, 160212*, 160213*, 160214, 160215*, 160216, 200121*, 200123*, 200135*, 200136) deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate; tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
Devono essere adottate procedure per evitare l'accatastamento senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.
I RAEE detenuti in stoccaggio in impianto sono mantenuti separati per singola tipologia ai sensi della normativa vigente in materia.
I recipienti fissi e mobili utilizzati per lo stoccaggio dei RAEE devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
In caso di stoccaggio di RAEE pericolosi in recipienti mobili, questi devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato e di mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione.
La messa in riserva (R13) dei RAEE deve essere realizzata in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero finale esterno.
Il gestore è tenuto a fornire idonea evidenza documentale delle ragioni della non idoneità al recupero dei RAEE detenuti in deposito preliminare (D15), da mantenere a disposizione degli organi di controllo.
62. Lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da **batterie e accumulatori** (di cui ai codici EER 160601*, 160602*, 160603*, 160604, 160605, 160606*, 200133*, 200134) deve essere effettuato evitando danni e ai componenti che contengono liquidi o fluidi; non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio.
Lo stoccaggio deve avvenire in appositi contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi ed essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di movimentazione.
I recipienti mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato e di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di movimentazione.

I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.

Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose, con l'indicazione del rifiuto stoccato e dei componenti chimici.

I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

Tutti i rifiuti costituiti da batterie e accumulatori detenuti in stoccaggio in impianto sono mantenuti separati per singola tipologia ai sensi della normativa vigente in materia.

63. Dovrà essere adottata apposita procedura che illustri le modalità di gestione adottate per la raccolta dei rifiuti liquidi costituiti dalle acque di lavaggio ed eventuali spanti derivanti dalle sezioni N1, N2, N3, N4, N11 (tramite rete che confluisce in un serbatoio di deposito temporaneo DT1) e dalle sezioni N7, N8, N10 (tramite reti separate che confluiscono in pozzetti ciechi). Alla procedura andrà allegata planimetria della rete in scala idonea
64. Le aree di deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti nell'installazione devono essere opportunamente perimetrate e individuate in sito mediante apposizione di cartellonistica e segnaletica, con indicazione della tipologia dei rifiuti depositati (codice EER). Tali depositi devono essere nettamente separati fisicamente da altri stoccaggi di rifiuti nonché da altri depositi di materie prime e sostanze di servizio/ausiliarie.
65. Per il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in proprio, il gestore deve individuare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo), da esplicitare nel registro di carico/scarico dell'anno in corso.
66. I rifiuti detenuti in stoccaggio (R13 oppure D15) devono essere conferiti a impianti di recupero/smaltimento finale, fatto salvo lo stoccaggio in impianti funzionale alle successive operazioni di smaltimento/recupero finale, il passaggio nei quali è imposto dagli stessi impianti di destino finale per le procedure di accettazione.
67. I rifiuti trattati in impianto sono destinati al recupero/smaltimento esterno nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 179 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che stabilisce un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale; deve essere adottata apposita procedura gestionale indicante i criteri adottati per l'individuazione del destino finale di ciascuna tipologia di rifiuto trattato, specificando le lavorazioni subite in impianto.
68. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni nonché verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio, i tempi di permanenza dei rifiuti in impianto secondo quanto stabilito nella presente AIA e lo stato di giacenza dei propri depositi temporanei in conformità alla normativa di settore vigente.
69. L'impianto deve essere dotato di sistema di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24.
70. È fatto salvo il rispetto delle normative specifiche in materia di etichettatura, imballaggio e manipolazione di rifiuti pericolosi, di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, di prevenzione incendi e rischio di incidente rilevante, oltre a quanto regolamentato con la presente AIA in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici e inquinamento acustico.

Monitoraggio

Per la matrice rifiuti, il Piano di Monitoraggio dell'installazione prevede i seguenti autocontrolli a carico del gestore:

Aspetto ambientale		Autocontrollo	Frequenza	Registrazione dati
RIFIUTI IN INGRESSO	Omologa rifiuti in ingresso	Esame della scheda descrittiva e della caratterizzazione analitica: verifica ammissibilità e trattabilità	Ogni omologa	Convalida tecnica nel sistema informatico aziendale
	Accettazione rifiuti in ingresso	Esistenza delle autorizzazioni necessarie alle attività di trasporto rifiuti	Per ogni conferimento	Sistema informatico aziendale
		Conformità dell'automezzo conferente		
		Controllo del formulario di identificazione dei rifiuti		
	Pesatura del rifiuto (Peso lordo, Tara)			

Aspetto ambientale		Autocontrollo	Frequenza	Registrazione dati
RIFIUTI IN INGRESSO	Conferimento rifiuti in ingresso	Controllo visivo standard	Per ogni conferimento	Scheda di accettazione
		Controllo radioattività mediante portale	Per ogni conferimento	Supporto informatico
		Analisi di verifica parametri critici	Ove previsto in fase di omologa	Rapporto di prova
		Registrazione quantitativi di rifiuti in ingresso distinti per tipologia (codice EER), suddivisi secondo le diverse operazioni D/R e per rifiuti P ed NP (quantità e % sul totale)	Mensile	Sistema informatico aziendale di gestione registri carico/scarico
STOCCAGGIO RIFIUTI	Adeguatezza capacità di stoccaggio /deposito	Verifica delle quantità di rifiuti complessivamente stoccati	Settimanale	Software gestionale
		Verifica del rispetto delle singole capacità massime di stoccaggio fissate per sezioni / corpi tecnici specifici	Ad ogni conferimento	Software gestionale
		Verifica dei tempi di permanenza dei rifiuti in stoccaggio/deposito	Mensile	Software gestionale
	Funzionamento sicuro di stoccaggi / depositi	Verifica della corretta tenuta dei contenitori all'interno dei corridoi nelle sezioni di stoccaggio/deposito dei rifiuti in colli	Giornaliera	Supporto informatico / cartaceo
		Verifica della presenza di cedimenti nelle pedane o fuoriuscite di materiale all'interno dei corridoi nelle sezioni di stoccaggio/deposito dei rifiuti in colli	Giornaliera	Supporto informatico / cartaceo
		Verifica presenza di etichette deteriorate e/o illeggibili all'interno dei corridoi nelle sezioni di stoccaggio/deposito dei rifiuti in colli	Giornaliera	Supporto informatico / cartaceo

Aspetto ambientale		Autocontrollo	Frequenza	Registrazione dati	
RIFIUTI IN USCITA	Conferimento rifiuti in uscita	Registrazione quantitativi di rifiuti in uscita, distinti per tipologia (codice EER), suddivisi secondo le diverse operazioni D/R condotte in impianto e relativi impianti di destinazione D/R (quantità e % sul totale)	Mensile	Sistema informatico aziendale di gestione registri carico/scarico	
	Miscele standard prodotte dalle operazioni di miscelazione	Analisi di classificazione	Semestrale, nel caso di rifiuto miscelato pericoloso (190204*, 191211*)	Rapporto di prova	
			Per ogni ricetta di miscelazione, nel caso di rifiuto miscelato non pericoloso (190203, 191212)		
			Vedi profilo analitico PARAMETRI DA CONTROLLARE AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ ALL'IMPIANTO DI DESTINAZIONE FINALE (incenerimento o discarica)		Rapporto di prova
	Rifiuti prodotti dalle operazioni di separazione	Analisi di classificazione della frazione non preponderante	Per ogni rifiuto prodotto dalla separazione	Omologa verso destinazione	
Rifiuti prodotti dalla gestione dell'impianto	Classificazione	Annuale	Omologa verso destinazione		

Profilo analitico PARAMETRI DA CONTROLLARE AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ ALL'IMPIANTO DI DESTINAZIONE FINALE (incenerimento)

Parametro	Unità di misura	Frequenza			Registrazione dati
		Mensile nel caso di rifiuto miscelato pericoloso (190204*, 191211*)	Semestrale nel caso di rifiuto miscelato pericoloso (190204*, 191211*)	Per ogni ricetta di miscelazione nel caso di rifiuto miscelato non pericoloso (190203, 191212)	
pH	-	x	x	x	Rapporto di prova
Nichel	mg/kg	x	x	x	
Mercurio	mg/kg	x	x	x	
Piombo	mg/kg	x	x	x	
Rame	mg/kg	x	x	x	
Alogeni organici	% p/p	x	x	x	
Zolfo	% p/p	x	x	x	
Potere Calorifico Inferiore	MJ/Kg	x	x	x	
Pentaclorofenolo (PCP) - solo se potenzialmente presenti in base ai rifiuti in ingresso	mg/kg	x	x	x	
Policlorobifenili (PCB) - solo se potenzialmente presenti in base ai rifiuti in ingresso	mg/kg	x	x	x	
Altri parametri da definire (*)	-	-	x	x	

(*) Analisi di classificazione rifiuti prodotti da miscelazione: è previsto un profilo analitico esteso aggiornato in base alla normativa vigente o per specifici parametri di interesse (fra i quali anche i parametri critici).

Profilo analitico PARAMETRI DA CONTROLLARE AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ ALL'IMPIANTO DI DESTINAZIONE FINALE (discarica)

Parametro	Unità di misura	Frequenza		Registrazione dati
		Per ogni ricetta di miscelazione nel caso di rifiuto miscelato pericoloso (190204*, 191211*)	Per ogni ricetta di miscelazione nel caso di rifiuto miscelato non pericoloso (190203, 191212)	
pH	-	x	x	Rapporto di prova
TOC – solo per rifiuti pericolosi	%	x	x	
PCB	mg/kg TEF	x	x	
PCDD/PCDF	mg/kg TEF	x	x	
Sostanza secca	%	x	x	
Capacità di neutralizzazione degli acidi secondo CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429 – se conferiti in discarica per rifiuti pericolosi	-	x	x	
Test di cessione ai sensi dell'Allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003 e smi	mg/l	x	x	

Il Report Annuale deve contenere la rendicontazione dell'attività di gestione dei rifiuti NORM, riportando quantitativi in ingresso, lavorazioni effettuate e destini suddivisi per recupero e smaltimento.

D2.9) Consumi di risorse energetiche e idriche (aspetti generali, monitoraggio)

Aspetti generali

Il gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale le risorse idriche ed energetiche, con particolare riguardo alle BAT applicabili all'installazione.

Nel caso di eventuali modifiche, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia, nonché ottimizzare i recuperi comunque intesi.

Monitoraggio

In proposito, il Piano di Monitoraggio dell'installazione prevede i seguenti autocontrolli a carico del gestore, anche al fine di individuare eventuali criticità e ricorrere ad elementi di miglioramento:

Aspetto ambientale	Oggetto/Parametro	Modalità di svolgimento	Frequenza	Registrazione dati
CONSUMI ENERGETICI	Consumi di energia elettrica da Centro Ecologico Baiona (Forno F3) di HERAmbiente SpA	Lettura contatore	Mensile	Supporto informatico
	Consumi di energia elettrica da rete	Lettura contatore		
CONSUMI IDRICI	Prelievi acqua da acquedotto civile	Lettura contatore	Mensile	Supporto informatico
	Prelievi acqua da acquedotto industriale	Lettura contatore		
	Quantitativo acque meteoriche di dilavamento dei tetti, riutilizzate internamente [m ³]	Lettura contatore		

D2.10) Altre condizioni (stoccaggio e utilizzo materie prime e di servizio/ausiliarie, prodotti, ecc.) (prescrizioni, monitoraggio)

Prescrizioni

1. Deve essere adottato un sistema di conservazione e verifica dell'aggiornamento delle schede di sicurezza relative alle sostanze pericolose utilizzate nell'installazione.
2. Tutte le sostanze chimiche devono essere stoccate in condizioni idonee.

Monitoraggio

In proposito, il Piano di Monitoraggio dell'installazione prevede i seguenti autocontrolli a carico del gestore:

Aspetto ambientale	Oggetto/Parametro	Frequenza	Registrazione dati
CONSUMI DI MATERIE PRIME E DI SERVIZIO/AUSILIARIE	Additivi per le operazioni di addensamento e trattamento chimico-fisico dei rifiuti	Mensile	Supporto informatico
	Carboni attivi		
	Reagenti per scrubber		

D2.11) Gestione del fine vita degli impianti (aspetti generali, prescrizioni, requisiti di notifica specifici)

Aspetti generali

Il sito di ubicazione della nuova installazione oggetto della presente AIA fa parte del polo petrolchimico realizzato a Ravenna a metà degli anni '50 del Novecento. Nel 1954, infatti, Anic iniziò lo sviluppo del sito con un investimento nel settore delle gomme sintetiche e delle resine ABS, la cui produzione industriale partì nel 1957; successivamente, negli anni Sessanta l'attività si estese al PVC, agli acetati e alla chimica fine (DMC). Nel 1983, le attività produttive passarono da Anic a Enichem, poi dagli anni Novanta si seguirono ulteriori cessioni, fino ad arrivare a Syndial (ora ENI Rewind), che ha acquisito tutte le aree, interne ed esterne allo stabilimento petrolchimico, tra cui l'area Ca' Ponticelle.

In passato nell'area erano presenti 21 vasche, delimitate da argini in terra, utilizzate per la sedimentazione delle acque meteoriche dello stabilimento petrolchimico, per l'equalizzazione delle acque azotate e per processi di fitodepurazione, successivamente oggetto di bonifica.

Oltre all'attività di risanamento ambientale (mediante capping), dal 1997 l'area Ca' Ponticelle è interessata da un programma di riqualificazione produttiva che comprende una serie di interventi, tra cui la realizzazione della nuova installazione oggetto della presente AIA, con vita utile stimabile in 20 anni, al termine della quale dovranno essere valutati interventi di rifacimento o dismissione.

Non appare pertanto utile delineare oggi un piano di ripristino e reinserimento del sito. Al tempo di un eventuale futuro intervento di ripristino ambientale dell'area, gli impianti e le strutture potrebbero infatti

aver subito modifiche e integrazioni oggi non prevedibili, in risposta ad esigenze funzionali e a vincoli normativi futuri.

Relativamente alle informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva dell'attività, si prende atto degli esiti della verifica eseguita dal gestore in sede di presentazione della domanda di AIA secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del DM n. 95/2019, per cui non sussiste l'obbligo di elaborare la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Prescrizioni

1. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui sorge l'installazione dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti o accidentali di inquinamento del suolo e del sottosuolo. In ogni caso il gestore dovrà provvedere a:
 - lasciare il sito in sicurezza;
 - bonificare impianti, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque reflue, pipeline, ecc. provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento del contenuto;
 - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento degli stessi.
2. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera e) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il gestore è tenuto ad eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nella domanda di AIA.

Requisiti di notifica specifici

- Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, il gestore dovrà comunicare ad ARPAE - SAC di Ravenna un cronoprogramma di dismissione e demolizione degli impianti approfondito, relazionando sugli interventi previsti. Eventuali dismissioni e rimozioni di parti impiantistiche in corso di esercizio, dovranno essere attuate con modalità similari.

D3) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE

D3.1) Criteri generali di monitoraggio e interpretazione dei dati, monitoraggi specifici, esecuzione e revisione del piano

Il monitoraggio è mirato principalmente a:

- verifica del rispetto dei valori di emissione previsti dall'AIA e dalla normativa ambientale vigente;
- raccolta dati per la conoscenza del consumo di risorse e degli impatti ambientali dell'installazione inserita nel contesto territoriale in cui opera;
- raccolta dati per la valutazione della corretta applicazione delle procedure di carattere gestionale;
- valutazione delle prestazioni ambientali dei propri processi e delle modalità di gestione adottate in modo da rilevare tempestivamente eventuali situazioni non previste e predisporre le necessarie azioni correttive nonché definire eventuali azioni di miglioramento.

La documentazione presentata costituente il Piano di Monitoraggio dell'installazione è vincolante al fine della presentazione dei dati relativi alle attività indicate nell'AIA, a carico del gestore, per le singole matrici monitorate ovvero per altri monitoraggi specifici.

Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc. costituisce modifica del Piano di Monitoraggio dell'installazione, preventivamente da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto nella presente AIA verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopra indicato.

Il gestore deve attuare il Piano di Monitoraggio dell'installazione rispettando frequenza, tipologia e modalità stabilite nella presente AIA per i diversi parametri da controllare.

Fatte salve le verifiche quotidiane, i restanti autocontrolli previsti dal Piano di Monitoraggio dell'installazione stabilito nell'AIA devono essere oggetto di idonea registrazione, da mantenere a disposizione degli Enti di controllo a riscontro dell'avvenuto adempimento.

ARPAE – ST di Ravenna può effettuare i controlli programmati in contemporanea agli autocontrolli del gestore. A tal fine, devono essere comunicate con congruo anticipo ad ARPAE – ST di Ravenna, come richiesto in termini di requisiti di notifica specifici ai paragrafi D2.4) e D2.7) della presente AIA, le date relative alle misurazioni previste per il monitoraggio delle emissioni odorigene e sonore.

EMISSIONI IN ATMOSFERA - MODALITÀ OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO

Il gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni in atmosfera oggetto della presente AIA, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)
Ogni emissione deve essere numerata e identificata univocamente, con scritta indelebile, in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).
È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora, in fase di misura, se ne riscontri l'inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. Il numero di punti di prelievo è stabilito sulla base della tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1	al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2	al centro dei
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3	segmenti uguali in cui è suddiviso il lato

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere per quanto possibile collocati ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

□ Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e smi.

Il gestore dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

Il gestore deve garantire altresì l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito e identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 m. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, il gestore deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale e antidrucciolo nonché possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

□ Criteri di monitoraggio delle emissioni in atmosfera e valutazione dei limiti

In riferimento alle modalità del monitoraggio delle emissioni in atmosfera, il gestore deve attenersi a quanto indicato nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento (ad esempio: produzione di vapore, carico generato, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.).

In caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno 3 campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle 3 h, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni in atmosfera ai valori limite.

Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

I dati relativi agli autocontrolli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su apposito registro, a cui devono essere allegati i certificati analitici, mantenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata

sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

□ **Metodi di campionamento e misura**

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con ARPAE-ST di Ravenna.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti gassosi e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nel seguente elenco; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE-ST di Ravenna. Inoltre nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA.

Metodi manuali di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera	
Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
COV	UNI EN 12619
H ₂ S	US EPA Method 15 US EPA Method 16 UNICHIM 634:1984 UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Ammoniaca	US EPA CTM-027 UNI EN ISO 21877:2020 UNICHIM 632:1984
Concentrazione di odore (in unità olfattometriche /m ³)	UNI EN 13725:2022

EMISSIONI SONORE – MODALITÀ OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO

Le misure devono essere effettuate da parte di un tecnico competente in acustica, in condizioni a regime con tutte le unità di processo e le sorgenti sonore normalmente in funzione, adottando ai ricettori le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico stabilite dal DM 16/03/1998 e i disposti della norma UNI 11143-5 *Acustica: Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti Parte 5: Rumore da insediamenti produttivi (industriali e artigianali)* per la caratterizzazione delle sorgenti sonore, al fine di correlare le emissioni specifiche e le relative immissioni.

I rilievi delle verifiche acustiche dovranno essere confrontati con i valori limite di classe acustica secondo la vigente Zonizzazione Acustica Comunale e, dove applicabile, con i valori limite di immissione differenziale (la verifica del differenziale potrà essere desunta dai rilievi eseguiti

esternamente al ricettore o secondo la norma UNI 10855), individuando tra i ricettori potenzialmente impattati anche gli edifici a destinazione residenziale più vicini all'area di attività dell'installazione. Al fine di individuare le potenziali criticità addebitabili al gestore eventualmente da risanare, occorre individuare specificatamente le componenti rumorose di pertinenza e la responsabilità dell'attività dell'installazione oggetto della presente AIA, anche se sinergica a quella dell'installazione coinsediata oggetto di propria AIA, avendo a riferimento la norma UNI 11143 (UNI 11143-5 per la parte specifica per gli impianti industriali).

Monitoraggi specifici

Oltre a quanto specificato in precedenza per ogni matrice ambientale, altri aspetti di monitoraggi specifici previsti nel Piano di Monitoraggio a carico del gestore, sono individuati degli **indicatori di prestazione ambientale** dell'installazione che, a partire dai dati dei rifiuti in ingresso e dei consumi di risorse idriche ed energetiche, definiscono la performance ambientale dell'installazione e possono essere utilizzati come indicatori indiretti di impatto ambientale; in particolare:

- *Consumo specifico di energia elettrica* - riferito all'unità di rifiuti in ingresso [kWh/t]
- *Consumo idrico specifico di acqua (potabile e industriale) prelevata ad uso industriale* - riferito all'unità di rifiuti in ingresso [m³/t]
- *Consumo idrico specifico di acque meteoriche di dilavamento riutilizzate internamente* - riferito all'unità di rifiuti in ingresso [m³/t]

Si rammenta che gli indicatori devono essere semplici, desumibili dai dati di processo, monitorati, definiti da algoritmi di calcolo noti, registrati e verificabili dall'autorità competente.

I valori di tali indicatori di prestazione ambientale sono determinati **su base annua** e devono essere resi disponibili alle autorità di controllo e riportati all'interno del Report annuale.

Eventuali scostamenti ritenuti significativi dovranno essere esaminati e giustificati all'interno di una specifica relazione da allegare al report annuale.

D3.2) Autocontrolli, controlli programmati e loro costo

Il gestore deve attuare gli autocontrolli previsti per le diverse matrici ambientali e altri aspetti specifici nel Piano di Monitoraggio dell'installazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità stabilite nei precedenti sottoparagrafi dedicati del paragrafo D2) e nel paragrafo D3.1) del presente Allegato all'AIA.

Il Piano di Controllo dell'installazione prevede controlli programmati effettuati con periodicità **triennale** dall'organo di vigilanza (ARPAE - ST di Ravenna) con visita ispettiva mirata a:

- verifica delle varie matrici ambientali e indicatori di prestazione ambientale dell'installazione;
- verifica della corretta applicazione del Piano di Adeguamento/Miglioramento dell'installazione;
- controllo delle attività di monitoraggio generali previste per tutte le matrici identificate e del loro corretto svolgimento attraverso l'acquisizione e l'analisi di:
 - dati relativi a consumi di materie prime di servizio e/o ausiliarie, consumi di risorse idriche ed energetiche, rifiuti trattati e prodotti;
 - registro degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera, documentazione attestante la verifica dei sistemi di controllo, gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento, con eventuale campionamento delle emissioni in atmosfera;
 - modalità con cui vengono effettuati gli scarichi idrici, anche ricorrendo ad eventuale prelievo, verifica delle manutenzioni e controllo delle analisi effettuate sulle acque reflue;
 - verifica del controllo periodico che il gestore deve attuare sulle emissioni sonore; nel caso di modifiche impiantistiche che prevedono l'inserimento di nuove e significative fonti di emissioni sonore, da comunicare/richiedere e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., è prevista una verifica ispettiva mirata anche con eventuali misurazioni;
 - modalità di gestione dei rifiuti comprese relative aree di stoccaggio/deposito temporaneo, controllo delle registrazioni di carico/scarico, verifica dell'implementazione e applicazione delle procedure operative inerenti la gestione dei rifiuti.

Qualora fosse necessario l'impiego di particolari attrezzature o dispositivi di protezione ai fini della sicurezza, per agevolare lo svolgimento dell'intervento di campionamento o ispezione, tale attrezzatura o DPI dovrà essere tenuta a disposizione dei tecnici di ARPAE.

La programmazione delle ispezioni ordinarie viene condotta in accordo al Piano regionale di ispezione per le installazioni IPPC approvato con DGR n. 2124/2018 e aggiornato, per il triennio 2022-2024, con determinazione dirigenziale n. 356/2022, alla LR n. 21/2004, art. 19 (spese istruttoria e controlli), al DM 6 marzo 2017, n. 58 (per le parti applicabili) art. 6 (tariffe e pagamenti entro il 31 gennaio), alla DGR n. 1913/2008, alla DGR n. 155/2009 e alla DGR n. 812/2009 che ne identificano i modi e i tempi di trasmissione.

In esito all'applicazione di tali disposizioni regionali e delle successive modifiche e aggiornamenti, la frequenza sarà quindi ridefinita in sede di programmazione per i trienni successivi, in base a quanto previsto nell'allegato A alla DGR n. 2124/2018 e ulteriori successive modifiche.

Nel caso di specie, trattandosi di nuova installazione autorizzata dopo la vigente programmazione relativa al triennio 2022-204 del Piano regionale di ispezione per le installazioni IPPC, la frequenza di ispezione indicata nella presente AIA vale fino alla successiva programmazione triennale.

Le spese previste occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell'organo di vigilanza (ARPAE-ST) previste nel Piano di Controllo dell'installazione sono a carico del gestore e saranno determinate secondo quanto previsto nel Piano stesso. Il corrispettivo economico relativo al Piano di Controllo verrà valutato in base alle tariffe fissate dalla normativa vigente di cui al Decreto Ministeriale 24 Aprile 2008 come adeguato e modificato dalla DGR n. 1931 del 17/11/2008 e smi (DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009). Il versamento dovrà essere effettuato a favore di ARPAE secondo le modalità comunicate.

D3.3) Controlli dell'installazione nelle condizioni diverse dal normale esercizio

Come già riportato in precedenza, ogni condizione eccezionale di funzionamento degli impianti deve essere comunicata in anticipo se si tratta di condizioni prevedibili (emissioni dovute ad attività programmate di avvio o fermata impianto, manutenzione ordinaria o straordinaria programmata, ecc.) e immediatamente a valle del loro verificarsi se si tratta di condizioni imprevedibili (malfunzionamenti delle apparecchiature, anomalie nelle caratteristiche di processo, errori umani, ecc.).

Anche alla luce delle suddette comunicazioni, l'Autorità Competente può prevedere l'effettuazione di controlli e ispezioni straordinarie, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, al di fuori del piano di controllo specificato dalla presente AIA, al precedente paragrafo D3.2).

Sezione indicazioni gestionali

Al fine di favorire la migliore gestione dell'installazione e l'attuazione delle condizioni espresse nella presente AIA, si raccomanda l'adozione delle seguenti misure gestionali, di cui non si ritiene necessaria l'imposizione come prescrizioni:

1. Si raccomanda lo svolgimento di un'adeguata attività di manutenzione ordinaria degli impianti e di formazione del personale.
2. Valutare la predisposizione di un'area d'emergenza, dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto.
3. Valutare l'opportunità di dedicare alcune baie delle sezioni N3 e N4 alle singole operazioni di stoccaggio dedicate alla filiera del recupero piuttosto che dello smaltimento (R13 o D15), distinte per rifiuti pericolosi e non pericolosi, ed eventualmente baie dedicate alle lavorazioni in sito, attenendosi ad una valutazione più puntuale quantomeno per la separazione dei rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi.
4. Per la gestione dei rifiuti combustibili, valutare la predisposizione di una Istruzione Operativa di Sicurezza che contenga le indicazioni relative alle modalità operative da seguire per garantire un corretto svolgimento delle operazioni di riconfezionamento dei rifiuti nelle aree eventualmente classificate ATEX e potenzialmente soggette ad accumulo di polveri combustibili.
5. Valutare l'opportunità di installare, come misura di prevenzione incendi o esplosioni, una termocamera nella sala di triturazione (sezione N2) per rilevare un aumento anomalo della temperatura potenzialmente causato dalla formazione di nubi di vapori infiammabili.
6. Si raccomanda l'adozione delle misure necessarie a contenere l'inquinamento luminoso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale in materia.
7. Si raccomanda il mantenimento in efficienza dei sistemi previsti in termini di gestione preventiva delle emergenze e delle possibili conseguenze per le persone e l'ambiente.
8. Si raccomanda al gestore di inserire nel Report Annuale la descrizione di tutte le attività di monitoraggio effettuate secondo quanto previsto nell'AIA.

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO - OPERAZIONE D15 / R13

CODICE EER E DESCRIZIONE	D15	R13
01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	x	x
01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose	x	x
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	x	x
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	x	x
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	x	x
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10	x	x
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	x	x
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x
01 04 09 scarti di sabbia e argilla	x	x
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	x	x
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	x	x
01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	x	x
01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	x	x
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	x	x
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	x	x
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x
02 01 03 scarti di tessuti vegetali	x	x
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	x	x
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	x	x
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	x	x
02 01 10 rifiuti metallici	x	x
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	x	x
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti	x	x
02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	x	x
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabetole	x	x
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica	x	x
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	x	x
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	x	x
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	x	x
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	x	x
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
03 01 01 scarti di corteccia e sughero	x	x
03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	x	x
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	x	x
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	x	x
03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	x	x
03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	x	x
03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	x	x
03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	x	x
03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti	x	x
03 03 01 scarti di corteccia e legno	x	x
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	x	x
03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta	x	x
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	x	x
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	x	x
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	x	x
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	x	x
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	x	x
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
04 01 01 carniccio e frammenti di calce	x	x
04 01 02 rifiuti di calcinazione	x	x
04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	x	x
04 01 04 liquido di concia contenente cromo	x	x
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo	x	x
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	x	x
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	x	x
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO - OPERAZIONE D15 / R13

CODICE EER E DESCRIZIONE	D15	R13
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	x	x
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	x	x
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	x	x
04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	x	x
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	x	x
04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	x	x
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	x	x
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze	x	x
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate	x	x
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione	x	x
05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi	x	x
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	x	x
05 01 05 * perdite di olio	x	x
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	x	x
05 01 07 * catrami acidi	x	x
05 01 08 * altri catrami	x	x
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	x	x
05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	x	x
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	x	x
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x
05 01 15 * filtri di argilla esauriti	x	x
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	x	x
05 01 17 bitumi	x	x
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
05 06 01 * catrami acidi	x	x
05 06 03 * altri catrami	x	x
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio	x	x
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo	x	x
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso	x	x
06 01 02 * acido cloridrico	x	x
06 01 04 * acido fosforico e fosforoso	x	x
06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso	x	x
06 01 06 * altri acidi	x	x
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
06 02 01 * idrossido di calcio	x	x
06 02 03 * idrossido di ammonio	x	x
06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio	x	x
06 02 05 * altre basi	x	x
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	x	x
06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	x	x
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	x	x
06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti	x	x
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	x	x
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico	x	x
06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio	x	x
06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti	x	x
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	x	x
06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi	x	x
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	x	x
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto	x	x
06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro	x	x
06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	x	x
06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto	x	x
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilano pericoloso	x	x
06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	x	x
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	x	x
06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	x	x
06 13 03 nerofumo	x	x
06 13 04* rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto	x	x
06 13 05 * fuliggine	x	x
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO - OPERAZIONE D15 / R13

CODICE EER E DESCRIZIONE	D15	R13
07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	x	x
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	x	x
07 02 13 rifiuti plastici	x	x
07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	x	x
07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericoloso	x	x
07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	x	x
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x
07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati	x	x
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	x	x
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x
07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati	x	x
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	x	x
07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x	x
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	x	x
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x	x
07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	x	x
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	x	x
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	x	x
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	x	x
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO - OPERAZIONE D15 / R13

CODICE EER E DESCRIZIONE	D15	R13
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	x	x
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	x	x
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	x	x
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	x	x
08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori	x	x
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti	x	x
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	x	x
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	x	x
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro	x	x
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	x	x
08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	x	x
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	x	x
08 03 16 * residui di soluzioni per incisione	x	x
08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	x	x
08 03 19 * oli dispersi	x	x
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	x	x
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	x	x
08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	x	x
08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	x	x
08 04 17 * olio di resina	x	x
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
08 05 01 * isocianati di scarto	x	x
09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	x	x
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	x	x
09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi	x	x
09 01 04* soluzioni di fissaggio	x	x
09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	x	x
09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	x	x
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	x	x
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	x	x
09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie	x	x
09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03	x	x
09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	x	x
09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	x	x
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	x	x
10 01 02 ceneri leggere di carbone	x	x
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato	x	x
10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	x	x
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	x	x
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	x	x
10 01 09 * acido solforico	x	x
10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	x	x
10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	x	x
10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	x	x
10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	x	x
10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	x	x
10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	x	x
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato	x	x
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	x	x
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	x	x
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie	x	x
10 02 02 scorie non trattate	x	x
10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	x	x
10 02 10 scaglie di laminazione	x	x
10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	x	x
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	x	x
10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	x	x
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO - OPERAZIONE D15 / R13

CODICE EER E DESCRIZIONE	D15	R13
10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
10 03 02 frammenti di anodi	x	x
10 03 04 * scorie della produzione primaria	x	x
10 03 05 rifiuti di allumina	x	x
10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria	x	x
10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria	x	x
10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	x	x
10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	x	x
10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	x	x
10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	x	x
10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	x	x
10 03 21* altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 22 altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21	x	x
10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	x	x
10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	x	x
10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	x	x
10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	x	x
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria	x	x
10 04 02* scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x
10 04 03 * arsenato di calcio	x	x
10 04 04 * polveri dei gas di combustione	x	x
10 04 05 * altre polveri e particolato	x	x
10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	x	x
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria	x	x
10 05 03 * polveri dei gas di combustione	x	x
10 05 04 altre polveri e particolato	x	x
10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	x	x
10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	x	x
10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	x	x
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria	x	x
10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x
10 06 03 * polveri dei gas di combustione	x	x
10 06 04 altre polveri e particolato	x	x
10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	x	x
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria	x	x
10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 07 04 altre polveri e particolato	x	x
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	x	x
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
10 08 04 polveri e particolato	x	x
10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria	x	x
10 08 09 altre scorie	x	x
10 08 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	x	x
10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	x	x
10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione degli anodi	x	x
10 08 13 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	x	x
10 08 14 frammenti di anodi	x	x
10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	x	x
10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	x	x
10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	x	x
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
10 09 03 scorie di fusione	x	x
10 09 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	x	x
10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO - OPERAZIONE D15 / R13

CODICE EER E DESCRIZIONE	D15	R13
10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	x	x
10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	x	x
10 09 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	x	x
10 09 15* scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	x	x
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
10 10 03 scorie di fusione	x	x
10 10 05* forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	x	x
10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	x	x
10 10 09 * polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 10 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	x	x
10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	x	x
10 10 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	x	x
10 10 15* scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	x	x
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
10 11 05 polveri e particolato	x	x
10 11 13* fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	x	x
10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 16 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	x	x
10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	x	x
10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	x	x
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
10 12 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	x	x
10 12 03 polveri e particolato	x	x
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 12 06 stampi di scarto	x	x
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	x	x
10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	x	x
10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	x	x
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	x	x
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
10 13 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	x	x
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	x	x
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	x	x
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto	x	x
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	x	x
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	x	x
10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	x	x
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento	x	x
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	x	x
11 01 05 * acidi di decappaggio	x	x
11 01 06 * acidi non specificati altrimenti	x	x
11 01 07 * basi di decappaggio	x	x
11 01 08 * fanghi di fosfatazione	x	x
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	x	x
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11	x	x
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	x	x
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	x	x
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	x	x
11 02 05* rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 02 06 rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	x	x
11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
11 03 02 * altri rifiuti	x	x
11 05 01 zinco solido	x	x
11 05 02 ceneri di zinco	x	x
11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
11 05 04 * fondente esaurito	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO - OPERAZIONE D15 / R13

CODICE EER E DESCRIZIONE	D15	R13
11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi	x	x
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi	x	x
12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	x	x
12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	x	x
12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	x	x
12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	x	x
12 01 10 * oli sintetici per macchinari	x	x
12 01 12 * cere e grassi esauriti	x	x
12 01 13 rifiuti di saldatura	x	x
12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	x	x
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	x	x
12 01 16* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	x	x
12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	x	x
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	x	x
12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili	x	x
12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	x	x
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	x	x
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio	x	x
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	x	x
13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB	x	x
13 01 04 * emulsioni clorurate	x	x
13 01 05 * emulsioni non clorurate	x	x
13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	x	x
13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	x	x
13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici	x	x
13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	x	x
13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici	x	x
13 02 04* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	x	x
13 02 05* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	x	x
13 02 06* oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x
13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	x	x
13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x
13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	x	x
13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	x	x
13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	x	x
13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori	x	x
13 03 09 * oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili	x	x
13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori	x	x
13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna	x	x
13 04 02* oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli	x	x
13 04 03* oli di sentina da un altro tipo di navigazione	x	x
13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	x	x
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	x	x
13 05 03 * fanghi da collettori	x	x
13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua	x	x
13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	x	x
13 05 08* miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	x	x
13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel	x	x
13 07 02* benzina	x	x
13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)	x	x
13 08 01 * fanghi e emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	x	x
13 08 02 * altre emulsioni	x	x
13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti	x	x
14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC	x	x
14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi alogenati	x	x
14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi	x	x
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	x	x
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	x	x
15 01 01 imballaggi in carta e cartone	x	x
15 01 02 imballaggi in plastica	x	x
15 01 03 imballaggi in legno	x	x
15 01 04 imballaggi metallici	x	x
15 01 05 imballaggi compositi	x	x
15 01 06 imballaggi in materiali misti	x	x
15 01 07 imballaggi di vetro	x	x
15 01 09 imballaggi in materia tessile	x	x
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	x	x
15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	x	x
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	x	x
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	x	x
16 01 03 pneumatici fuori uso		x
16 01 07 * filtri dell'olio	x	x
16 01 08 * componenti contenenti mercurio	x	x
16 01 09 * componenti contenenti PCB	x	x
16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto	x	x
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	x	x
16 01 13 * liquidi per freni	x	x
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO - OPERAZIONE D15 / R13

CODICE EER E DESCRIZIONE	D15	R13
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	x	x
16 01 16 serbatoi per gas liquido	x	x
16 01 17 metalli ferrosi		x
16 01 18 metalli non ferrosi		x
16 01 19 plastica	x	x
16 01 20 vetro	x	x
16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	x	x
16 01 22 componenti non specificati altrimenti	x	x
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB	x	x
16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	x	x
16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	x	x
16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	x	x
16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	x	x
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	x	x
16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	x	x
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	x	x
16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	x	x
16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	x	x
16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	x	x
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	x	x
16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	x	x
16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x	x
16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x	x
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	x	x
16 06 01 * batterie al piombo	x	x
16 06 02 * batterie al nichel-cadmio	x	x
16 06 03 * batterie contenenti mercurio	x	x
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)	x	x
16 06 05 altre batterie ed accumulatori	x	x
16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	x	x
16 07 08 * rifiuti contenenti olio	x	x
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	x	x
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	x	x
16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	x	x
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	x	x
16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)	x	x
16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	x	x
16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori	x	x
16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	x	x
16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio	x	x
16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	x	x
16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	x	x
16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti	x	x
16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	x	x
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	x	x
16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	x	x
16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	x	x
16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	x	x
17 01 01 cemento	x	x
17 01 02 mattoni	x	x
17 01 03 mattonelle e ceramiche	x	x
17 01 06* miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	x	x
17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	x	x
17 02 01 legno	x	x
17 02 02 vetro	x	x
17 02 03 plastica	x	x
17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	x	x
17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone	x	x
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	x	x
17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	x	x
17 04 01 rame, bronzo, ottone		x
17 04 02 alluminio		x
17 04 03 piombo		x
17 04 04 zinco		x
17 04 05 ferro e acciaio		x
17 04 06 stagno		x
17 04 07 metalli misti		x
17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	x	x
17 04 10 * cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	x	x
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		x
17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO - OPERAZIONE D15 / R13

CODICE EER E DESCRIZIONE	D15	R13
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	x	x
17 05 05* materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	x	x
17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	x	x
17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	x	x
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	x	x
17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto	x	x
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	x	x
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	x	x
17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto	x	x
17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	x	x
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	x	x
17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	x	x
17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	x	x
17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	x	x
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	x	x
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	x	x
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	x	x
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	x	x
18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	x	x
18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici	x	x
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	x	x
18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	x	x
18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	x	x
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	x	x
18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	x	x
18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici	x	x
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	x	x
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	x	x
19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	x	x
19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	x	x
19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	x	x
19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	x	x
19 01 15* polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	x	x
19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	x	x
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato	x	x
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	x	x
19 02 04* rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	x	x
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	x	x
19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione	x	x
19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	x	x
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	x	x
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	x	x
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	x	x
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	x	x
19 04 01 rifiuti vetrificati	x	x
19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	x	x
19 04 03 * fase solida non vetrificata	x	x
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempratura di rifiuti vetrificati	x	x
19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	x	x
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	x	x
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	x	x
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	x	x
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	x	x
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	x	x
19 08 02 rifiuti da dissabbiamento	x	x
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	x	x
19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	x	x
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	x	x
19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	x	x
19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	x	x
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO - OPERAZIONE D15 / R13

CODICE EER E DESCRIZIONE	D15	R13
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	x	x
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	x	x
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	x	x
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	x	x
19 09 04 carbone attivo esaurito	x	x
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	x	x
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio	x	x
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi	x	x
19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	x	x
19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	x	x
19 11 01 * filtri di argilla esauriti	x	x
19 11 02 * catrami acidi	x	x
19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi	x	x
19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	x	x
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	x	x
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	x	x
19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti	x	x
19 12 01 carta e cartone	x	x
19 12 02 metalli ferrosi	x	x
19 12 03 metalli non ferrosi	x	x
19 12 04 plastica e gomma	x	x
19 12 05 vetro	x	x
19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose	x	x
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	x	x
19 12 08 prodotti tessili	x	x
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)	x	x
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	x	x
19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	x	x
19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	x	x
19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	x	x
19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	x	x
19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	x	x
20 01 01 carta e cartone		x
20 01 02 vetro	x	x
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense		x
20 01 11 prodotti tessili	x	x
20 01 13 * solventi	x	x
20 01 14 * acidi	x	x
20 01 15 * sostanze alcaline	x	x
20 01 17 * prodotti fotochimici	x	x
20 01 19 * pesticidi	x	x
20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	x	x
20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	x	x
20 01 25 oli e grassi commestibili	x	x
20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	x	x
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	x	x
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	x	x
20 01 29 * detersivi contenenti sostanze pericolose	x	x
20 01 30 detersivi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	x	x
20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici	x	x
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	x	x
20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	x	x
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	x	x
20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	x	x
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	x	x
20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose	x	x
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	x	x
20 01 39 plastica		x
20 01 40 metallo	x	x
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	x	x
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti	x	x
20 02 01 rifiuti biodegradabili		x
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati	x	
20 03 03 residui della pulizia stradale	x	x
20 03 04 fanghi delle fosse settiche	x	x
20 03 07 rifiuti ingombranti		x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI RICONFEZIONAMENTO (TRANNE ASPIRAZIONE) - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	x	x
01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose	x	x
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	x	x
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	x	x
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	x	x
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10	x	x
01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	x	x
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x
01 04 09 scarti di sabbia e argilla	x	x
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	x	x
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	x	x
01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	x	x
01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	x	x
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	x	x
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	x	x
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x
02 01 03 scarti di tessuti vegetali	x	x
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	x	x
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	x	x
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	x	x
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	x	x
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti	x	x
02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	x	x
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	x	x
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica	x	x
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	x	x
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	x	x
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	x	x
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	x	x
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
03 01 01 scarti di corteccia e sughero	x	x
03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	x	x
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	x	x
03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	x	x
03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	x	x
03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	x	x
03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	x	x
03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	x	x
03 03 01 scarti di corteccia e legno	x	x
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	x	x
03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta	x	x
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	x	x
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	x	x
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	x	x
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	x	x
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	x	x
04 01 01 camiccio e frammenti di calce	x	x
04 01 02 rifiuti di calcinazione	x	x
04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	x	x
04 01 04 liquido di concia contenente cromo	x	x
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo	x	x
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	x	x
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	x	x
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	x	x
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	x	x
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	x	x
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	x	x
04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	x	x
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	x	x
04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	x	x
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	x	x
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze	x	x
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate	x	x
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione	x	x
05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi	x	x
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	x	x
05 01 05 * perdite di olio	x	x
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	x	x
05 01 07 * catrami acidi	x	x
05 01 08 * altri catrami	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI RICONFEZIONAMENTO (TRANNE ASPIRAZIONE) - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	x	x
05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	x	x
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	x	x
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x
05 01 15 * filtri di argilla esauriti	x	x
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	x	x
05 01 17 bitumi	x	x
05 06 01 * catrami acidi	x	x
05 06 03 * altri catrami	x	x
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio	x	x
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo	x	x
06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso	x	x
06 01 02 * acido cloridrico	x	x
06 01 04 * acido fosforico e fosforoso	x	x
06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso	x	x
06 01 06 * altri acidi	x	x
06 02 01 * idrossido di calcio	x	x
06 02 03 * idrossido di ammonio	x	x
06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio	x	x
06 02 05 * altre basi	x	x
06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	x	x
06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	x	x
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	x	x
06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti	x	x
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	x	x
06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico	x	x
06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio	x	x
06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti	x	x
06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	x	x
06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi	x	x
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	x	x
06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto	x	
06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro	x	x
06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	x	x
06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto	x	x
06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilano pericoloso	x	x
06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio	x	x
06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	x	x
06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	x	x
06 13 03 nerofumo	x	x
06 13 05 * fuliggine	x	x
07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	x	x
07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	x	x
07 02 13 rifiuti plastici	x	x
07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	x	x
07 02 16 * rifiuti contenenti silicani pericoloso	x	x
07 02 17 rifiuti contenenti silicani diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	x	x
07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x
07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati	x	x
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	x	x
07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x
07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati	x	x
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI RICONFEZIONAMENTO (TRANNE ASPIRAZIONE) - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	x	x
07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x	x
07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	x	x
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x	x
07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	x	x
07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	x	x
07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	x	x
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	x	x
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	x	x
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	x	x
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	x	x
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	x	x
08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori	x	x
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti	x	x
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	x	x
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	x	x
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro	x	x
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	x	x
08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	x	x
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	x	x
08 03 16 * residui di soluzioni per incisione	x	x
08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	x	x
08 03 19 * oli dispersi	x	x
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	x	x
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	x	x
08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	x	x
08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	x	x
08 04 17 * olio di resina	x	x
09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	x	x
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	x	x
09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi	x	x
09 01 04* soluzioni di fissaggio	x	x
09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	x	x
09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	x	x
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	x	x
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	x	x
09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	x	x
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	x	x
10 01 02 ceneri leggere di carbone	x	x
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato	x	x
10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	x	x
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	x	x
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	x	x
10 01 09 * acido solforico	x	x
10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	x	x
10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI RICONFEZIONAMENTO (TRANNE ASPIRAZIONE) - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	x	x
10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	x	x
10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	x	x
10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	x	x
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato	x	x
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	x	x
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	x	x
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie	x	x
10 02 02 scorie non trattate	x	x
10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	x	x
10 02 10 scaglie di laminazione	x	x
10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	x	x
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	x	x
10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	x	x
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione	x	x
10 03 02 frammenti di anodi	x	x
10 03 04 * scorie della produzione primaria	x	x
10 03 05 rifiuti di allumina	x	x
10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria	x	x
10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria	x	x
10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	x	x
10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	x	x
10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	x	x
10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	x	x
10 03 21* altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 22 altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21	x	x
10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	x	x
10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	x	x
10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	x	x
10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	x	x
10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria	x	x
10 04 02* scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x
10 04 03 * arsenato di calcio	x	x
10 04 04 * polveri dei gas di combustione	x	x
10 04 05 * altre polveri e particolato	x	x
10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	x	x
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria	x	x
10 05 03 * polveri dei gas di combustione	x	x
10 05 04 altre polveri e particolato	x	x
10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	x	x
10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	x	x
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria	x	x
10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x
10 06 03 * polveri dei gas di combustione	x	x
10 06 04 altre polveri e particolato	x	x
10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	x	x
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria	x	x
10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 07 04 altre polveri e particolato	x	x
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	x	x
10 08 04 polveri e particolato	x	x
10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria	x	x
10 08 09 altre scorie	x	x
10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	x	x
10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione degli anodi	x	x
10 08 13 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	x	x
10 08 14 frammenti di anodi	x	x
10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	x	x
10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI RICONFEZIONAMENTO (TRANNE ASPIRAZIONE) - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	x	x
10 09 03 scorie di fusione	x	x
10 09 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	x	x
10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	x	x
10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	x	x
10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	x	x
10 09 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	x	x
10 09 15* scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	x	x
10 10 03 scorie di fusione	x	x
10 10 05* forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	x	x
10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	x	x
10 10 09 * polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 10 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	x	x
10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	x	x
10 10 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	x	x
10 10 15* scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	x	x
10 11 05 polveri e particolato	x	x
10 11 13* fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	x	x
10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 16 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	x	x
10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	x	x
10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	x	x
10 12 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	x	x
10 12 03 polveri e particolato	x	x
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 12 06 stampi di scarto	x	x
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	x	x
10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	x	x
10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	x	x
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	x	x
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
10 13 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	x	x
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	x	x
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	x	x
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto	x	
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	x	
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	x	x
10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	x	x
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento	x	x
10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	x	x
11 01 05 * acidi di decappaggio	x	x
11 01 06 * acidi non specificati altrimenti	x	x
11 01 07 * basi di decappaggio	x	x
11 01 08 * fanghi di fosfatazione	x	x
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	x	x
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11	x	x
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	x	x
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	x	x
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	x	x
11 02 05* rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 02 06 rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	x	x
11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
11 03 02 * altri rifiuti	x	x
11 05 01 zinco solido	x	x
11 05 02 ceneri di zinco	x	x
11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
11 05 04 * fondente esaurito	x	x
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi	x	x
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi	x	x
12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI RICONFEZIONAMENTO (TRANNE ASPIRAZIONE) - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	x	x
12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	x	x
12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	x	x
12 01 10 * oli sintetici per macchinari	x	x
12 01 12 * cere e grassi esauriti	x	x
12 01 13 rifiuti di saldatura	x	x
12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	x	x
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	x	x
12 01 16* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	x	x
12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	x	x
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	x	x
12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili	x	x
12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	x	x
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	x	x
12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio	x	x
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	x	x
13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB	x	x
13 01 04 * emulsioni clorate	x	x
13 01 05 * emulsioni non clorate	x	x
13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	x	x
13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	x	x
13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici	x	x
13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	x	x
13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici	x	x
13 02 04* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	x	x
13 02 05* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	x	x
13 02 06* oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x
13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	x	x
13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x
13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	x	x
13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	x	x
13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	x	x
13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori	x	x
13 03 09 * oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili	x	x
13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori	x	x
13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna	x	x
13 04 02* oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli	x	x
13 04 03* oli di sentina da un altro tipo di navigazione	x	x
13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	x	x
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	x	x
13 05 03 * fanghi da collettori	x	x
13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua	x	x
13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	x	x
13 05 08* miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	x	x
13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel	x	x
13 07 02* benzina	x	x
13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)	x	x
13 08 01 * fanghi e emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	x	x
13 08 02 * altre emulsioni	x	x
14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC	x	x
14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi alogenati	x	x
14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi	x	x
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	x	x
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	x	x
15 01 01 imballaggi in carta e cartone	x	x
15 01 02 imballaggi in plastica	x	x
15 01 03 imballaggi in legno	x	x
15 01 04 imballaggi metallici	x	x
15 01 05 imballaggi compositi	x	x
15 01 06 imballaggi in materiali misti	x	x
15 01 07 imballaggi di vetro	x	x
15 01 09 imballaggi in materia tessile	x	x
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	x	x
15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	x	x
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	x	x
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	x	x
16 01 07 * filtri dell'olio	x	x
16 01 08 * componenti contenenti mercurio	x	x
16 01 09 * componenti contenenti PCB	x	x
16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto	x	x
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	x	x
16 01 13 * liquidi per freni	x	x
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	x	x
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	x	x
16 01 19 plastica	x	x
16 01 20 vetro	x	x
16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	x	x
16 01 22 componenti non specificati altrimenti	x	x
16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	x	x
16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	x	x
16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	x	x
16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI RICONFEZIONAMENTO (TRANNE ASPIRAZIONE) - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x	x
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	x	x
16 07 08 * rifiuti contenenti olio	x	x
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	x	x
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	x	x
16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	x	x
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	x	x
16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)	x	x
16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	x	x
16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori	x	x
16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	x	x
16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio	x	x
16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	x	x
16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	x	x
16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti	x	x
16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	x	x
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	x	x
16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	x	x
16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	x	x
16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	x	x
17 01 06* miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	x	x
17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	x	x
17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	x	x
17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone	x	x
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	x	x
17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	x	x
17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	x	x
17 04 10 * cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	x	x
17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	x	x
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	x	x
17 05 05* materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	x	x
17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	x	x
17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	x	x
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	x	x
17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto	x	
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	x	
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	x	x
17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto	x	
17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	x	x
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	x	x
17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	x	x
17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	x	x
17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	x	x
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	x	x
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	x	x
18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	x	x
18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici	x	x
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	x	x
18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	x	x
18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	x	x
18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	x	x
18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici	x	x
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	x	x
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	x	x
19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	x	x
19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	x	x
19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	x	x
19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	x	x
19 01 15* polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	x	x
19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	x	x
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato	x	x
19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	x	x
19 02 04* rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	x	x
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	x	x
19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione	x	x
19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	x	x
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI RICONFEZIONAMENTO (TRANNE ASPIRAZIONE) - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	x	x
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	x	x
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	x	x
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	x	x
19 04 01 rifiuti vetrificati	x	x
19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	x	x
19 04 03 * fase solida non vetrificata	x	x
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	x	x
19 08 02 rifiuti da dissabbiamento	x	x
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	x	x
19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	x	x
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	x	x
19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	x	x
19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	x	x
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	x	x
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	x	x
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	x	x
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	x	x
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	x	x
19 09 04 carbone attivo esaurito	x	x
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	x	x
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio	x	x
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi	x	x
19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	x	x
19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	x	x
19 11 01 * filtri di argilla esauriti	x	x
19 11 02 * catrami acidi	x	x
19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi	x	x
19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	x	x
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	x	x
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	x	x
19 12 01 carta e cartone	x	x
19 12 02 metalli ferrosi	x	x
19 12 03 metalli non ferrosi	x	x
19 12 04 plastica e gomma	x	x
19 12 05 vetro	x	x
19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose	x	x
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	x	x
19 12 08 prodotti tessili	x	x
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)	x	x
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	x	x
19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	x	x
19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	x	x
19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	x	x
19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	x	x
19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	x	x
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense		x
20 01 11 prodotti tessili	x	x
20 01 13 * solventi	x	x
20 01 14 * acidi	x	x
20 01 15 * sostanze alcaline	x	x
20 01 17 * prodotti fotochimici	x	x
20 01 19 * pesticidi	x	x
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	x	x
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	x	x
20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose	x	x
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	x	x
20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici	x	x
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	x	x
20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose	x	x
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	x	x
20 01 39 plastica		x
20 01 40 metallo	x	x
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI RICONFEZIONAMENTO: ASPIRAZIONE - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	x	x
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	x	x
01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	x	x
01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	x	x
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	x	x
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	x	x
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	x	x
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	x	x
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	x	x
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti	x	x
02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	x	x
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	x	x
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	x	x
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	x	x
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	x	x
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	x	x
03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	x	x
03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	x	x
03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	x	x
03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	x	x
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	x	x
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	x	x
04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	x	x
04 01 04 liquido di concia contenente cromo	x	x
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo	x	x
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	x	x
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	x	x
04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	x	x
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	x	x
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione	x	x
05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi	x	x
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	x	x
05 01 05 * perdite di olio	x	x
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	x	x
05 01 07 * catrami acidi	x	x
05 01 08 * altri catrami	x	x
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	x	x
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	x	x
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x
05 01 17 bitumi	x	x
06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso	x	x
06 01 02 * acido cloridrico	x	x
06 01 04 * acido fosforico e fosforoso	x	x
06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso	x	x
06 01 06 * altri acidi	x	x
06 02 01 * idrossido di calcio	x	x
06 02 03 * idrossido di ammonio	x	x
06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio	x	x
06 02 05 * altre basi	x	x
06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	x	x
06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto	x	x
07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	x	x
07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI RICONFEZIONAMENTO: ASPIRAZIONE - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	x	x
07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x
07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati	x	x
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	x	x
07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x
07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati	x	x
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	x	x
07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	x	x
07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	x	x
07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	x	x
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	x	x
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	x	x
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	x	x
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	x	x
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	x	x
08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori	x	x
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	x	x
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	x	x
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro	x	x
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	x	x
08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	x	x
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	x	x
08 03 16 * residui di soluzioni per incisione	x	x
08 03 19 * oli dispersi	x	x
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	x	x
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	x	x
08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	x	x
08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	x	x
08 04 17 * olio di resina	x	x
09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	x	x
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	x	x
09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi	x	x
09 01 04* soluzioni di fissaggio	x	x
09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	x	x
09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	x	x
09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	x	x
10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI RICONFEZIONAMENTO: ASPIRAZIONE - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	x	x
10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	x	x
10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	x	x
10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	x	x
10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	x	x
10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	x	x
10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	x	x
10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	x	x
11 01 05 * acidi di decappaggio	x	x
11 01 06 * acidi non specificati altrimenti	x	x
11 01 07 * basi di decappaggio	x	x
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11	x	x
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	x	x
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	x	x
12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	x	x
12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	x	x
12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	x	x
12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	x	x
12 01 10 * oli sintetici per macchinari	x	x
12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio	x	x
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	x	x
13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB	x	x
13 01 04 * emulsioni clorate	x	x
13 01 05 * emulsioni non clorate	x	x
13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	x	x
13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	x	x
13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici	x	x
13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	x	x
13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici	x	x
13 02 04 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	x	x
13 02 05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	x	x
13 02 06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x
13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	x	x
13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x
13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	x	x
13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	x	x
13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	x	x
13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori	x	x
13 03 09 * oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili	x	x
13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori	x	x
13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna	x	x
13 04 02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli	x	x
13 04 03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione	x	x
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	x	x
13 05 03 * fanghi da collettori	x	x
13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua	x	x
13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	x	x
13 05 08 * miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	x	x
13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel	x	x
13 07 02 * benzina	x	x
13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)	x	x
13 08 01 * fanghi e emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	x	x
13 08 02 * altre emulsioni	x	x
14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi alogenati	x	x
14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi	x	x
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	x	x
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	x	x
16 01 13 * liquidi per freni	x	x
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	x	x
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	x	x
16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	x	x
16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	x	x
16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	x	x
16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x	x
16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x	x
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	x	x
16 07 08 * rifiuti contenenti olio	x	x
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	x	x
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	x	x
16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	x	x
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI RICONFEZIONAMENTO: ASPIRAZIONE - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)	x	x
16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	x	x
16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori	x	x
16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	x	x
16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	x	x
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	x	x
17 05 05* materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	x	x
17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	x	x
18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	x	x
18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	x	x
19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	x	x
19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	x	x
19 02 04* rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	x	x
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	x	x
19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione	x	x
19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	x	x
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempratura di rifiuti vetrificati	x	x
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	x	x
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	x	x
19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	x	x
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	x	x
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	x	x
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	x	x
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	x	x
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	x	x
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	x	x
19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi	x	x
19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	x	x
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	x	x
19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	x	x
19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	x	x
20 01 13 * solventi	x	x
20 01 14 * acidi	x	x
20 01 15 * sostanze alcaline	x	x
20 01 17 * prodotti fotochimici	x	x
20 01 19 * pesticidi	x	x
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	x	x
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	x	x
20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose	x	x
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	x	x
20 03 04 fanghi delle fosse settiche	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI TRITURAZIONE - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	x	x
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	x	x
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	x	x
01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	x	x
01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	x	x
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	x	x
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	x	x
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x
02 01 03 scarti di tessuti vegetali	x	x
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	x	x
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	x	x
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	x	x
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	x	x
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti	x	x
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	x	x
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica	x	x
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	x	x
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	x	x
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	x	x
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
03 01 01 scarti di corteccia e sughero	x	x
03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	x	x
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	x	x
03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	x	x
03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	x	x
03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	x	x
03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	x	x
03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	x	x
03 03 01 scarti di corteccia e legno	x	x
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	x	x
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	x	x
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	x	x
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	x	x
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	x	x
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	x	x
04 01 01 carniccio e frammenti di calce	x	x
04 01 02 rifiuti di calcinazione	x	x
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	x	x
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	x	x
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	x	x
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	x	x
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	x	x
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	x	x
04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	x	x
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	x	x
04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	x	x
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	x	x
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze	x	x
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate	x	x
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione	x	x
05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi	x	x
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	x	x
05 01 05 * perdite di olio	x	x
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	x	x
05 01 07 * catrami acidi	x	x
05 01 08 * altri catrami	x	x
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	x	x
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	x	x
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x
05 01 15 * filtri di argilla esauriti	x	x
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	x	x
05 01 17 bitumi	x	x
05 06 01 * catrami acidi	x	x
05 06 03 * altri catrami	x	x
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio	x	x
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo	x	x
06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	x	x
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	x	x
06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti	x	x
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	x	x
06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI TRITURAZIONE - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro	x	x
06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	x	x
06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	x	x
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	x	x
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	x	x
07 02 13 rifiuti plastici	x	x
07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	x	x
07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericoloso	x	x
07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	x	x
07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati	x	x
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	x	x
07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati	x	x
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	x	x
07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x	x
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	x	x
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x	x
07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	x	x
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	x	x
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	x	x
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	x	x
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	x	x
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	x	x
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	x	x
08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori	x	x
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	x	x
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	x	x
08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	x	x
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	x	x
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	x	x
08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	x	x
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	x	x
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	x	x
10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	x	x
10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	x	x
10 09 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	x	x
10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	x	x
10 10 05* forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	x	x
10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	x	x
10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI TRITURAZIONE - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
10 12 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	x	x
10 12 06 stampi di scarto	x	x
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	x	x
10 13 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	x	x
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	x	x
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	x	x
11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
12 01 12 * cere e grassi esauriti	x	x
12 01 13 rifiuti di saldatura	x	x
12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	x	x
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	x	x
12 01 16* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	x	x
12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	x	x
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	x	x
12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili	x	x
12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	x	x
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	x	x
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	x	x
13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	x	x
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	x	x
13 05 03 * fanghi da collettori	x	x
13 05 08* miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	x	x
13 08 01 * fanghi e emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	x	x
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	x	x
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	x	x
15 01 01 imballaggi in carta e cartone	x	x
15 01 02 imballaggi in plastica	x	x
15 01 03 imballaggi in legno	x	x
15 01 04 imballaggi metallici	x	x
15 01 05 imballaggi compositi	x	x
15 01 06 imballaggi in materiali misti	x	x
15 01 07 imballaggi di vetro	x	x
15 01 09 imballaggi in materia tessile	x	x
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	x	x
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	x	x
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	x	x
16 01 07 * filtri dell'olio	x	x
16 01 08 * componenti contenenti mercurio	x	x
16 01 09 * componenti contenenti PCB	x	x
16 01 19 plastica	x	x
16 01 20 vetro	x	x
16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	x	x
16 01 22 componenti non specificati altrimenti	x	x
16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	x	x
16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	x	x
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	x	x
16 07 08 * rifiuti contenenti olio	x	x
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	x	x
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	x	x
16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	x	x
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	x	x
16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	x	x
16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	x	x
16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	x	x
16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	x	x
17 01 06* miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	x	x
17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	x	x
17 02 01 legno	x	x
17 02 02 vetro	x	x
17 02 03 plastica	x	x
17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	x	x
17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone	x	x
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	x	x
17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	x	x
17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	x	x
17 04 10 * cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	x	x
17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	x	x
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	x	x
17 05 05* materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	x	x
17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	x	x
17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	x	x
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	x	x
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	x	x
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	x	x
17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	x	x
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	x	x
17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	x	x
17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	x	x
17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI TRITURAZIONE - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	x	x
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	x	x
18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici	x	x
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	x	x
18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	x	x
18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	x	x
18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	x	x
18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici	x	x
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	x	x
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	x	x
19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	x	x
19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	x	x
19 02 04 * rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	x	x
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	x	x
19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	x	x
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	x	x
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	x	x
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	x	x
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	x	x
19 04 01 rifiuti vetrificati	x	x
19 04 03 * fase solida non vetrificata	x	x
19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	x	x
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	x	x
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	x	x
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	x	x
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	x	x
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	x	x
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	x	x
19 09 04 carbone attivo esaurito	x	x
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	x	x
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio	x	x
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi	x	x
19 11 01 * filtri di argilla esauriti	x	x
19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	x	x
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	x	x
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	x	x
19 12 01 carta e cartone	x	x
19 12 02 metalli ferrosi	x	x
19 12 03 metalli non ferrosi	x	x
19 12 04 plastica e gomma	x	x
19 12 05 vetro	x	x
19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose	x	x
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	x	x
19 12 08 prodotti tessili	x	x
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)	x	x
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	x	x
19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	x	x
19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	x	x
19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	x	x
19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	x	x
20 01 01 carta e cartone		x
20 01 02 vetro		x
20 01 11 prodotti tessili	x	x
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	x	x
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	x	x
20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici	x	x
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	x	x
20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose	x	x
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	x	x
20 01 39 plastica		x
20 01 40 metallo	x	x
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	x	x
20 02 01 rifiuti biodegradabili		x
20 03 07 rifiuti ingombranti		x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI ADDENSAMENTO - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10	x	x
01 04 09 scarti di sabbia e argilla	x	x
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione	x	x
05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi	x	x
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	x	x
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	x	x
05 01 07 * catrami acidi	x	x
05 01 08 * altri catrami	x	x
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	x	x
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	x	x
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x
05 01 15 * filtri di argilla esauriti	x	x
05 01 17 bitumi	x	x
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	x	x
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	x	x
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	x	x
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	x	x
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	x	x
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	x	x
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro	x	x
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	x	x
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	x	x
08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	x	x
10 11 13* fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	x	x
10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	x	x
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento	x	x
11 01 08 * fanghi di fosfatazione	x	x
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	x	x
12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	x	x
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	x	x
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di retifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	x	x
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	x	x
19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	x	x
19 02 04* rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	x	x
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	x	x
19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	x	x
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	x	x
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	x	x
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	x	x
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	x	x
19 08 02 rifiuti da dissabbiamento	x	x
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	x	x
19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	x	x
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	x	x
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	x	x
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	x	x
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	x	x
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	x	x
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	x	x
19 09 04 carbone attivo esaurito	x	x
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	x	x
19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	x	x
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	x	x
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	x	x
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)	x	x
19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	x	x
19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	x	x
19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	x	x
19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI UMIDIFICAZIONE - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	x	x
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x
06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	x	x
06 13 03 nerofumo	x	x
06 13 05 * fuliggine	x	x
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti	x	x
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	x	x
10 01 02 ceneri leggere di carbone	x	x
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato	x	x
10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	x	x
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	x	x
10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	x	x
10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	x	x
10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	x	x
10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	x	x
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato	x	x
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	x	x
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	x	x
10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	x	x
10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	x	x
10 03 21* altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 22 altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21	x	x
10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	x	x
10 04 04 * polveri dei gas di combustione	x	x
10 04 05 * altre polveri e particolato	x	x
10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 05 03 * polveri dei gas di combustione	x	x
10 05 04 altre polveri e particolato	x	x
10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 06 03 * polveri dei gas di combustione	x	x
10 06 04 altre polveri e particolato	x	x
10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 07 04 altre polveri e particolato	x	x
10 08 04 polveri e particolato	x	x
10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	x	x
10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	x	x
10 09 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	x	x
10 09 15* scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	x	x
10 10 09 * polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 10 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	x	x
10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	x	x
10 10 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	x	x
10 10 15* scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	x	x
10 11 05 polveri e particolato	x	x
10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 16 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	x	x
10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	x	x
10 12 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	x	x
10 12 03 polveri e particolato	x	x
10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	x	x
10 13 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	x	x
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	x	x
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	x	x
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	x	x
10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	x	x
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento	x	x
10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	x	x
11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	x	x
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	x	x
11 02 05* rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 02 06 rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	x	x
11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
11 03 02 * altri rifiuti	x	x
11 05 01 zinco solido	x	x
11 05 02 ceneri di zinco	x	x
11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
11 05 04 * fondente esaurito	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI UMIDIFICAZIONE - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi	x	x
12 01 16* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	x	x
12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	x	x
17 01 06* miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	x	x
17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	x	x
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	x	x
19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	x	x
19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	x	x
19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	x	x
19 01 15* polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	x	x
19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	x	x
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato	x	x
19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	x	x
19 02 04* rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	x	x
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	x	x
19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	x	x
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	x	x
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	x	x
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	x	x
19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	x	x
19 04 03 * fase solida non vetrificata	x	x
19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	x	x
19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	x	x
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	x	x
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)	x	x
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI SEPARAZIONE - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione	x	x
05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi	x	x
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	x	x
05 01 05 * perdite di olio	x	x
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	x	x
05 01 07 * catrami acidi	x	x
05 01 08 * altri catrami	x	x
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	x	x
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	x	x
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x
05 01 17 bitumi	x	x
05 06 01 * catrami acidi	x	x
05 06 03 * altri catrami	x	x
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio	x	x
06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	x	x
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	x	x
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	x	x
07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati	x	x
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	x	x
07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati	x	x
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	x	x
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	x	x
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	x	x
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	x	x
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	x	x
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	x	x
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	x	x
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	x	x
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	x	x
08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori	x	x
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	x	x
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	x	x
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro	x	x
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	x	x
08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	x	x
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	x	x
08 03 16 * residui di soluzioni per incisione	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI SEPARAZIONE - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	x	x
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	x	x
08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	x	x
08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	x	x
10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	x	x
10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	x	x
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	x	x
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	x	x
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	x	x
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	x	x
14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi alogenati	x	x
14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi	x	x
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	x	x
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	x	x
16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	x	x
16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	x	x
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	x	x
16 07 08 * rifiuti contenenti olio	x	x
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	x	x
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	x	x
16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	x	x
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	x	x
16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)	x	x
18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	x	x
18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	x	x
19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	x	x
19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione	x	x
19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	x	x
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempratura di rifiuti vetrificati	x	x
19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	x	x
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	x	x
19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	x	x
19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	x	x
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	x	x
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	x	x
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	x	x
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	x	x
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	x	x
19 09 04 carbone attivo esaurito	x	x
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	x	x
19 11 02 * catrami acidi	x	x
19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi	x	x
19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	x	x
19 12 08 prodotti tessili	x	x
20 01 11 prodotti tessili	x	x
20 01 13 * solventi	x	x
20 01 14 * acidi	x	x
20 01 15 * sostanze alcaline	x	x
20 01 17 * prodotti fotochimici	x	x
20 01 19 * pesticidi	x	x
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	x	x
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	x	x
20 01 29 * detersivi contenenti sostanze pericolose	x	x
20 01 30 detersivi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI ACCORPAMENTO - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	x	x
01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose	x	x
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	x	x
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	x	x
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	x	x
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10	x	x
01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	x	x
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x
01 04 09 scarti di sabbia e argilla	x	x
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	x	x
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	x	x
01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	x	x
01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	x	x
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	x	x
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	x	x
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x
02 01 03 scarti di tessuti vegetali	x	x
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	x	x
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	x	x
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	x	x
02 01 10 rifiuti metallici		x
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	x	x
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti	x	x
02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	x	x
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	x	x
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica	x	x
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	x	x
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	x	x
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	x	x
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	x	x
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
03 01 01 scarti di corteccia e sughero	x	x
03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	x	x
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	x	x
03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	x	x
03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	x	x
03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	x	x
03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	x	x
03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	x	x
03 03 01 scarti di corteccia e legno	x	x
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	x	x
03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta	x	x
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	x	x
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	x	x
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	x	x
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	x	x
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	x	x
04 01 01 camiccio e frammenti di calce	x	x
04 01 02 rifiuti di calcinazione	x	x
04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	x	x
04 01 04 liquido di concia contenente cromo	x	x
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo	x	x
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	x	x
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	x	x
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	x	x
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	x	x
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	x	x
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	x	x
04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	x	x
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	x	x
04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	x	x
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	x	x
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze	x	x
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate	x	x
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione	x	x
05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi	x	x
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	x	x
05 01 05 * perdite di olio	x	x
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	x	x
05 01 07 * catrami acidi	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI ACCORPAMENTO - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
05 01 08 * altri catrami	x	x
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	x	x
05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	x	x
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	x	x
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x
05 01 15 * filtri di argilla esauriti	x	x
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	x	x
05 01 17 bitumi	x	x
05 06 01 * catrami acidi	x	x
05 06 03 * altri catrami	x	x
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio	x	x
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo	x	x
06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso	x	x
06 01 02 * acido cloridrico	x	x
06 01 04 * acido fosforico e fosforoso	x	x
06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso	x	x
06 01 06 * altri acidi	x	x
06 02 01 * idrossido di calcio	x	x
06 02 03 * idrossido di ammonio	x	x
06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio	x	x
06 02 05 * altre basi	x	x
06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	x	x
06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	x	x
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	x	x
06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti	x	x
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	x	x
06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico	x	x
06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio	x	x
06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti	x	x
06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	x	x
06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi	x	x
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	x	x
06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto	x	
06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro	x	x
06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	x	x
06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto	x	x
06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilano pericoloso	x	x
06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio	x	x
06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	x	x
06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	x	x
06 13 03 nerofumo	x	x
06 13 04 * rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto	x	x
06 13 05 * fuliggine	x	x
07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	x	x
07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	x	x
07 02 13 rifiuti plastici	x	x
07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	x	x
07 02 16 * rifiuti contenenti silicani pericoloso	x	x
07 02 17 rifiuti contenenti silicani diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	x	x
07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x
07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati	x	x
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	x	x
07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x
07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati	x	x
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI ACCORPAMENTO - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	x	x
07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x	x
07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	x	x
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x	x
07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	x	x
07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	x	x
07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	x	x
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	x	x
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	x	x
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	x	x
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	x	x
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	x	x
08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori	x	x
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti	x	x
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	x	x
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	x	x
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro	x	x
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	x	x
08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	x	x
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	x	x
08 03 16 * residui di soluzioni per incisione	x	x
08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	x	x
08 03 19 * oli dispersi	x	x
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	x	x
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	x	x
08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	x	x
08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	x	x
08 04 17 * olio di resina	x	x
08 05 01 * isocianati di scarto	x	x
09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	x	x
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	x	x
09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi	x	x
09 01 04* soluzioni di fissaggio	x	x
09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	x	x
09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	x	x
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	x	x
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	x	x
09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie		x
09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03		x
09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11		x
09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	x	x
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	x	x
10 01 02 ceneri leggere di carbone	x	x
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato	x	x
10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI ACCORPAMENTO - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	x	x
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	x	x
10 01 09 * acido solforico	x	x
10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	x	x
10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	x	x
10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	x	x
10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	x	x
10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	x	x
10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	x	x
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato	x	x
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	x	x
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	x	x
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie	x	x
10 02 02 scorie non trattate	x	x
10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	x	x
10 02 10 scaglie di laminazione	x	x
10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	x	x
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	x	x
10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	x	x
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione	x	x
10 03 02 frammenti di anodi	x	x
10 03 04 * scorie della produzione primaria	x	x
10 03 05 rifiuti di allumina	x	x
10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria	x	x
10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria	x	x
10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	x	x
10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	x	x
10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	x	x
10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	x	x
10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	x	x
10 03 21* altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 22 altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21	x	x
10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	x	x
10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	x	x
10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	x	x
10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	x	x
10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria	x	x
10 04 02* scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x
10 04 03 * arsenato di calcio	x	x
10 04 04 * polveri dei gas di combustione	x	x
10 04 05 * altre polveri e particolato	x	x
10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	x	x
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria	x	x
10 05 03 * polveri dei gas di combustione	x	x
10 05 04 altre polveri e particolato	x	x
10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	x	x
10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	x	x
10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	x	x
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria	x	x
10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x
10 06 03 * polveri dei gas di combustione	x	x
10 06 04 altre polveri e particolato	x	x
10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	x	x
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria	x	x
10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 07 04 altre polveri e particolato	x	x
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	x	x
10 08 04 polveri e particolato	x	x
10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria	x	x
10 08 09 altre scorie	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI ACCORPAMENTO - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
10 08 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	x	x
10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	x	x
10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione degli anodi	x	x
10 08 13 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	x	x
10 08 14 frammenti di anodi	x	x
10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	x	x
10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	x	x
10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	x	x
10 09 03 scorie di fusione	x	x
10 09 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	x	x
10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	x	x
10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	x	x
10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	x	x
10 09 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	x	x
10 09 15* scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	x	x
10 10 03 scorie di fusione	x	x
10 10 05* forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	x	x
10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	x	x
10 10 09 * polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 10 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	x	x
10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	x	x
10 10 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	x	x
10 10 15* scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	x	x
10 11 05 polveri e particolato	x	x
10 11 13* fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	x	x
10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 16 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	x	x
10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	x	x
10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	x	x
10 12 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	x	x
10 12 03 polveri e particolato	x	x
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 12 06 stampi di scarto	x	x
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	x	x
10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	x	x
10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	x	x
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	x	x
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
10 13 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	x	x
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	x	x
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	x	x
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto	x	
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	x	
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	x	x
10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	x	x
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento	x	x
10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	x	x
11 01 05 * acidi di decappaggio	x	x
11 01 06 * acidi non specificati altrimenti	x	x
11 01 07 * basi di decappaggio	x	x
11 01 08 * fanghi di fosfatazione	x	x
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	x	x
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11	x	x
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	x	x
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	x	x
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	x	x
11 02 05* rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 02 06 rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI ACCORPAMENTO - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
11 03 02 * altri rifiuti	x	x
11 05 01 zinco solido	x	x
11 05 02 ceneri di zinco	x	x
11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
11 05 04 * fondente esaurito	x	x
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi	x	x
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi	x	x
12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	x	x
12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	x	x
12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	x	x
12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	x	x
12 01 10 * oli sintetici per macchinari	x	x
12 01 12 * cere e grassi esauriti	x	x
12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	x	x
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	x	x
12 01 16 * residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	x	x
12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	x	x
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	x	x
12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili	x	x
12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	x	x
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	x	x
12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio	x	x
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	x	x
13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB	x	x
13 01 04 * emulsioni clorate	x	x
13 01 05 * emulsioni non clorate	x	x
13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	x	x
13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	x	x
13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici	x	x
13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	x	x
13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici	x	x
13 02 04* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	x	x
13 02 05* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	x	x
13 02 06* oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x
13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	x	x
13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x
13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	x	x
13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	x	x
13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	x	x
13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori	x	x
13 03 09 * oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili	x	x
13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori	x	x
13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna	x	x
13 04 02* oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli	x	x
13 04 03* oli di sentina da un altro tipo di navigazione	x	x
13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	x	x
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	x	x
13 05 03 * fanghi da collettori	x	x
13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua	x	x
13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	x	x
13 05 08* miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	x	x
13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel	x	x
13 07 02* benzina	x	x
13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)	x	x
13 08 01 * fanghi e emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	x	x
13 08 02 * altre emulsioni	x	x
14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi alogenati	x	x
14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi	x	x
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	x	x
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	x	x
15 01 01 imballaggi in carta e cartone	x	x
15 01 02 imballaggi in plastica	x	x
15 01 03 imballaggi in legno	x	x
15 01 04 imballaggi metallici	x	x
15 01 05 imballaggi compositi	x	x
15 01 06 imballaggi in materiali misti	x	x
15 01 07 imballaggi di vetro	x	x
15 01 09 imballaggi in materia tessile	x	x
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	x	x
15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	x	x
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (Inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	x	x
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	x	x
16 01 07 * filtri dell'olio	x	x
16 01 08 * componenti contenenti mercurio	x	x
16 01 09 * componenti contenenti PCB	x	x
16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto	x	x
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	x	x
16 01 13 * liquidi per freni	x	x
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	x	x
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	x	x
16 01 17 metalli ferrosi	x	x
16 01 18 metalli non ferrosi	x	x
16 01 19 plastica	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI ACCORPAMENTO - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
16 01 20 vetro	x	x
16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	x	x
16 01 22 componenti non specificati altrimenti	x	x
16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB	x	x
16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	x	x
16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	x	x
16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere		x
16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12		x
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13		x
16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso		x
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		x
16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	x	x
16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	x	x
16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	x	x
16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x	x
16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x	x
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	x	x
16 06 01 * batterie al piombo		x
16 06 02 * batterie al nichel-cadmio		x
16 06 03 * batterie contenenti mercurio		x
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)		x
16 06 05 altre batterie ed accumulatori		x
16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata		x
16 07 08 * rifiuti contenenti olio	x	x
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	x	x
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	x	x
16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	x	x
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	x	x
16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)	x	x
16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	x	x
16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori	x	x
16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	x	x
16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio	x	x
16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	x	x
16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	x	x
16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti	x	x
16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	x	x
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	x	x
16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	x	x
16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	x	x
16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	x	x
17 01 06 * miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	x	x
17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	x	x
17 02 01 legno	x	x
17 02 02 vetro	x	x
17 02 03 plastica	x	x
17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	x	x
17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone	x	x
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	x	x
17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	x	x
17 04 01 rame, bronzo, ottone		x
17 04 02 alluminio		x
17 04 03 piombo		x
17 04 04 zinco		x
17 04 05 ferro e acciaio		x
17 04 06 stagno		x
17 04 07 metalli misti		x
17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	x	x
17 04 10 * cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	x	x
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		x
17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	x	x
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	x	x
17 05 05 * materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	x	x
17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	x	x
17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	x	x
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	x	x
17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto	x	
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	x	
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	x	x
17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto	x	
17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	x	x
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	x	x
17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	x	x
17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	x	x
17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	x	x
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI ACCORPAMENTO - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	x	x
18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	x	x
18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici	x	x
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	x	x
18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	x	x
18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	x	x
18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	x	x
18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici	x	x
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	x	x
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	x	x
19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	x	x
19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	x	x
19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	x	x
19 01 15* polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	x	x
19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	x	x
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato	x	x
19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	x	x
19 02 04* rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	x	x
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	x	x
19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione	x	x
19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	x	x
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	x	x
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	x	x
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	x	x
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	x	x
19 04 01 rifiuti vetrificati	x	x
19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	x	x
19 04 03 * fase solida non vetrificata	x	x
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	x	x
19 08 02 rifiuti da dissabbiamento	x	x
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	x	x
19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	x	x
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 08 09 miscela di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	x	x
19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	x	x
19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	x	x
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	x	x
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	x	x
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	x	x
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	x	x
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	x	x
19 09 04 carbone attivo esaurito	x	x
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	x	x
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio	x	x
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi	x	x
19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	x	x
19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	x	x
19 11 01 * filtri di argilla esauriti	x	x
19 11 02 * catrami acidi	x	x
19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi	x	x
19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	x	x
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	x	x
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	x	x
19 12 01 carta e cartone	x	x
19 12 02 metalli ferrosi	x	x
19 12 03 metalli non ferrosi	x	x
19 12 04 plastica e gomma	x	x
19 12 05 vetro	x	x
19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose	x	x
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	x	x
19 12 08 prodotti tessili	x	x
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)	x	x
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	x	x
19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	x	x
19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI ACCORPAMENTO - OPERAZIONE D14 / R12

CODICE EER E DESCRIZIONE	D14	R12
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	x	x
19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	x	x
19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	x	x
19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	x	x
20 01 01 carta e cartone		x
20 01 02 vetro		x
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense		x
20 01 11 prodotti tessili	x	x
20 01 13 * solventi	x	x
20 01 14 * acidi	x	x
20 01 15 * sostanze alcaline	x	x
20 01 17 * prodotti fotochimici	x	x
20 01 19 * pesticidi	x	x
20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		x
20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi		x
20 01 25 oli e grassi commestibili		x
20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25		x
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	x	x
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	x	x
20 01 29 * detersivi contenenti sostanze pericolose	x	x
20 01 30 detersivi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	x	x
20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici	x	x
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	x	x
20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie		x
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33		x
20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi		x
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35		x
20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose	x	x
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	x	x
20 01 39 plastica		x
20 01 40 metallo	x	x
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	x	x
20 02 01 rifiuti biodegradabili		x
20 03 03 residui della pulizia stradale	x	x
20 03 07 rifiuti ingombranti		x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE SOLIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione in deroga)

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	x	x
01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose	x	x
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	x	x
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	x	x
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	x	x
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10	x	x
01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	x	x
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x
01 04 09 scarti di sabbia e argilla	x	x
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	x	x
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	x	x
01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	x	x
01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	x	x
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	x	x
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	x	x
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x
02 01 03 scarti di tessuti vegetali	x	x
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	x	x
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	x	x
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	x	x
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	x	x
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti	x	x
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	x	x
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica	x	x
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	x	x
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	x	x
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	x	x
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	x	x
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
03 01 01 scarti di corteccia e sughero	x	x
03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	x	x
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	x	x
03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	x	x
03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	x	x
03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	x	x
03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	x	x
03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	x	x
03 03 01 scarti di corteccia e legno	x	x
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	x	x
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	x	x
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	x	x
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	x	x
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	x	x
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	x	x
04 01 01 carniccio e frammenti di calce	x	x
04 01 02 rifiuti di calcinazione	x	x
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	x	x
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	x	x
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	x	x
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	x	x
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	x	x
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	x	x
04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	x	x
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	x	x
04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	x	x
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	x	x
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze	x	x
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate	x	x
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione	x	x
05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi	x	x
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	x	x
05 01 05 * perdite di olio	x	x
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	x	x
05 01 07 * catrami acidi	x	x
05 01 08 * altri catrami	x	x
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	x	x
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	x	x
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x
05 01 15 * filtri di argilla esauriti	x	x
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	x	x
05 01 17 bitumi	x	x
05 06 01 * catrami acidi	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE SOLIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione in deroga)

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
05 06 03 * altri catrami	x	x
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio	x	x
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo	x	x
06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	x	x
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 11 e 06 03 13	x	x
06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti	x	x
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	x	x
06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	x	x
06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro	x	x
06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	x	x
06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	x	x
06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	x	x
06 13 03 nerofumo	x	x
06 13 05 * fuliggine	x	x
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	x	x
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	x	x
07 02 13 rifiuti plastici	x	x
07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	x	x
07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericoloso	x	x
07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	x	x
07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati	x	x
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	x	x
07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati	x	x
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	x	x
07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x	x
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	x	x
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x	x
07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	x	x
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	x	x
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	x	x
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	x	x
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	x	x
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	x	x
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	x	x
08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori	x	x
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti	x	x
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	x	x
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro	x	x
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	x	x
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	x	x
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	x	x
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	x	x
08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE SOLIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione in deroga)

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	x	x
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	x	x
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	x	x
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	x	x
10 01 02 ceneri leggere di carbone	x	x
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato	x	x
10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	x	x
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	x	x
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	x	x
10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	x	x
10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	x	x
10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	x	x
10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	x	x
10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	x	x
10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	x	x
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato	x	x
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	x	x
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	x	x
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie	x	x
10 02 02 scorie non trattate	x	x
10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	x	x
10 02 10 scaglie di laminazione	x	x
10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	x	x
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	x	x
10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	x	x
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione	x	x
10 03 02 frammenti di anodi	x	x
10 03 04 * scorie della produzione primaria	x	x
10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria	x	x
10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria	x	x
10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	x	x
10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	x	x
10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	x	x
10 03 21* altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 22 altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21	x	x
10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	x	x
10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	x	x
10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	x	x
10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	x	x
10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria	x	x
10 04 02* scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x
10 04 04 * polveri dei gas di combustione	x	x
10 04 05 * altre polveri e particolato	x	x
10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	x	x
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria	x	x
10 05 03 * polveri dei gas di combustione	x	x
10 05 04 altre polveri e particolato	x	x
10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	x	x
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria	x	x
10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x
10 06 03 * polveri dei gas di combustione	x	x
10 06 04 altre polveri e particolato	x	x
10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	x	x
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria	x	x
10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 07 04 altre polveri e particolato	x	x
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	x	x
10 08 04 polveri e particolato	x	x
10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria	x	x
10 08 09 altre scorie	x	x
10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione degli anodi	x	x
10 08 13 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	x	x
10 08 14 frammenti di anodi	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE SOLIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione in deroga)

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	x	x
10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	x	x
10 09 03 scorie di fusione	x	x
10 09 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	x	x
10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	x	x
10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	x	x
10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	x	x
10 09 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	x	x
10 09 15* scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	x	x
10 10 03 scorie di fusione	x	x
10 10 05* forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	x	x
10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	x	x
10 10 09 * polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 10 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	x	x
10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	x	x
10 10 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	x	x
10 10 15* scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	x	x
10 11 05 polveri e particolato	x	x
10 11 13* fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	x	x
10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 16 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	x	x
10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	x	x
10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	x	x
10 12 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	x	x
10 12 03 polveri e particolato	x	x
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 12 06 stampi di scarto	x	x
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	x	x
10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	x	x
10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	x	x
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	x	x
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
10 13 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	x	x
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	x	x
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	x	x
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	x	x
10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	x	x
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento	x	x
10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	x	x
11 01 08 * fanghi di fosfatazione	x	x
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	x	x
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	x	x
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	x	x
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	x	x
11 02 05* rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 02 06 rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	x	x
11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
11 03 02 * altri rifiuti	x	x
11 05 01 zinco solido	x	x
11 05 02 ceneri di zinco	x	x
11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
11 05 04 * fondente esaurito	x	x
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi	x	x
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi	x	x
12 01 10 * oli sintetici per macchinari	x	x
12 01 12 * cere e grassi esauriti	x	x
12 01 13 rifiuti di saldatura	x	x
12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	x	x
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	x	x
12 01 16* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	x	x
12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	x	x
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	x	x
12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE SOLIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione in deroga)

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	x	x
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	x	x
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	x	x
13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	x	x
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	x	x
13 05 03 * fanghi da collettori	x	x
13 05 08* miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	x	x
13 08 01 * fanghi e emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	x	x
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	x	x
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	x	x
15 01 01 imballaggi in carta e cartone	x	x
15 01 02 imballaggi in plastica	x	x
15 01 03 imballaggi in legno	x	x
15 01 04 imballaggi metallici	x	x
15 01 05 imballaggi compositi	x	x
15 01 06 imballaggi in materiali misti	x	x
15 01 07 imballaggi di vetro	x	x
15 01 09 imballaggi in materia tessile	x	x
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	x	x
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	x	x
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	x	x
16 01 07 * filtri dell'olio	x	x
16 01 08 * componenti contenenti mercurio	x	x
16 01 09 * componenti contenenti PCB	x	x
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	x	x
16 01 19 plastica	x	x
16 01 20 vetro	x	
16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	x	x
16 01 22 componenti non specificati altrimenti	x	x
16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	x	x
16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	x	x
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	x	x
16 07 08 * rifiuti contenenti olio	x	x
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	x	x
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	x	x
16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	x	x
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	x	x
16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	x	x
16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	x	x
16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	x	x
17 01 06* miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	x	x
17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	x	x
17 02 01 legno	x	x
17 02 02 vetro	x	
17 02 03 plastica	x	x
17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	x	x
17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone	x	x
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	x	x
17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	x	x
17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	x	x
17 04 10 * cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	x	x
17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	x	x
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	x	x
17 05 05* materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	x	x
17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	x	x
17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	x	x
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	x	x
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	x	
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	x	x
17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	x	x
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	x	x
17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	x	x
17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	x	x
17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	x	x
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	x	x
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	x	x
18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici	x	x
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	x	x
18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	x	x
18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	x	x
18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	x	x
18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici	x	x
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	x	x
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	x	x
19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	x	x
19 01 15* polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	x	x
19 01 17 * rifiuti della pirólisi, contenenti sostanze pericolose	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE SOLIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione in deroga)

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	x	x
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato	x	x
19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	x	x
19 02 04* rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	x	x
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	x	x
19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	x	x
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	x	x
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	x	x
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	x	x
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	x	x
19 04 01 rifiuti vetrificati	x	x
19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	x	x
19 04 03 * fase solida non vetrificata	x	x
19 08 02 rifiuti da dissabbiamento	x	x
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	x	x
19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	x	x
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	x	x
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	x	x
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	x	x
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	x	x
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	x	x
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	x	x
19 09 04 carbone attivo esaurito	x	x
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	x	x
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio	x	x
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi	x	x
19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	x	x
19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	x	x
19 11 01 * filtri di argilla esauriti	x	x
19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	x	x
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	x	x
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	x	x
19 12 01 carta e cartone	x	x
19 12 02 metalli ferrosi	x	x
19 12 03 metalli non ferrosi	x	x
19 12 04 plastica e gomma	x	x
19 12 05 vetro	x	x
19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose	x	x
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	x	x
19 12 08 prodotti tessili	x	x
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)	x	x
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	x	x
19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	x	x
19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	x	x
19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	x	x
19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	x	x
20 01 01 carta e cartone		x
20 01 02 vetro	x	
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense		x
20 01 11 prodotti tessili	x	x
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	x	x
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	x	x
20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici	x	x
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	x	x
20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose	x	x
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	x	x
20 01 39 plastica		x
20 01 40 metallo	x	x
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	x	x
20 02 01 rifiuti biodegradabili		x
20 03 03 residui della pulizia stradale	x	x
20 03 07 rifiuti ingombranti		x

ELENCO RIFIUTI NON PERICOLOSI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE SOLIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione non in deroga rifiuti NON PERICOLOSI)

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	x	x
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	x	x
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10	x	x
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x
01 04 09 scarti di sabbia e argilla	x	x
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	x	x
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	x	x
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	x	x
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	x	x
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x
02 01 03 scarti di tessuti vegetali	x	x
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	x	x
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	x	x
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	x	x
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti	x	x
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	x	x
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica	x	x
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	x	x
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	x	x
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	x	x
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	x	x
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
03 01 01 scarti di corteccia e sughero	x	x
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	x	x
03 03 01 scarti di corteccia e legno	x	x
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	x	x
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	x	x
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	x	x
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	x	x
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	x	x
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	x	x
04 01 01 carniccio e frammenti di calce	x	x
04 01 02 rifiuti di calcinazione	x	x
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	x	x
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	x	x
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	x	x
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	x	x
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	x	x
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	x	x
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	x	x
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	x	x
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	x	x
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze	x	x
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate	x	x
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	x	x
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	x	x
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	x	x
05 01 17 bitumi	x	x
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo	x	x
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	x	x
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	x	x
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	x	x
06 13 03 nerofumo	x	x
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	x	x
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	x	x
07 02 13 rifiuti plastici	x	x
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	x	x
07 02 17 rifiuti contenenti silicani diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	x	x
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	x	x
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	x	x
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	x	x
07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	x	x
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	x	x
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	x	x
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	x	x
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	x	x
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	x	x
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	x	x
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti	x	x
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	x	x

ELENCO RIFIUTI NON PERICOLOSI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE SOLIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione non in deroga rifiuti NON PERICOLOSI)

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro	x	x
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	x	x
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	x	x
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	x	x
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	x	x
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	x	x
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	x	x
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	x	x
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	x	x
10 01 02 ceneri leggere di carbone	x	x
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato	x	x
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	x	x
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	x	x
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	x	x
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	x	x
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	x	x
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	x	x
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	x	x
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato	x	x
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	x	x
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	x	x
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie	x	x
10 02 02 scorie non trattate	x	x
10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	x	x
10 02 10 scaglie di laminazione	x	x
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	x	x
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	x	x
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione	x	x
10 03 02 frammenti di anodi	x	x
10 03 18 contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	x	x
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	x	x
10 03 22 altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21	x	x
10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	x	x
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	x	x
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	x	x
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	x	x
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	x	x
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria	x	x
10 05 04 altre polveri e particolato	x	x
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	x	x
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria	x	x
10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x
10 06 04 altre polveri e particolato	x	x
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	x	x
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria	x	x
10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 07 04 altre polveri e particolato	x	x
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	x	x
10 08 04 polveri e particolato	x	x
10 08 09 altre scorie	x	x
10 08 13 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	x	x
10 08 14 frammenti di anodi	x	x
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	x	x
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	x	x
10 09 03 scorie di fusione	x	x
10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	x	x
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	x	x
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	x	x
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	x	x
10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	x	x
10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	x	x
10 10 03 scorie di fusione	x	x
10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	x	x
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	x	x
10 10 10 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	x	x
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	x	x
10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	x	x
10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	x	x
10 11 05 polveri e particolato	x	x
10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	x	x
10 11 16 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	x	x
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	x	x
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	x	x
10 12 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	x	x
10 12 03 polveri e particolato	x	x
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 12 06 stampi di scarto	x	x
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	x	x
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	x	x
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	x	x
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
10 13 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	x	x

**ELENCO RIFIUTI NON PERICOLOSI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE SOLIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione non in deroga rifiuti NON PERICOLOSI)**

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	x	x
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	x	x
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	x	x
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	x	x
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento	x	x
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	x	x
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	x	x
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	x	x
11 02 06 rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	x	x
11 05 01 zinco solido	x	x
11 05 02 ceneri di zinco	x	x
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi	x	x
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi	x	x
12 01 13 rifiuti di saldatura	x	x
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	x	x
12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	x	x
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	x	x
15 01 01 imballaggi in carta e cartone	x	x
15 01 02 imballaggi in plastica	x	x
15 01 03 imballaggi in legno	x	x
15 01 04 imballaggi metallici	x	x
15 01 05 imballaggi compositi	x	x
15 01 06 imballaggi in materiali misti	x	x
15 01 07 imballaggi di vetro	x	x
15 01 09 imballaggi in materia tessile	x	x
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	x	x
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	x	x
16 01 19 plastica	x	x
16 01 20 vetro	x	
16 01 22 componenti non specificati altrimenti	x	x
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	x	x
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	x	x
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	x	x
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	x	x
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	x	x
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	x	x
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	x	x
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	x	x
17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	x	x
17 02 01 legno	x	x
17 02 02 vetro	x	
17 02 03 plastica	x	x
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	x	x
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	x	x
17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	x	x
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	x	x
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	x	x
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	x	x
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	x	x
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	x	x
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	x	x
18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	x	x
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	x	x
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	x	x
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	x	x
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	x	x
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	x	x
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato	x	x
19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	x	x
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	x	x
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	x	x
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	x	x
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	x	x
19 04 01 rifiuti vetrificati	x	x
19 08 02 rifiuti da dissabbiamento	x	x
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	x	x
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	x	x
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	x	x
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	x	x
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	x	x
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	x	x
19 09 04 carbone attivo esaurito	x	x
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	x	x
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio	x	x
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi	x	x
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	x	x
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	x	x
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	x	x
19 12 01 carta e cartone	x	x
19 12 02 metalli ferrosi	x	x
19 12 03 metalli non ferrosi	x	x
19 12 04 plastica e gomma	x	x

**ELENCO RIFIUTI NON PERICOLOSI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE SOLIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione non in deroga rifiuti NON PERICOLOSI)**

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
19 12 05 vetro	x	
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	x	x
19 12 08 prodotti tessili	x	x
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)	x	x
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	x	x
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	x	x
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	x	x
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	x	x
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	x	x
20 01 01 carta e cartone		x
20 01 02 vetro	x	
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense		x
20 01 11 prodotti tessili	x	x
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	x	x
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	x	x
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	x	x
20 01 39 plastica		x
20 01 40 metallo	x	x
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	x	x
20 02 01 rifiuti biodegradabili		x
20 03 03 residui della pulizia stradale	x	x
20 03 07 rifiuti ingombranti		x

ELENCO RIFIUTI PERICOLOSI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE SOLIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione non in deroga rifiuti PERICOLOSI)

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	x	x
01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose	x	x
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	x	x
01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	x	x
01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	x	x
01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	x	x
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	x	x
03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	x	x
03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	x	x
03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	x	x
03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	x	x
03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	x	x
03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	x	x
04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	x	x
04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione	x	x
05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi	x	x
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	x	x
05 01 05 * perdite di olio	x	x
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	x	x
05 01 07 * catrami acidi	x	x
05 01 08 * altri catrami	x	x
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
05 01 15 * filtri di argilla esauriti	x	x
05 06 01 * catrami acidi	x	x
05 06 03 * altri catrami	x	x
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio	x	x
06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	x	x
06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti	x	x
06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro	x	x
06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	x	x
06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	x	x
06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	x	x
06 13 05 * fuliggine	x	x
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 02 16 * rifiuti contenenti silicani pericoloso	x	x
07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati	x	x
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati	x	x
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x	x
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x	x
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori	x	x
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x

ELENCO RIFIUTI PERICOLOSI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE SOLIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione non in deroga rifiuti PERICOLOSI)

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	x	x
10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	x	x
10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	x	x
10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	x	x
10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 04 * scorie della produzione primaria	x	x
10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria	x	x
10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria	x	x
10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	x	x
10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 21* altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria	x	x
10 04 02* scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x
10 04 04 * polveri dei gas di combustione	x	x
10 04 05 * altre polveri e particolato	x	x
10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 05 03 * polveri dei gas di combustione	x	x
10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 06 03 * polveri dei gas di combustione	x	x
10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria	x	x
10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione degli anodi	x	x
10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 09 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	x	x
10 09 15* scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 05* forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 09 * polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	x	x
10 10 15* scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 13* fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	x	x
10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	x	x
11 01 08 * fanghi di fosfatazione	x	x
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	x	x
11 02 05* rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
11 03 02 * altri rifiuti	x	x
11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
11 05 04 * fondente esaurito	x	x
12 01 10 * oli sintetici per macchinari	x	x
12 01 12 * cere e grassi esauriti	x	x
12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	x	x
12 01 16* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	x	x
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	x	x
12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili	x	x
12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	x	x
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	x	x
13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	x	x
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	x	x
13 05 03 * fanghi da collettori	x	x

ELENCO RIFIUTI PERICOLOSI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE SOLIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione non in deroga rifiuti PERICOLOSI)

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
13 05 08* miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	x	x
13 08 01* fanghi e emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	x	x
14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	x	x
14 06 05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	x	x
15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	x	x
15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	x	x
16 01 07* filtri dell'olio	x	x
16 01 08* componenti contenenti mercurio	x	x
16 01 09* componenti contenenti PCB	x	x
16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	x	x
16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 07 08* rifiuti contenenti olio	x	x
16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	x	x
16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	x	x
16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	x	x
17 01 06* miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	x	x
17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	x	x
17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone	x	x
17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	x	x
17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	x	x
17 04 10* cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	x	x
17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	x	x
17 05 05* materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	x	x
17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	x	x
17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	x	x
17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	x	x
17 09 01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	x	x
17 09 02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	x	x
17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	x	x
18 01 08* medicinali citotossici e citostatici	x	x
18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	x	x
18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x
18 02 07* medicinali citotossici e citostatici	x	x
19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x	x
19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	x	x
19 01 15* polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 04* rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	x	x
19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	x	x
19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	x	x
19 04 02* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	x	x
19 04 03* fase solida non vetrificata	x	x
19 08 06* resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	x	x
19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	x	x
19 10 03* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 10 05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 11 01* filtri di argilla esauriti	x	x
19 11 04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	x	x
19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 11 07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	x	x
19 12 06* legno contenente sostanze pericolose	x	x
19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	x	x
20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	x	x
20 01 31* medicinali citotossici e citostatici	x	x
20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE LIQUIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione in deroga)

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	x	x
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	x	x
01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	x	x
01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	x	x
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	x	x
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	x	x
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	x	x
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	x	x
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	x	x
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti	x	x
02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	x	x
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	x	x
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	x	x
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	x	x
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	x	x
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	x	x
03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	x	x
03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	x	x
03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	x	x
03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	x	x
03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti	x	x
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	x	x
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	x	x
04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	x	x
04 01 04 liquido di concia contenente cromo	x	x
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo	x	x
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	x	x
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	x	x
04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	x	x
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	x	x
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione	x	x
05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi	x	x
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	x	x
05 01 05 * perdite di olio	x	x
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	x	x
05 01 07 * catrami acidi	x	x
05 01 08 * altri catrami	x	x
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	x	x
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	x	x
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x
05 01 17 bitumi	x	x
06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	x	x
07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	x	x
07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	x	x
07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x
07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati	x	x
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE LIQUIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione in deroga)

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	x	x
07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x
07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati	x	x
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	x	x
07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	x	x
07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	x	x
07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	x	x
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	x	x
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	x	x
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	x	x
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	x	x
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	x	x
08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori	x	x
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	x	x
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	x	x
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro	x	x
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	x	x
08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	x	x
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	x	x
08 03 16 * residui di soluzioni per incisione	x	x
08 03 19 * oli dispersi	x	x
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	x	x
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	x	x
08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	x	x
08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	x	x
08 04 17 * olio di resina	x	x
09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	x	x
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	x	x
09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi	x	x
09 01 04 * soluzioni di fissaggio	x	x
09 01 05 * soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	x	x
09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	x	x
09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	x	x
10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	x	x
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	x	x
10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	x	x
10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	x	x
10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	x	x
10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE LIQUIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione in deroga)

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	x	x
10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	x	x
10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	x	x
11 01 05 * acidi di decappaggio	x	x
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11	x	x
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	x	x
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	x	x
12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	x	x
12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	x	x
12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	x	x
12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio	x	x
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	x	x
13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB	x	x
13 01 04 * emulsioni clorate	x	x
13 01 05 * emulsioni non clorate	x	x
13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	x	x
13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	x	x
13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici	x	x
13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	x	x
13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici	x	x
13 02 04 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	x	x
13 02 05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	x	x
13 02 06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x
13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	x	x
13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x
13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	x	x
13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	x	x
13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	x	x
13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori	x	x
13 03 09 * oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili	x	x
13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori	x	x
13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna	x	x
13 04 02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli	x	x
13 04 03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione	x	x
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	x	x
13 05 03 * fanghi da collettori	x	x
13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua	x	x
13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	x	x
13 05 08 * miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	x	x
13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel	x	x
13 07 02 * benzina	x	x
13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)	x	x
13 08 01 * fanghi e emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	x	x
13 08 02 * altre emulsioni	x	x
14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi alogenati	x	x
14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi	x	x
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	x	x
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	x	x
16 01 13 * liquidi per freni	x	x
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	x	x
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	x	x
16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	x	x
16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	x	x
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	x	x
16 07 08 * rifiuti contenenti olio	x	x
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	x	x
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	x	x
16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	x	x
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	x	x
16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)	x	x
16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	x	x
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	x	x
17 05 05 * materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	x	x
17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	x	x
18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	x	x
18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	x	x
19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	x	x
19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	x	x
19 02 04 * rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	x	x
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE LIQUIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione in deroga)

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione	x	x
19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	x	x
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempratura di rifiuti vetrificati	x	x
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	x	x
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	x	x
19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	x	x
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	x	x
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	x	x
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	x	x
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	x	x
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	x	x
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	x	x
19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi	x	x
19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	x	x
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	x	x
19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	x	x
19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	x	x
20 01 11 prodotti tessili	x	x
20 01 13 * solventi	x	x
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	x	x
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	x	x
20 03 04 fanghi delle fosse settiche	x	x

ELENCO RIFIUTI NON PERICOLOSI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE LIQUIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione non in deroga rifiuti NON PERICOLOSI)

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	x	x
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	x	x
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	x	x
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	x	x
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	x	x
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	x	x
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti	x	x
02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	x	x
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti	x	x
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	x	x
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	x	x
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	x	x
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x	x
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	x	x
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	x	x
04 01 04 liquido di concia contenente cromo	x	x
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo	x	x
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	x	x
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	x	x
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	x	x
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	x	x
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	x	x
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	x	x
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x	x
05 01 17 bitumi	x	x
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	x	x
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	x	x
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	x	x
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	x	x
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	x	x
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	x	x
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	x	x
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	x	x
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	x	x
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	x	x
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	x	x
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	x	x
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	x	x
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	x	x
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	x	x
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro	x	x
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	x	x
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	x	x
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	x	x
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	x	x
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	x	x
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	x	x
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	x	x
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	x	x
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	x	x
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	x	x
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	x	x
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	x	x
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	x	x
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	x	x
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	x	x
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11	x	x
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	x	x
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	x	x
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	x	x
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	x	x
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	x	x
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	x	x
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	x	x
16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)	x	x
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	x	x
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	x	x
17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	x	x
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	x	x
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	x	x
19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	x	x
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	x	x
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	x	x
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	x	x

**ELENCO RIFIUTI NON PERICOLOSI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE LIQUIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione non in deroga rifiuti NON PERICOLOSI)**

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	x	x
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	x	x
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	x	x
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	x	x
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	x	x
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	x	x
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	x	x
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	x	x
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	x	x
20 01 11 prodotti tessili	x	x
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	x	x
20 03 04 fanghi delle fosse settiche	x	x

ELENCO RIFIUTI PERICOLOSI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE LIQUIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione non in deroga rifiuti PERICOLOSI)

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	x	x
01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	x	x
01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	x	x
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	x	x
03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	x	x
03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	x	x
03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	x	x
03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	x	x
03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	x	x
04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	x	x
04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione	x	x
05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi	x	x
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	x	x
05 01 05 * perdite di olio	x	x
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	x	x
05 01 07 * catrami acidi	x	x
05 01 08 * altri catrami	x	x
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x	x
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x
07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x	x
07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati	x	x
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x	x
07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati	x	x
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x
07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	x	x
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione	x	x
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x	x
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x

ELENCO RIFIUTI PERICOLOSI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE LIQUIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione non in deroga rifiuti PERICOLOSI)

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori	x	x
08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 16 * residui di soluzioni per incisione	x	x
08 03 19 * oli dispersi	x	x
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 17 * olio di resina	x	x
09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	x	x
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	x	x
09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi	x	x
09 01 04* soluzioni di fissaggio	x	x
09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	x	x
09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	x	x
09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	x	x
10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	x	x
10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	x	x
10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	x	x
11 01 05 * acidi di decappaggio	x	x
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	x	x
12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	x	x
12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	x	x
12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	x	x
12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio	x	x
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	x	x
13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB	x	x
13 01 04 * emulsioni clorate	x	x
13 01 05 * emulsioni non clorate	x	x
13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	x	x
13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	x	x
13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici	x	x
13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	x	x
13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici	x	x
13 02 04* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	x	x
13 02 05* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	x	x
13 02 06* oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x
13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	x	x
13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x
13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	x	x
13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	x	x
13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	x	x
13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori	x	x
13 03 09 * oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili	x	x
13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori	x	x
13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna	x	x
13 04 02* oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli	x	x
13 04 03* oli di sentina da un altro tipo di navigazione	x	x
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	x	x
13 05 03 * fanghi da collettori	x	x
13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua	x	x
13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	x	x
13 05 08* miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	x	x
13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel	x	x
13 07 02* benzina	x	x
13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)	x	x
13 08 01 * fanghi e emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	x	x
13 08 02 * altre emulsioni	x	x
14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi alogenati	x	x
14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi	x	x
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	x	x
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	x	x
16 01 13 * liquidi per freni	x	x
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	x	x
16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	x	x

**ELENCO RIFIUTI PERICOLOSI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI MISCELAZIONE LIQUIDI - OPERAZIONE D13 / R12
(Miscelazione non in deroga rifiuti PERICOLOSI)**

CODICE EER E DESCRIZIONE	D13	R12
16 07 08 * rifiuti contenenti olio	x	x
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	x	x
16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	x	x
16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	x	x
17 05 05* materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	x	x
18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x
18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x
19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	x	x
19 02 04* rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	x	x
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione	x	x
19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x	x
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	x	x
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	x	x
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	x	x
19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi	x	x
19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	x	x
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	x	x
19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	x	x
20 01 13 * solventi	x	x
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	x	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO - OPERAZIONE D9

CODICE EER E DESCRIZIONE	D9
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	x
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10	x
01 04 09 scarti di sabbia e argilla	x
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	x
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione	x
05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi	x
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	x
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	x
05 01 07 * catrami acidi	x
05 01 08 * altri catrami	x
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	x
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	x
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	x
05 01 15 * filtri di argilla esauriti	x
05 01 17 bitumi	x
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	x
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	x
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	x
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	x
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	x
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti	x
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	x
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro	x
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	x
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	x
08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	x
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	x
10 01 02 ceneri leggere di carbone	x
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato	x
10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	x
10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	x
10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	x
10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	x
10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	x
10 03 21* altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	x
10 03 22 altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21	x
10 04 04 * polveri dei gas di combustione	x
10 04 05 * altre polveri e particolato	x
10 05 03 * polveri dei gas di combustione	x
10 05 04 altre polveri e particolato	x
10 06 03 * polveri dei gas di combustione	x
10 06 04 altre polveri e particolato	x
10 07 04 altre polveri e particolato	x
10 08 04 polveri e particolato	x
10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	x
10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	x
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	x
10 10 09 * polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	x
10 10 10 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	x
10 11 05 polveri e particolato	x
10 11 13* fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	x
10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	x
10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	x
10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	x
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	x
10 12 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	x
10 12 03 polveri e particolato	x
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x
10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	x
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	x
10 13 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	x
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	x
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	x
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	x
10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	x
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento	x
10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO - OPERAZIONE D9

CODICE EER E DESCRIZIONE	D9
11 01 08 * fanghi di fosfatazione	x
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	x
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	x
11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	x
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	x
11 02 05* rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	x
11 02 06 rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	x
11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x
11 03 02 * altri rifiuti	x
11 05 01 zinco solido	x
11 05 02 ceneri di zinco	x
11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x
11 05 04 * fondente esaurito	x
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi	x
12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	x
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	x
12 01 16* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	x
12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	x
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	x
17 01 06* miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	x
17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	x
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	x
19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	x
19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	x
19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	x
19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	x
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	x
19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	x
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	x
19 01 15* polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	x
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	x
19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	x
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	x
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato	x
19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	x
19 02 04* rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	x
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	x
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	x
19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	x
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	x
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x
19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	x
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	x
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	x
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	x
19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	x
19 04 03 * fase solida non vetrificata	x
19 08 02 rifiuti da dissabbiamento	x
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	x
19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite	x
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	x
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	x
19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	x
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	x
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	x
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	x
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	x
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	x
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	x
19 09 04 carbone attivo esaurito	x
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite	x
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	x
19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	x
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	x
19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	x
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	x
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	x
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	x
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)	x
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	x
19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	x
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	x
19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	x
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	x
19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	x
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	x
19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	x
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	x

ELENCO RIFIUTI AMMESSI ALL'ATTIVITA' DI CERNITA - OPERAZIONE D14	
CODICE EER E DESCRIZIONE	D14
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati	x



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Pianificazione Territoriale

Servizio Sportello Unico per l' Edilizia

P.G. 4248 del 11/01/2022

Pratica VBG n. 448/2022

Permesso n. 93/2022

PERMESSO DI COSTRUIRE
per esecuzione di opere urbanistiche ed edilizie

L A DIRIGENTE

Vista la domanda presentata in data 18/01/2022 e successivamente integrata in data con la quale viene richiesto il permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di:

NUOVA COSTRUZIONE DI FABBRICATI ED IMPIANTI PER PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO RIFIUTI IN LOC. CA' PONTICELLE NEL COMUNE DI RAVENNA (RA) PRESENTATO DA HEA S.P.A ED ENI REWIND. FASCICOLO N. 684/21. IN
Componente di RUE: SP POC VII.1.10 c3 area di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali

Visti il progetto e la relativa asseverazione di conformità agli strumenti urbanistici – edilizi vigenti, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, di cui all'art.18 comma 1 della L.R. 15/2013 e s.m.i., allegati alla domanda, redatti dal tecnico:

Ing. SALVOTTI Stefano - Progettista -
C.F./P.I. SLVSFN60P03H199J

Vista la dichiarazione ai sensi del D.M. 37/2008 del 22/01/2008 redatta dal tecnico progettista;

Visti i referti degli Uffici;

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;

RILASCIA

Il permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori e delle opere, di cui in premessa, indicate nel progetto che si allega quale parte integrante del presente, alla Ditta:

HEA SPA - Proprietario/Superficiario-

C.F./P.I. 03931271203

VIALE CARLO BERTI PICHAT 2/4

40127 BOLOGNA BO

alle condizioni di seguito indicate:

- 1) Il rilascio del presente permesso di costruire non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati.
- 2) Ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 380/01, D.M. 14-01-08, L.R. 19/08 e s.m.i.), riguardante le opere strutturali, all'atto della comunicazione di inizio lavori dovranno essere prodotti:
 - a) l'autorizzazione sismica ai sensi della L.R. 19/08, art.11 c.2 e della Delibera di Giunta Regionale 661/09, se dovuta,
oppure:

3115 AUP permesso di costruire oneroso

Viale Berlinguer 30, 48124 Ravenna | 0544 482290 | sue.comune.ravenna@legalmail.it

Pratica seguita da: tel. e-mail



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Pianificazione Territoriale

Servizio Sportello Unico per l' Edilizia

- b) denuncia di deposito del progetto esecutivo conforme a quanto disposto dall'art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001, corredata dalla dichiarazione asseverata da professionista abilitato, ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, che dichiari espressamente:
1. la conformità dell'opera alla normativa tecnica prevista dal D.M.14/01/08, recante 'Norme tecniche per le costruzioni', con entrata in vigore dal 1 luglio 2009;
 2. la congruità tra progetto architettonico e strutturale di cui all'art.3 della L.R. 35/84 e s.m.i.;
 3. la conformità dell'opera alle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Nel caso invece di opere soggette alla previgente L. 1086/71 (ora art. 65 del D.P.R. 380/2001), dovrà essere inoltre presentata la denuncia prevista da tale specifica norma.

In alternativa, nel caso in cui il progettista abbia dichiarato, corredando la dichiarazione stessa dei relativi elaborati tecnici, analitici o grafici, presentati ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. 19/08, che l'intervento è privo di rilevanza ai fini sismici, si ritiene ottemperata la specifica norma tecnica strutturale, fatte salve in ogni caso le responsabilità delle varie figure professionali coinvolte nel processo edilizio al fine di assicurare comunque il rispetto della normativa relativa alla sicurezza e ferme restando le eventuali responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.

- 3) Ai sensi della sezione II del D.P.R. n. 380/2001 e del titolo III della L.R. 15/2013 e s.m.i, delle vigenti deliberazioni comunali in materia di contributi di costruzione il presente atto è subordinato al pagamento del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, le cui quote sono state così determinate:

TOTALE ONERI DI URBANIZZAZIONE hea spa= Euro 37.177,15 , corrispondente alla somma degli importi parziali sotto riportati:

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA = Euro 0,00;

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA = Euro 21.686,67;

D+S = Euro 15.490,48;

- 4) SI SPECIFICA CHE GLI ELABORATI TECNICI E RELAZIONI SONO REPERIBILI AL SOTTO INDICATO LINK DELLA RER: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/5488>
- 5) E' obbligatoria l'osservanza del D.M. 37/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sugli impianti.
- 6) Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere presentati gli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici.
- 7) Entro la fine dei lavori vengano progettati e installati i dispositivi di ancoraggio permanenti ai sensi di quanto previsto nella D.A.L. Regione Emilia-Romagna n. 149/2013, e che alla fine dei lavori venga depositato il relativo "Elaborato tecnico dei dispositivi di ancoraggio".
- 8) Ai sensi della L. 46/90 e s.m.i. e del DPR 447 del 06/12/91 relativi alla sicurezza degli impianti, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori dovrà essere presentato il progetto degli impianti.
- 9) RESTA INTESO CHE IL PRESENTE TITOLO EDILIZIO ASSUMERA' EFFICACIA CONTESTUALMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL NUOVO STRUMENTO URBANISTICO PREVENTIVO E RELATIVA VARIANTE URBANISTICA CHE SARA' APPROVATA DALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE, E PERTANTO ALL'APPRIVAZIONE DEFINITIVA DEL PAUR DI COMPETENZA RER.
- 10) L'edificazione deve avvenire contemporaneamente nelle diverse proprietà, al fine di garantire di fatto l'osservanza delle norme di attuazione del RUE relative alle costruzioni in aderenza sul confine.

Si precisa inoltre che:

- A) Se non diversamente sopra specificato, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del presente permesso; quello di ultimazione non può superare i tre anni dalla

3115 AUP permesso di costruire oneroso

Viale Berlinguer 30, 48124 Ravenna | 0544 482290 | sue.comune.ravenna@legalmail.it

Pratica seguita da: tel. e-mail



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area Pianificazione Territoriale

Servizio Sportello Unico per l'Edilizia

- stessa data di rilascio.
- B) Ai fini della presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (SCCEA), entro la data di effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo, l'interessato dovrà trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia la comunicazione di fine dei lavori corredata della documentazione prevista dall'art.23 della L.R. 15/2013 e s.m.i..
- C) Il luogo destinato all'opera dovrà essere chiuso lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici e le eventuali occupazioni temporanee di suolo pubblico dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente ufficio del Corpo di Polizia Municipale.
- D) In posizione ben visibile dalla pubblica via dovrà essere esposto un cartello riportante:
- Nome e cognome del titolare del presente atto
 - Nome e cognome del D.L.;
 - Nome e cognome del costruttore;
 - Estremi dell'atto (P.G., numero, data rilascio);
 - Oggetto dei lavori;
 - Data entro cui devono essere iniziati e ultimati i lavori.
- E) Se durante i lavori si dovessero rinvenire manufatti di pubblici servizi o di interesse storico archeologico, dovrà essere usata ogni cautela per non danneggiarli e dovranno essere avvisati gli Uffici e gli Enti proprietari o competenti per legge.
- F) Dovranno essere citati gli estremi del presente atto in tutte le future domande tendenti ad ottenere permessi di costruire o presentazioni di SCIA o CILA interessanti gli immobili oggetto del presente atto.
- G) Dovrà essere comunicata la voltura del presente permesso, qualora avvengano cambiamenti della titolarità e della effettiva disponibilità dell'area nel periodo intercorrente dalla data del rilascio del presente atto e la presentazione della SCCEA.

Alla presente, da esibirsi in cantiere ai Funzionari comunali, agli Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, **sono allegati n. elaborati grafici costituenti il progetto approvato**, timbrati dal Servizio Sportello Unico per l'Edilizia.

L'INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI SOPRA RIPORTATE COMPORTA, SECONDO I CASI, LA DENUNCIA ALL'AUTORITA' COMPETENTE O LA SANZIONE PECUNIARIA PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE

Il presente autorizza esclusivamente quanto apparente dai grafici allegati in qualità di nuove opere, e non costituisce pertanto sanatoria di preesistenze non autorizzate con le modalità di legge, anche se rappresentate negli elaborati grafici allegati.

LA DIRIGENTE
CAPO SERVIZIO
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
Ing. V. Galanti

3115 AUP permesso di costruire oneroso

Viale Berlinguer 30, 48124 Ravenna | 0544 482290 | sue.comune.ravenna@legalmail.it

Pratica seguita da: tel. e-mail

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.